ANNO V 1852 - N° 222

L'OPINIONE

Venerdì 13 agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	» 22	» 24	» 27
3 Mesi	» 12	» 13	» 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 12 AGOSTO

LA NOTA DEL *JOURNAL DE FRANCFORT*

Le corti del Nord hanno al loro servizio le rispettive gazzette ufficiali; ma sembra che l'incarico di queste si limiti a registrare i viaggi dei sovrani col solito entusiasmo dei cittadini, le nomine dei funzionari e le graziose degnazioni, colle quali i governanti si compiacciono di ordinare le sempre crescenti imposizioni e le continue condanne dei loro sudditi bene amati ed inalterabilmente felici. Se mai a queste corti viene la fantasia di scendere nell'arena politica, e di mostrare il loro modo di vedere nell'una o nell'altra quistione internazionale, che si discute pubblicamente nei paesi liberi, preferiscono comunicare sotto mano i loro responsi a qualche giornale neutro; con che essi pensano di provveder meglio al loro decoro, che rifugge dalle spiegazioni dirette le quali sono quasi soddisfazioni date al volgo e di riserbarsi nello stesso tempo una strada di sicura ritirata, essendo sempre loro permesso di rinnegare la complicità in una nota anonima, pubblicata in un paese non soggetto immediatamente alla loro influenza.

Il *Journal de Francfort* è appunto uno di quei periodici privilegiati ad accogliere le emanazioni dei gabinetti del Nord; e se il tenore artificiosamente misurato e sibillino della nota, che ieri abbiamo riferito, non bastasse a designarla in modo certo come un *comunicato* di quelle corti, vi sono in essa delle espressioni che tolgono sino l'ombra del dubbio a questo riguardo. Quando venne pubblicato dal *Morning Chronicle* quel trattato di cui si discorre, il *Journal de Francfort*, che sapevane niente di più degli altri giornali, si contentò *di rivocare in dubbio l'autenticità del documento*; ma in adesso ch'è sicuro del fatto suo, essendo il porta-voce delle cancellerie austro-russe-prussiane, cessa dall'esitanza e dichiara ricisamente *di negare l'esistenza di un documento che è falso dall'un capo all'altro.*

Se l'assunto della nota, di cui trattiamo, fosse soltanto quello di provare la falsità del trattato pubblicato dal giornale inglese, non sapremmo ancora se bene siavi riuscita; imperciocchè vediamo le gazzette prussiane insistere sempre, e ad onta di ciò, nel reputarlo vero: ma la stampa meglio oculata non pretese mai sostenere l'autenticità del medesimo; sibbene sostenne che una intelligenza dovea credersi avvenuta fra le corti del Nord, per riguardo all'eventuale ristaurazione dell'impero francese, e che i termini di questa, se non erano gl'identici pubblicati dal *Morning Chronicle*, dovevano essere altri di un tenore pressochè uguale. E su questo punto la nota del *Journal de Francfort* non può aversi sicuramente siccome una smentita, ma piuttosto quale una conferma.

I termini infatti di questa nota suonano una solenne dichiarazione di principii per parte della Santa Alleanza e quando, in capo alla nota medesima fosse collocata l'inevitabile invocazione alla santissima ed indivisibile Trinità, si potrebbe benissimo averla siccome il vero trattato, mentre quello del *Morning Chronicle* sarebbe l'apocrifo.

L'asserzione che l'avvenimento dell'impero francese, siccome un fatto non ancora verificato, *non potrebbe, in alcun caso, dar luogo a stipulazioni preventive*, se vuolsi che abbia un senso e non sia un'assurdità, bisogna ritenerla ristretta a quelle stipulazioni di dettaglio, che effettivamente non possono concretarsi se non allorquando si conosce l'epoca, il modo ed i termini, entro i quali si circoscrive l'avvenimento: perchè nessuno vorrà credere in buona fede, che i gabinetti procedano così alla cieca, senza spingere lo sguardo nell'avvenire, cercando di prevedere, prevenire e provvedere; e che ciò non sia, vedesi da questo, che le previsioni e provvidenze, cui accenniamo, risultano evidentemente da tutto il contesto della nota già riportata.

Ci piace però innanzi tutto notare la severa riprensione mandata al partito legittimista, al quale si attribuisce la pubblicazione fatta dal giornale inglese. I Berryer, i Falloux, i Saint-Priest, i Levis sono trattati come ragazzi imprudenti che, nell'impazienza di giungere al compimento de' loro disegni, guastano la faccenda sul più bello; e queste severe parole sono una mostra di quegli autorevoli consigli, cui dovrebbero i medesimi sottostare, allorquando, coll'aiuto della Santa Alleanza, fossero ricollocati ai piedi di quel trono che tentano invano di rialzare. Ma se le potenze del nord sanno armarsi della ferula da pedagogo con quelli che son piccioli, sanno anche mostrarsi bastantemente cortigiani con gli altri che sono grandi.

Il dire che i sovrani del nord vedono a malincuore la ricostituzione di un trono napoleonico, sarebbe il dire una verità che è dozzinale perchè troppo manifesta; ma quello che è ingegnoso si è il modo con cui venne espressa questa repulsione per un fatto che tutti ormai riconoscono inevitabile. Parlare dell'impero siccome d'*una eventualità di cui nulla sino adesso, nella condotta del presidente, giustifica la realizzazione*: quando il *Moniteur* registra, con ostentata compiacenza, le grida di *Viva l'imperatore*: quando gli agenti del governo favoriscono la circolazione delle petizioni che dimandano la proclamazione dell'impero e pongono in carcere quelli che tentano di tergiversarla: mostrare tanta fiducia nel disinteresse di un uomo, che avrebbero pur motivo di sospettare un tantino ambizioso, egli è stato un modo scaltro per nascondere la loro avversione per quel fatto, quantunque però nel medesimo tempo abbiano dovuto dichiarare che, impotenti ad impedirlo, sperano dalla abnegazione di Luigi Bonaparte quello che con nessun' altro mezzo potrebbero ottenere. Ma è assai probabile che ben debole sia la speranza, cui si volle alludere con questa frase; giacchè poco dopo si riconosce che l'eventualità è pure assai probabile e che quindi non giova stornarne lo sguardo; ma bisogna risolversi o guardarla fissamente in volto.

Qui il linguaggio delle potenze assume un carattere franco e deciso. *La legittimità è un principio consacrato dal diritto pubblico europeo. Le eccezioni alla regola, questa regola non hanno abrogato.* Avvenga pertanto l'impero, e le corti del Nord, che riconoscono i *legittimissimi diritti del conte di Chambord* alla corona di Francia, non potranno considerare Luigi Napoleone se non quale un usurpatore. Si fondi una nuova dinastia napoleonica, e le corti medesime, giudicandola intrusa, si risoverranno del patto stretto nel 1814 ond'eransi obbligati a perseguitarla e cacciarla da tutta l'Europa. La teoria *del fatto compiuto che non può distruggere il principio, ma non può essere dal medesimo principio impastoiata* non è che un bisticcio pari a quell'altro, con cui si chiude il primo alinea dicendo *che le stipulazioni, le quali non si fosse deciso di sostenere ad ogni costo, sarebbero vane proteste*, mentre si tace se una tale decisione esiste o no; e con tutte queste frasi contorte si mostra in buona sostanza che il desiderio di sbarazzarsi di questo antico emigrato politico è sempre vivo e grande; ma che trovandosi il medesimo alla testa della nazione francese, bisogna andar cauti nello scegliere il momento, massime che, mancando l'aiuto poderoso dell'Inghilterra, si potrebbe correre benissimo il rischio di essere cacciati in luogo di cacciarlo.

In questo senso e non altrimenti devesi intendere anche quell'affettata dichiarazione sulla gratitudine delle potenze per Luigi Napoleone, a motivo dei servizi da lui resi alla causa dell'ordine. Egli è facile il comprendere che la gratitudine non è la qualità che s'immischia più facilmente nella politica; ma anche lo fosse, non sarebbe questa la circostanza che poteva farla sorgere; imperciocchè quei potentissimi sovrani debbono ben accorgersi come siano caduti dalla padella nelle bragie (se è permesso dirlo con una frase volgare); e che in luogo di una qualche dozzina di strombazzatori, i quali, come ben vedesi, non avevano alcuna radice profonda nel paese, ora trovansi in cospetto d'un tale, che è il più legittimo rappresentante della rivoluzione che mai vi sia, e che, dai suoi primi atti, ha mostrato di avere energia e senno che basta per condurla a buon porto. La gratitudine pertanto non è che la paura, e dichiarando *di voler evitare di compromettere il principio della legittimità con dichiarazioni e proteste premature*; rimproverando i partiti di guastare colla loro impazienza tutta la faccenda, mostrano chiaramente quale sarà la tattica che seguiranno: cercar, cioè, di separare Luigi Napoleone dalla Francia, onde avere più facilmente ragione dell'uno e dell'altra.

Come tali manifestazioni delle potenze nordiche possano essere gradite all'attuale capo del governo francese, non sappiamo; e non sappiamo parimenti come possa tutto questo combinarsi col principio di cui esse vantano l'osservanza; quello cioè di *non intervenire negli affari interni di alcun paese straniero*. Il riconoscere i diritti *legittimissimi* del conte di Chambord alla corona di Francia, vale quanto il rinnegare il principio della sovranità popolare consacrata nell'elezione di Luigi Bonaparte, e questo ci sembra fatto bastantemente grave, per mostrare al medesimo dove, all'evenienza del caso, possa scegliere gli amici e possa scorgere gli avversarii.

Dopo la rivoluzione del 1830 e quella del 1848 non sembrava molto opportuno il proclamare al cospetto della Francia: ch'essa legalmente appartiene al conte di Chambord; ma giacchè si ebbe la dabbenaggine di farlo, Luigi Napoleone dovrebbe approfittare di questo errore de' suoi nemici, e, giovandosi dell'esacerbazione che un sì palese affronto desterà nell'animo dei francesi, consolidare il suo potere. Il suo immortale parente gli additò la via di mantenerselo, essendo stata necessaria la coalizione di tutta l'Europa ad abbatterlo: Carlo X e Luigi Filippo gli mostrarono come questo potere si perde al primo soffio dell'avversa fortuna.

IL TRADIMENTO. Nella *Gazzetta piemontese* d'oggi leggiamo con intima compiacenza la seguente nota, la quale avrebbe potuto essere più esplicita e più energica, perchè a veruno Stato quanto all'Austria è permesso di accusare altri di *tradimento*, essa che ha violata innumerevoli volte la fede giurata e mancò ai patti e verso gli amici e verso i nemici. La fede austriaca è ormai sinonima di fede punica e lord Chatam aveva ragione quando sentenziava che per l'Europa non v'ha pace e dignità, finchè non sia abbassato l'orgoglio dell'Austria, e posta nell'impotenza di danneggiare.

Ecco la nota della *Gazzetta piemontese*:

» Il giornale *Tiroler Bote* pubblicò non ha guari un articolo, nel quale, in mezzo a molte lodi tributate all'Austria, si legge la parola » tradimento » pronunciata verso il Piemonte. La rileviamo perchè quell'articolo è stato riprodotto in un giornale ufficiale dell'impero.

» Parecchi esempi avremmo per provare quanto sia difficile il ben definire certe infrazioni a patti fra governi e governi, sotto il dominio di speciali circostanze.

» Nel 1813, l'Austria e gli Stati germanici volsero contro la Francia le armi su quegli stessi campi di battaglia che avevano giurato difendere con lei, cioè contro un alleato. Quest'atto, come venne giustificato dagli uomini di Stato della Germania? Coll'acclamare l'idea nazionale, dopo essersi dichiarati impotenti a frenarne lo slancio: ministri e pubblicisti autorevoli la chiamavano *une défection très-légale.*

» I fatti del 1813, come quelli del 1848, appartengono alla storia, ed il giudizio dell'opinione imparziale non crediamo sia d'accordo col *Tiroler Bote* per quanto spetta al Piemonte.

» Del resto coi traditori non si stringe patto; ed il Piemonte ha conchiuso trattati con quasi tutta l'Europa, compresavi l'Austria, senza aver mai nulla sacrificato della sua dignità ed indipendenza. »

NON SONO TUTTE SASSATE. Leggesi nella *Presse* il seguente articolo, firmato Peyrat:

» Da qualche tempo sembra che alcuni giornali siensi data la parola per lanciare contro il Piemonte le più violenti diatribe. Il governo di Torino sa donde vengano questi attacchi e qual conto se ne debba fare. Volgono tre anni che egli ha l'onore di essere fatto segno agli insulti di tutti gli organi dell'assolutismo politico e sacerdotale. Egli va debitore di questo onore alla costante energia colla quale ha sventato gli intrighi dell'Austria e mantenuto, contro le pretese della corte di Roma, i diritti e l'indipendenza del potere civile.

» L'Austria ha delle buone ragioni per far vilipendere in tal guisa il Piemonte, la cui savia moderazione, le istituzioni liberali, la tribuna e la stampa libera minacciano incessantemente la sua influenza e i suoi possedimenti italiani, ben altrimenti che una battaglia in campo aperto. Vinto in una lotta gloriosa ma sproporzionata, il popolo subalpino non si è lasciato sopraffare dall'abbattimento, ha sopportato tutto il peso delle catastrofi di Napoli, di Sicilia, di Roma, di Milano, di Venezia, di Toscana; ha perduto 30,000 uomini, 200 milioni, e le sciagure che dovevano schiacciarlo sono state invece il segnale di un gran trionfo morale e politico.

» Il re, il parlamento ed il popolo hanno gareggiato di rassegnazione, di divozione, e di sacrifizi, e il governo ha potuto mantenere le sue promesse, intraprendere e mandare ad effetto ogni sorta di riforme politiche, religiose, industriali e commerciali. I ministri si mutarono, portando al potere diverse opinioni; ma tutti, nessun eccettuato, furono uomini onesti che hanno rispettata la libertà, governato senza proscrizioni, senza spogliazioni, senza spionaggi, senza bastonature, senza forche, senza macchiarsi di nessuna di quelle atrocità che hanno disonorato il governo di Roma, di Napoli, e dell'Austria. È dunque cosa affatto naturale che questi governi temano il confronto.

» Nel 1815, dopo una guerra di venticinque anni, durante i quali aveva quasi sempre fatta una parte odiosa, l'Austria aveva un debito pubblico di 150 milioni. Nel 1848, cioè dopo trent' anni di pace, durante i quali l'agricoltura, il commercio, l'industria, e le fortune private hanno naturalmente progredito; dopo accrescimenti notevoli di territorio, di popolazione e di rendite; dopo trentatre anni di prosperità senza esempio nella sua storia, l'Austria aveva aumentato il suo debito di meglio che 500 milioni, e gettato un disordine tale nelle sue finanze e un tal malcontento nel seno delle popolazioni, che bastò una rivoluzione di quarantotto ore per rovesciare questo vasto impero.

» Qual differenza per il Piemonte! Dopo le agitazioni del 1821, le scosse del 1848 e 1849 e i disastri della guerra, questo piccolo Stato, con un'industria, un commercio e con risorse relativamente di nessun conto, ha raddoppiato la sua forza morale e la sua importanza.

» Malgrado il cattivo volere dei gabinetti, gli intrighi dell'Austria e le cospirazioni del partito clericale, egli ha conservato la sua indipendenza, le sue franchigie costituzionali e il vessillo della nazionalità italiana.

» Fino a che lo Stato romano sarà governato dai preti, Napoli sottomesso all'odiato regime del re B...; fino a che la Lombardia e la Venezia saranno lasciate in balia della soldatesca e della burocrazia austriaca, Torino sarà la capitale della penisola liberale e il focolare di quell'universale cospirazione che sfugge ad ogni ricerca, formata indistintamente da tutti coloro che da Venezia a Genova e dalle Alpi allo stretto di Messina, sognano la libertà e l'indipendenza d'Italia.

» È adunque la stessa natura delle cose che crea fra il gabinetto di Vienna e il governo sardo quell'antagonismo d'influenza che, presto o tardi, checchè si faccia, avrà termine col trionfo del diritto e della giustizia. È questa la ragione per cui l'Austria detesta il Piemonte e lo fa attaccare da' suoi giornali.

» L'odio di Roma non è nè meno violento, nè meno giustificato. Il governo piemontese ha ostinatamente rifiutato di sacrificare al papa le prerogative essenziali del potere civile; non ha voluto che il clero formasse più a lungo uno stato nello Stato, una causa permanente di rivalità fra le due potenze. La corte di Roma ha un bell' intrigare e un bel minacciare, spedire delle note, lanciare delle bolle, parlare di scomuniche; essa non ha fatto altro che dimostrare la propria impotenza e il proprio acciecamento. Le popolazioni, delle quali avrebbe voluto agitar gli animi e agitar la coscienza, hanno colto con entusiasmo le leggi abolitive dei privilegi ecclesiastici ed hanno innalzato per sottoscrizioni un monumento al ministro che ha presentato quelle leggi al Parlamento.

» I privilegi ecclesiastici sono un avanzo di feudalismo, che la rivoluzione già da lunga pezza tolse via in quasi tutti gli Stati, e che il Piemonte conservava ancora in mezzo alle sue moderne istituzioni. Il voler pretendere di mantenere questo feudalismo clericale, quando è affatto scomparso il feudalismo militare e politico, è tal follia da esserne capace la sola corte di Roma e che il governo sardo volle saviamente cancellare.

» Egli si è ripreso quel diritto di giudicare, di cui l'autorità ecclesiastica andava debitrice ad una concessione dell'autorità civile, ed ha messo un confine a quelle prerogative che si appoggiavano soltanto all'impostura di false decretali. Animato dai buoni risultati di questo primo atto d'energia, il governo ha fatto un passo più decisivo nella via della riforma, presentando un progetto di legge sul matrimonio civile.

» Questo progetto, adottato già dalla Camera elettiva, non aspetta più altro che l'approvazione, del resto non dubbia, della Camera dei senatori. Il partito clericale volle di ciò fare argomento di agitazione, e ricominciò, se è possibile, ancor più indarno la commedia di cui si era fatto già una volta attore all'occasione delle leggi Siccardi.

» Questo partito e i giornali che lo servono vorrebbero sostenere che non vi ha matrimonio vero e legittimo fuor della Chiesa e senza la benedizione del sacerdote, ed a quelli che si accontentassero dello stato civile annunziò che essi

vivranno in uno stato di concubinato, donde non potrebbe venire che prole bastarda.

» La benedizione religiosa è una cosa tutta relativa alle credenze, e noi troviamo naturalissimo che un cattolico non voglia altra consacrazione. Ma sarebbe una pretesa veramente intollerabile il voler fare di quella cerimonia una condizione essenziale del matrimonio; il voler attribuire alla Chiesa un' autorità imprescrittibile in questa materia; il voler mettere per tal guisa le nazioni sotto tutela, come in que' tempi di ignoranza in cui la sola Roma manteneva e propagava le leggi romane e la civiltà fra i popoli barbari.

» Diremmo anzi che è una vera stravaganza, se non ci fosse noto quali utili Roma ha sempre ricavato da un abuso dei più grandi che si sieno introdotti nella Chiesa. Gl' impedimenti canonici e le dispense che ci tolgono sono la fonte di una industria assai lucrosa. Allato se non al dissopra del principio vi è la tassa; ed è questa tassa che si difende con tanta ostinazione a tanto cattivi argomenti, che si ponno ben facilmente togliere di mezzo. »

STATI ESTERI

AUSTRIA

Vienna, 3 *agosto*. Una commissione composta da delegati austriaci e del principato di Lichtenstein si è riunita a Vaduz per compiere i lavori necessari per l' unione doganale dei due paesi. La linea doganale fra Lichtenstein e Vorarlberg è stata abolita, e aperto il libero commercio fra i due Stati. Provvisoriamente si eressero due uffici doganali a Beudern e a Balzers. L' amministrazione dei dazi comuni, dei monopoli dello Stato, dell'imposta di consumo e del bollo è stata assunta dall' amministrazione camerale austriaca di Feldkirch.

— 6 *detto*. L'ambasciatore russo presso questa corte imperiale, barone di Meyendorff, si ferma ancora qui e partirà nel venturo settembre alla volta di Pietroburgo. *(O. T.)*

— Domani è attesa ad Ischl la regina di Prussia, e martedì vi arriverà pure la regina d'Olanda per soggiornarvi sei settimane.

— Tra le leggi che sono prossime alla promulgazione evvi pure quella sull' usura. Essa starà in relazione al nuovo codice penale, ed avrà vigore per tutta la monarchia con riflesso ai rapporti dei singoli domini della corona. Vige tuttora in ogni dominio dell' Austria una differente legge sulle usure, e nella Dalmazia non ne fu promulgata ancora nessuna.

GERMANIA

Francoforte, 7 *agosto*. La dieta tenne ieri l' altro una lunga seduta. Correva voce che la dieta si sarebbe occupata prima della sua prorogazione del progetto di legge sulla stampa. L'ultima seduta confermò questa supposizione poichè la commissione politica presentò il suo rapporto sopra questo affare, e l' adunanza decise di richiedere istruzioni dai rispettivi governi. Si decise che giovedì venturo vi sarebbe stata un'altra seduta, ultima della stagione. L'inviato austriaco lascierà Francoforte e consegnerà la presidenza all'inviato prussiano.

Monaco, 7 *agosto*. Il consigliere di legazione Dönniges, è stato nominato consigliere ministeriale nel dipartimento degli affari esteri. Il presidente dei ministri V. D. Pfordten è ammalato, ma in via di miglioramento; non sarà però in grado di riassumere il portafoglio degli esteri e del commercio prima della metà del mese.

PRUSSIA

Berlino, 6 *agosto*. Corre voce che intorno agli sponsali del principe Luigi Bonaparte colla principessa Carolina Wasa si farà quanto prima una notificazione alle diverse corti.

Si aggiunge che questa notificazione è tanto più necessaria, perchè il matrimonio del principe Luigi Napoleone colla figlia di una famiglia ammessa nel novero delle dinastie europee presenta un cambiamento importante nella posizione di Luigi Napoleone e della sua famiglia a fronte delle famiglie regnanti.

Si suppone che in quella notificazione Luigi Napoleone si spiegherà intorno alle sue intenzioni e getterà qualche luce sulle eventualità dell' impero.

— È morto a Berlino l' avvocato Krotowski, che nel 1848 si era messo alla testa di un corpo di volontari nell' insurrezione polacca del 1848, ed ha poi rappresentato la sua provincia di Posnania nella dieta del 1849.

Ai suoi funerali intervenne un numeroso pubblico, e quasi tutti i polacchi che vivono a Berlino.

Il prete cattolico, che fece un discorso sulla tomba, annunciò che uno degli amici del defunto aveva l' intenzione di fare un discorso, che egli non poteva permetterlo.

— L' ambasciatore di Francia, il marchese di Varennes, farà celebrare un servizio divino nella chiesa cattolica, il giorno dell' anniversario della nascita dell' imperatore Napoleone, il 15 agosto prossimo. Egli ha notificata la sua intenzione ai membri del corpo diplomatico, e gli ha invitati a prender parte a questa cerimonia.

— Gli Stati della coalizione di Darmstadt avranno una conferenza a Stuttgard il 10 di questo mese, per intendersi sulla condotta da tenersi al momento in cui si riprenderanno i lavori del congresso doganale.

Vi prenderanno parte il Wurtemberg e la Sassonia; ma questi due Stati si asterranno da ogni ulteriore passo contro il Zollverein. La Sassonia si assumerà una missione conciliatrice.

STATI ITALIANI

LOMBARDO-VENETO

Si legge nei fogli del regno lombardo-veneto la seguente notizia:

» Era cosa di grave momento lo stabilire quale esser dovesse la condizione delle famiglie di coloro che, avendo preso parte ai movimenti politici del 1848, e si rifugiarono all'esterno, senza far qui ritorno, si sono considerati, per superiore disposizione, come legalmente emigrati e quindi sciolti dalla sudditanza austriaca.

» L'esame del grave quesito fu demandato agli ufficii legali, che fecero intendere il principio che la moglie e i figli degli emigrati seguir dovessero la condizione del rispettivo marito e padre.

» Ora sappiamo che l'eccelso ministero dell'interno ebbe a decidere che, siccome le mogli di individui, ritenuti emigrati per le cause suaccennate, non versano per se stesse individualmente nella condizione precisata del marito, continuino esse invece a riguardarsi come suddite austriache; e che, per conseguenza, è dato ordine alle competenti autorità che siano, in ordine ai loro affari, come tali trattate. »

TOSCANA

Firenze, 8 *agosto*. Una notificazione del sopraintendente delle possessioni dello Stato vieta d'introdursi a caccia tanto col fucile quanto per l'aucupio nella maggior parte dei fondi rurali o forestali o destinati al pubblico passeggio, appartenenti allo Stato.

-- È stato collocato in S. Lorenzo il busto del commendatore Benvenuti. La parte architettonica è del prof. Falcini, la statuaria del Costoli, eccetto il busto fatto dal Thorwaldsen.

— Con diverse ordinanze del decorso mese di luglio, il cav. consigliere presidente della corte regia di Firenze ha ammesso la citazione, a spese del regio uffizio del fisco, di num. 196 testimoni rispettivamente indotti dagli accusati nel giudizio di lesa maestà, e ha dichiarato non esser luogo a citare a spese fiscali molti altri testimoni addotti a difesa, sia per mancanza di rilevanza assoluta, o di connessione de' fatti col subbietto della rispettiva accusa e col delitto personalmente obbiettato, sia per la loro resultanza da prove documentali, sia per essere alcuni de' testimoni chiamati non a deporre di fatti, ma ad esprimere giudizi e opinioni, sia per l'eccessività e superfluità del numero, riservando agli accusati la facoltà di far comparire a proprie spese i testimoni non ammessi.

I testimoni indotti dall' accusa sono in numero di 134.

— Troviamo in una corrispondenza della *Gazzetta d'Augusta*, datata da Genova 2 agosto, le seguenti notizie:

» Il marchese Boccella, ex-ministro dell'istruzione pubblica in Toscana, si è imbarcato, giusta una lettera di Livorno, per Napoli con una missione importante. Così si compie la promessa del granduca, che disse, accordando la dimissione che il marchese Boccella avrebbe avuto un'altra destinazione onorevole, e non avrebbe perduto il suo stipendio di ministro. Si attribuisce la sua dimissione all'influenza del sig. Lytton Bulwer, inviato britannico a Firenze.

» Facendo attenzione al primo articolo del decreto che dispone la dimissione del Boccella, si vedrà che il granduca separa il dipartimento degli ospedali e degli istituti di pubblica beneficenza dall'istruzione pubblica. Ciò è in relazione con un importante secreto, col vero motivo della dimissione del suddetto ministro.

» In Toscana sussiste ancora l'ordine di Malta. Dal *Monitore Toscano* del 10 aprile si rileva nella parte ufficiale che il granduca ha ricevuto in udienza speciale il conte d'Astier, ministro plenipotenziario dell' ordine sovrano di Malta. Il ministro Baldasseroni si è sempre opposto al repristino dell'ordine di Malta, e vi diede finalmente il suo assenso sotto condizione che esso si attenga all'originaria sua fondazione, cioè che sia un ordine ospedaliere. Suo malgrado, l'ordine di Malta dovette quindi limitare la sua attività agli ospedali e agli istituti di beneficenza, mentre desiderava di cingere di nuovo la spada, e di essere un ordine cavalleresco.

» Il marchese Boccella aveva promesso che, se egli diventava primo ministro in luogo di Baldasseroni, sarebbe stato ristabilito nella sua pienezza anche l'ordine di Malta.

» Siccome però i cavalieri nell'anno 1800 hanno nominato granmastro dell'ordine nel conclave di Ratisbona l' imperatore di Russia, Paolo, ne consegue che l' imperatore Nicolò è ritenuto attualmente di diritto ancora granmastro dell'ordine. Colla ristaurazione dell'ordine vi sarebbe dunque un'autorità militare in Italia e Toscana dipendente da Pietroburgo.

» Onde impedirlo, gl' inviati inglese e francese si adoperarono der far dimettere il Boccella, e per dare tutto il potere in mano a Baldasseroni che è sempre stato avverso all' ordine di Malta. Si credeva che gl' inviati stranieri si fossero impegnati per sostenere le leggi Leopoldine; ma in realtà ciò fu per uno scopo più immediato, cioè per impedire il ristabilimento di una influenza militare della Russia nel cuor dell' Italia. »

Le notizie di Roma, scrivesi nella stessa corrispondenza, hanno un carattere singolare, cioè gli affari segreti, poichè gli altri sono conosciuti. Qualche tempo dopo l' ingresso dei francesi a Roma, erasi reso defunto il generale dei Domenicani.

Secondo le regole dell' ordine i ventidue conventi volevano procedere all' elezione del nuovo generale. Ma Pio IX, non si sa per qual motivo, fece loro sapere essere inutile di procedere a questa elezione, poichè egli aveva già destinato a tale carica il rev. padre Jandel della provincia francese.

Questa decisione produsse una grande sensazione in tutti gli ordini religiosi, gli uni l' attribuivano all' avversione contro le forme elettive, gli altri all' influenza della Francia. Il padre Jandel giunse dalla Franca Contea, e si pose alla testa dei conventi dell' ordine di S. Domenico. Ma la sua qualità di forestiere, la sua ignoranza della lingua italiana, e fors' anche qualche difetto nel suo carattere, sparsero il malcontento nei conventi, che presto scoppiò in una vera ribellione. Pio IX, tosto che ne ebbe notizia, procedette con misure di rigore, e destituì i capi dei conventi, che sono risponsabili, e che si considerano come i promotori della insubordinazione.

STATI ROMANI

Roma, 7 *agosto*. È arrivato da Napoli L. Trioche arcivescovo non residente di Babilonia.

REGNO DELLE DUE SICILIE

Napoli, 4 *agosto*. Il giorno 15 prossimo è stabilito per l'inaugurazione del bacino da raddobbo nel porto militare di questa città.

(Giornale Ufficiale)

-- Lo Czar ha conferito l'ordine di S. Stanislao di prima classe al contr' ammiraglio Roberti, nonchè a D. Vincenzo de Sangro, direttore in capo delle poste di Napoli.

INTERNO

S. M., con decreti 24 luglio scorso, 1 e 8 agosto volgente, si è degnata fare le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione delle poste con effetto dal 1° andante;

Maillaud Gioanni Battista, applicato di terza classe, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda;

Buonvicino Costanzo, applicato di quarta classe, promosso applicato di terza classe;

Tagliacarne Enrico, volontario, nominato applicato di quarta classe;

Decarli Michele, applicato di terza classe, già in aspettativa, dispensato da ulterior servizio dietro sua domanda.

S. M., in udienza del primo corrente, ha collocato in aspettativa, a seguito di sua dimanda, Pietro Vachieri, già assistente al banco di spedizione sali in Nizza.

Collegio degli Artigianelli.

Alcuni militi dell'ottava compagnia, quarta legione della milizia nazionale, essendosi radunati a fratellevole convitto per dare l'addio al benemerito loro ex-furiere, stato per ragioni d'impiego traslocato a Genova, vollero, a proposta dello stesso, por fine ai loro brindisi con una colletta a favore dei poveri artigianelli, la quale fruttò lire 31, che vennero tosto ricapitate al collegio.

NOTIZIE DEL MATTINO

Il magistrato d'appello, presieduto dal conte Massa di Saluzzo, ha condannato nell' udienza di ieri (12), in seguito alla dichiarazione di colpabilità fatta dai giudici del fatto, il conte Ignazio Costa della Torre a due mesi di carcere e due mila lire di multa.

L'udienza, incominciata alle ore 11 1/4 del mattino, non fu sciolta che alle 9 della sera. L'affluenza degli spettatori era quanto poteva capirne l'aula del foro.

Oggi (13) pubblicheremo il primo foglio del verbale dei dibattimenti raccolti colla stenografia.

(Corrispondenza particolare dell' Opinione*)*

Parigi, 10 *agosto*. I due decreti che autorizzano a rientrare in Francia quindici membri della già assemblea legislativa, non hanno prodotto alcun effetto nell' opinione pubblica. Una misura ristretta a così poche persone è considerata da tutti come un semplice favore per le persone stesse, senza alcun significato politico. D'altronde gl' individui contemplati nei decreti, hanno relativamente ad altri stati allontanati, una importanza affatto secondaria.

Quando si parlava ancora di amnistia tutti erano ansiosi di vedere se vi sarebbero compresi i generali Bedeau, Lamoricière, Changarnier e gli uomini più rimarchevoli della montagna come sarebbero Michel de Bourges, Victor Hugo, Leflò, Edgard Quinet, Pascal, Dupont e Charras.

In quanto al sig. Thiers ed ai suoi amici tutti erano già persuasi che il loro allontanamento non sarebbe stato di lunga durata.

La revista della guardia nazionale eccita molto la pubblica curiosità. Al desiderio di veder i nuovi uniformi, si unisce quello di conoscere con qual grado di entusiasmo essa accoglierà il presidente, e se quest' entusiasmo sarà di natura presidenziale o imperialista.

Alcuni pensano che la guardia nazionale, dopo le molte riduzioni cui andò soggetta, debba esser composta principalmente della classe *bourgeoise*, quindi che contenga molti elementi orleanisti. Comunque la cosa sia, io ritengo che il piccolo commerciante, il quale contribuì molto alla sua formazione, è più che bastante a paralizzare l'influenza della borghesia, ed imprimere al complesso del corpo uno spirito favorevole al capo del potere esecutivo e a' suoi progetti.

Il signor Berryer è stato nominato *bâtonnier* del consiglio dell' ordine degli avvocati per l'anno giudiziario 1852-1853. In generale non si crede che il consiglio dell' ordine abbia voluto con questa nomina fare un atto di opposizione al governo, ma piuttosto dimostrare che esso nelle sue nomine non vuol preoccuparsi di altre mire e di altri riguardi fuori di quelli procedenti dalla maggiore o minore importanza delle persone nell' esercizio della professione.

Il signor Berryer ha avuto coll' Eliseo delle epoche di ostilità e delle fasi di ravvicinamento. Il presidente non può dimenticare che il signor Berryer è stato suo difensore innanzi alla Camera dei pari.

Le relazioni fra il Belgio e la Francia vanno diventando sempre meno amichevoli. Avrete veduto che i due governi non hanno potuto mettersi d' accordo neppure per una prorogazione di alcuni mesi della convenzione commerciale dell' anno 1845.

Le opinioni intorno al Piemonte vanno sempre più rettificandosi. Ormai gli uomini di buona fede sono tutti convinti, che tutte le accuse lanciate contro il vostro paese dai giornali reazionari, sono inspirate dal partito clericale, e dall' Austria sopratutto, che non può vedere di buon occhio lo sviluppo in Piemonte di tante utili riforme, e la forza maggiore che ogni giorno vi acquista il regime rappresentativo.

L'articolo, su questo argomento, della *Presse* di ieri sera è venuto molto a proposito per far contrasto ad un articolo, pure di ieri sera, della *Patrie*, nel quale, fra le altre cose, è detto che l'imperatore d'Austria fu veduto, alcuni mesi fa, percorrere le provincie della Lombardia e della Venezia, visitare tutte le grandi città dell'Italia Austriaca, e raccoglier da per tutto tali segni di simpatia, da rendere inesplicabile come quelle stesse popolazioni, che si accalcavano sul suo passaggio per salutarlo colle più vive acclamazioni, avessero potuto pensare mai a sottrarsi all'autorità del proprio sovrano. *Voila comme on écrit l'histoire.*

Pare che il sig. Chasseloup Laubat avesse un partito assai considerevole fra gli elettori della Charente Inferiore.

La nomina del suo antagonista, il principe Luciano Murat, ha dato luogo ad una protesta nella quale sono poste in evidenza tutte le pratiche adoperate dal vice-prefetto per procurare una maggiorità al candidato del governo.

Vuolsi che il principe abbia a fare un'apparizione in tutti i teatri che saranno gratuitamente aperti al pubblico nelle due giornate del 14 e 15 agosto. Intanto i preparativi delle feste avanzano sotto la sorveglianza del sig. Romieu, direttore delle belle arti, che ne discusse ogni suo punto col presidente stesso, il quale espresse il desiderio che la festa del 15 agosto avesse a presentare vari accidenti abbastanza importanti in differenti punti della città.

Avrete osservato che nulla havvi di allegorico, che le illuminazioni rappresentano fontane a fiori, meno uno dei principali fatti gloriosi del generale Bonaparte, cioè il passaggio del monte San Bernardo. Si direbbe che il presidente non ha voluto divagare l'attenzione col far riprodurre più fatti di cui è ricca la carriera militare dell' imperatore.

G. Rombaldo *Gerente.*

Tipografia Arnaldi

Supplemento al N. 222 dell'OPINIONE

PROCESSO

per reato di Stampa, intentato dal Regio Fisco

CONTRO

il signor Conte COSTA IGNAZIO DELLA TORRE

Consigliere di Cassazione e Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro

Pubblicato per cura di F. Delpino *capo dell'Uffizio stenografico della Camera dei Deputati*

L'editore intende godere del privilegio accordatogli dalla legge.

MAGISTRATO D'APPELLO IN TORINO

Presidenza di S. E. il conte commendatore MAZZA-SALUZZO senatore del Regno, primo presidente.

Udienza 12 *agosto* 1852.

Poche volte la pubblica attenzione trovossi sì fattamente eccitata come in questo processo, per l'alto grado occupato dall'inquisito nella patria magistratura; essa segnerà senza dubbio una gran traccia negli annali dei dibattimenti forensi. Immensa era quindi fin dalle prime ore mattutine la calca in tutti i luoghi adiacenti al palazzo del magistrato d'appello, ed in questa primeggiavano frequentissimi i personaggi distinti del foro, del parlamento e dell'amministrazione.

La sala venne aperta alle ore 11, e tostov'accorsero con premura sì le persone munite di biglietti per i posti riservati, che quelle avviate alla sala destinata al pubblico.

Scarsissimo era il numero delle signore. Il più profondo raccoglimento regnò durante tutta questa discussione.

Alle ore 11 1/4 il magistrato entra in seduta.

Nello stesso tempo l'inquisito prende posto del seggio da magistrato che gli fu destinato in faccia al presidente.

L'avvocato Camillo Trombetta, sostituito avvocato fiscale generale, sta al banco dell'accusa; al banco della difesa trovansi gli avvocati Ferraris e Vegezzi, e l'avvocato Masino qual rappresentante l'uffizio dei poveri.

Presidente: Interrogo prima di tutto il sig. imputato sulle sue generalità.

Imputato: Conte Ignazio Costa Della Torre, consigliere di cassazione e commendatore dell'ordine de'santi Maurizio e Lazzaro.

Presidente: A termini dell'art. 64 della legge sulla stampa invito i giurati a prestare il giuramento, di cui leggo la formola.

I giurati prestano giuramento, quindi il presidente rivolge loro la parola, rammentando con acconcie ed eloquenti parole i delicati doveri ad essi affidati dalla patria legge.

Presidente: Eccellenze, signori giudici del fatto,

Arduo e rincrescevole ufficio io vengo a compiere colla odierna presidenza. Poichè sta davanti a me, incolpato di un delitto di stampa chi nella carriera del pubblico ministero mi fu dapprima affabile maestro, poscia affettuoso collega, ed ora siede con onorevoli fregi nel primo magistrato del regno, cui è commessa la custodia delle leggi.

Ond'è che nel mio cuore commosso da riverenza ed affetto subitaneo, sorse il desiderio, che ad altri non vincolato da questi sentimenti, fosse lasciato l'onore di dirigere la discussione della causa.

Ma considerazioni d'ordine pubblico, e quella soprattutto di non protrarre un giudizio che per l'indole sua e per la forma del procedimento scelta dal pubblico ministero, voleva essere prontamente spedito, avendo dato causa all'autorevole decreto che mi chiama a questo seggio, io credetti che gli effetti del cuore dovessero cedere alla voce del dovere.

Ora nel compimento di questo mi è di conforto il pensiero, che sono chiamati a profferire sentenza probi cittadini, i quali non debbono prendere norma che dal loro onore e dalla loro coscienza, e che la giudiziaria tenzone sostenuta per una parte da un valente ed esperto propugnatore delle ragioni del pubblico ministero, e per l'altra da un imputato e da difensori l'uno e gli altri distinti per dottrina e per ingegno, diffonderà la più limpida luce nella mente dei giudici da non lasciare loro alcuna peritanza nel dichiarare da qual lato stia la vittoria.

Per la qual cosa non farà mestiere, che io adopri altre parole onde dimostrare agli stessi giudici la delicatezza della materia, l'importanza della causa e la necessità di tutta la loro attenzione.

Nel vostro senno, signori giudici del fatto, sta la guarentigia delle leggi, non meno che quella degli imputati; ed io nutro fiducia, che la vostra dichiarazione sarà l'eco fedele di quella giustizia che forma uno dei più bei vanti del Piemonte.

L'esemplare contegno sempre tenuto davanti i magistrati dagli affollati uditori, mi dispensa dall'indirizzare loro preghiera affinchè il silenzio e la calma regnino pure nella odierna discussione; l'esempio del passato è l'arra più lusinghiera che dar si possa al magistrato della tranquillità e del decoro delle sue sedute; laonde, con tutta fiducia io apro la discussione, e chiamerò il segretario a dar lettura della requisitoria del pubblico ministero, e poscia degli atti che seguirono l'istanza fiscale.

ATTO D'ACCUSA

Il pubblico ministero presso il magistrato d'appello, avendo esaminata l'annessa opera che porta per titolo: *Della giurisdizione della Chiesa Cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici, cenni razionali e storici del conte Ignazio Costa della Torre, consigliere di cassazione, commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro* -- ebbe a riconoscere essersi con essa violate alcune fra le più importanti disposizioni della legge repressiva della libera stampa, 26 marzo 1848, perocchè vi s'incontrerebbero dei concetti che suonano come un'offesa alla sacra persona del Re, altri che racchiudono un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, altri che ledono il rispetto dovuto alle leggi dello Stato, altri infine che riuniscono tutti tre i reati, o due di essi in un sol contesto.

E sebbene gli esaminati concetti, quelli in ispecie che tendono a screditare le attuali forme di governo, appaiano generalizzati nel complesso dell'opera, sono però particolarmente a notarsi le parti seguenti:

Capo I. *pag.* 5. *a* 12.

» Il quattro del mese di marzo di quest'anno 1852, all'aprirsi solennemente d'una nuova sessione del Parlamento nazionale, il ministero mettendo in bocca al Re il *discorso del Trono*, esordiva con parole di lode ai nostri legislatori pei vantaggi recati allo Stato dalle prolungate loro fatiche; ed enumerati i bilanci per la prima volta stanziati, accennava la sanzione legale della teoria del libero scambio, e menzionato l'accrescimento della finanza col rassodamento della sicurezza pubblica, annunziava nuovi trattati di commercio, la necessità di ristaurare tuttavia la finanza con nuovi sacrifizi e moltiplicate pubbliche gravezze, *il bisogno di dar norma e sicurezza allo stato delle famiglie*, ed a quest'ultimo fine, la presentazione di *una legge, che quantunque di carattere puramente civile, si connette però ad interessi religiosi e morali, che alla coscienza dei rappresentanti del popolo era commesso di tutelare.*

» Al primo sentire di questo bisogno di dar norma e sicurezza allo stato delle famiglie, spontaneo fu il chiedere se negli Stati Sardi siasi adunque sin qui vissuto a guisa di popoli ancor selvaggi, senza norma e senza sicurezza circa lo stato delle famiglie: se una parte sì capitale ed interessante dell'ordine pubblico sia veramente abbandonata al caso: se incerte siano le successioni, non giustificati i legittimi matrimonii; non accertate le morti nè per data, nè per luogo, nè per modo; non assicurate le professioni religiose; in fine se tutto ciò si ravvolga in un inestricabile caos, o, come altri già ha domandato, se il nostro Stato non è per avventura che una società di trovatelli.

» Non è però chi ignorasse l'esistenza di leggi opportunissime, dirette al più pacifico e sicuro regolamento dello stato delle famiglie, e nessuna necessità richiedere non che giustificare nuovi regolamenti a questo riguardo; e se per la richiamata osservanza delle patrie leggi operatasi coll'editto del 21 maggio 1814, aveva potuto la legislazione lasciare su tal punto lacune, incertezze o cause di contestazioni di qualche intricata o difficile definizione, era pur recente la memoria, che vi aveva posto rimedio il Re Carlo Alberto col noto regolamento annesso alle regie sue patenti del 20 giugno 1837, dopo il quale non c'è parroco cattolico, non ministro di culto tollerato, non rabbino di università israelitica, il quale non possa francamente sfidare qualunque autorità a giustamente imputarlo d'irregolarità, di ommissioni, o di falsità nei registri, la cui forma, il cui uso, e la cui tenuta sono in questo regolamento saviamente prescritti.

» Abbiamo inoltre nel vigente codice civile anche un titolo, che è il secondo del libro primo, col quale è stabilito il modo di accertare lo stato civile delle persone, dove qualunque alterazione dei registri accennati nell'anzidetto regolamento è prevista e colpita da sanzioni penali, e dove gli antichi senati, in oggi magistrati d'appello, sono particolarmente incaricati di vegliare sopra l'accertamento dello stato civile.

» Poveri Piemontesi, e loro connazionali, se avessero dovuto aspettare sino al giorno d'oggi, che lo stato delle famiglie non fosse abbandonato al caso, alle incertezze, alla licenza delle passioni!

» La necessità adunque d'una nuova legge diretta a dar norma e sicurezza allo stato delle famiglie o non c'è, o veramente lo scopo al quale essa vuol tendere, è da temersi non troppo favorevole allo spirito sinceramente cattolico, per quel sempiterno vezzo di copiare servilmente, e senza discernimento i fatti e le cose altrui, e così di riputare cosa disdicevole, che noi rimanghiamo ormai soli in una dipendenza, dalla quale sono sciolti altri Stati, che pur sono detti cattolici.

» Tutti gli animi onesti sono impensieriti delle deliberazioni che si prenderanno al proposito, nè sanno farsene pronostico molto lieto.

» Vero è, che il riconoscersi e pubblicamente confessarsi l'annunziata nuova legge essenzialmente connessa cogl'interessi religiosi e morali, e l'aver, questi sommi interessi, fatto dal Re raccomandare alla coscienza ed alla tutela del parlamento, potrebbero forse rendere vane le apprensioni, e vani i timori dei veri e sinceri cattolici, soprattutto la raccomandazione partendo dalla bocca d'un re cattolico, ed essenda fatta a parlamento di paese eminentemente cattolico, dove il primo articolo dello Statuto proclama la religione cattolica, apostolica, romana per la sola religione dello Stato.

» Ove però alla contraddizione si ponga mente, che ad evidenza risulta tra il pretendere una legge di carattere *puramente* civile e 'l riconoscerla ad un tempo connessa ad interessi *religiosi e morali*; e si considerino le facili tendenze di questo nostro parlamento a secondare in ogni cosa le proposizioni del ministero, portando l'incomprensibile condiscendenza persino ad approvarne bonariamente, come fatto compiuto, qualunque atto, sia pure stato illegale, arbitrario, ingiusto ed incostituzionale, non potrà certamente dirsi affatto infondata od immaginaria qualunque apprensione, nè assolutamente eliminato ogni timore, che a malgrado delle promesse cautele, la nuova legge che dee servire di norma e di sicurezza allo stato delle famiglie, non sia per riuscire in tutto conforme ai voti ed ai veri interessi religiosi e morali di un popolo, il cui principale vanto è propriamente d'essere cattolico, apostolico, romano.

» Per contro, ognuno che avversi ogni concordia e buona corrispondenza dello Stato colla Chiesa cattolica, vedendo proporsi una nuova legge su d'una materia, cui non può dissimularsi provvedere già a sufficenza la vigente legislazione, aprirà facilmente il cuore alla speranza che un nuovo sfregio sia per riuscirne alla Santa Sede, ed un più franco e sensibile distacco che per avventura non abbia ancora potuto produrre la famosa legge Siccardi, sia per essere tra le due podestà avviato, od anche intieramente consumato.

» Se non che, potrebbe forse turbare alcun poco gli eterni nemici della Chiesa l'appello che nel discorso della Corona dal Re si vien facendo *all'antica fede dei padri, come a guida delle menti dei nostri legislatori, così ad illesa conservazione del venerando retaggio*; e ciò tanto maggiormente in quanto a sì santo fine il Re accenna, *intese le pratiche aperte con la corte di Roma.*

» Veramente, appunto perchè la legge che si annunzia, strettamente si annette a principii *religiosi e morali*, senza che vi si possa scorgere alcun che d'interesse internazionale, noi avremmo meglio desiderato che in proposito si fosse parlato di pratiche colla Santa Sede, che non colla corte di Roma, quasi che in ciò si trattasse tra potenze d'ordine uguale e fra loro indipendenti: ad ogni modo, ove il doppio

senso dell'espressione non basti, potrà essere sufficiente che a trattative con Roma siasi accennato, perchè se ne sia adombrato chi le medesime avversa, se pure il cenno che se ne è fatto, non è solo una concertata e vana lusinga data a a chi questo cenno di trattative doveva fare, ed a tutti coloro ancora, che ne desidererebbero sincero l'annunzio e felicissimo il risultato.

» Dove i timori agli uni si volgono a speranze, e le speranze in timori agli altri, e viceversa; dove le rispettive speranze e i rispettivi timori traggono origine da uno stesso ed identico fatto, conviene di necessità ravvisare o temere almeno un congegno ed un artifizioso lavorio ben degno di chi, non forte della propria opinione, ad ogni evento intento crede prudenza il blandire anche l'opinione altrui.

» In una sola però stando la ragione, in qualunque altra opinione è assolutamente il torto; perchè la verità è una, e non transige coll'errore.

» Dio solo è verità; e chi in lui solo non la ricerca, la cerca invano, e non la cerca in Dio solo, chi la fa serva delle passioni umane.

» Tra colui il quale crede che una legge, sebbene connessa ad interessi religiosi e morali, può tuttavia essere di carattere *puramente civile*; e colui il quale è d'avviso non poter essere di carattere puramente civile una legge che si connette ad interessi religiosi e morali, è divergenza assoluta di opinione: mentre il primo ne attribuisce la sanzione alla sola civile autorità, ed il secondo non la riconosce autorevole ed obbligatoria in coscienza se non emana almeno di consenso e coll'approvazione di chi in religione ed in morale è solo ed esclusivamente ad ogni altro, duce e maestro.

» Fra dissidenti che contendono di ragioni in buona fede, il convinto d'errore si ritrae facilmente; non così chi contrasta con sofismi ed in piena mala fede.

» Costringere quest'ultimo a cedere il campo, non è in poter nostro, chè la sola evidenza della verità, non basta, soprattutto contro la forza: sibbene è nostro speranza ricondurre i semplici erranti e solamente illusi, che, o fidando a guide fallaci, invalontarii sviarono, od abbagliati da luce incerta e fosca, la verità scambiarono coll'errore.

» Sebbene non ci lusinghiamo sì di leggieri, perchè riscuote solo plauso chi lusinga, e riesce al più di peso chi convince; ad ogni modo saremo abbastanza paghi e contenti, se, dissipate le tenebre anche a pochi, questi degneranno riconoscere il vantaggio da quel costante amore che sempre portammo ad ogni vero.

Nella parte sutenorizzata sono, a parer dell'uffizio, offensive alla sacra persona del Re queste espressioni ..... » Il mi-
« nistero mettendo in bocca al Re il discorso del trono, esor-
» diva con parole ..... l'aver questi sommi interessi fatto dal
» Re raccomandare alla coscienza ed alla tutela del Parla-
» mento ..... soprattutto la raccomandazione partendo dalla
» bocca di un Re cattolico ..... se pure il cenno che se ne è
» fatto, non è una concertata e vana lusinga data a chi questo
» cenno doveva fare .....

Si ritiene come racchiudente un'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, il seguente periodo:

» Per contro ognuno che avversi ogni concordia e buona corrispondenza dello Stato colla Chiesa cattolica, vedendo proporsi una nuova legge su d'una materia, cui non può dissimularsi provvedere già a sufficienza la vigente legislazione, aprirà facilmente il cuore alla speranza, che un nuovo sfregio sia per riuscirne alla Santa Sede, ed un più franco e più sensibile distacco che per avventura non abbia ancora potuto produrre la famosa legge Siccardi, sia per essere tra le due potestà avviato, od anche intieramente consumato. »

L'assieme del capitolo si ritiene come diretto a screditare le attuali instituzioni dello Stato.

Capo II, pag. 12 *e* 14.

» Noi non abbiamo mai creduto, nè crediamo ancora alla necessità non che alla convenienza di questa innovazione alla patria nostra giurisprudenza. Pel fatto delle conseguite liberali instituzioni ne venne bensì la necessità di enormi imposte su di ogni classe di cittadini, non già quella di mutar legislazione intorno al foro ecclesiastico, e tanto meno in riguardo al matrimonio.

» I debiti si sono contratti, le spese si sono aumentate, a queste ognor crescenti dovrà continuamente sopperirsi, a quelli conviene assolutamente provvedere, e chi sa quanti ancora se ne incontreranno. Il ministro Cavour l'ha detto chiaro in Parlamento, che i governi retti a rappresentanze parlamentari, costano assai più degli altri. Non avevamo bisogno che cel dicesse; già cel sapevamo pur troppo! L'esperienza toccata alle nazioni che di simil forma di reggimento furono, o sono al possesso, ce lo dimostrava ad evidenza. Ma la necessità di togliere in uno Stato cattolico le prerogative della Chiesa, e di spogliarla delle sue naturali e divine attribuzioni, non ci è mai stata, nè mai ci sarà.

» Si vede però ben chiaramente dove con questa innovazione altri intenda; e sebbene un'infinita serie di leggi d'un interesse veramente civile stia tuttora aspettando il comodo della parlamentare discussione, le finanze non siano neanco al giorno d'oggi bilanciate e sistemate, il commercio aspetti ancora l'organizzazione de' suoi tribunali speciali, i litiganti sospirino da lungo tempo ad una legge sul procedimento civile, l'istruzione pubblica chiami invano una buona organizzazione, l'esercito non sia ancora regolarmente disciplinato, la pubblica sicurezza sia tuttora spaventosamente compromessa, l'immoralità in fine, la scostumatezza e l'irreligione irrompano per mezzo d'una stampa licenziosissima, tutto ciò si posterga alla premura di venire a nuova lotta colla Chiesa cattolica.

» Se la legge civile assume in se sola il determinare la capacità de' contraenti, la forma, gli effetti del contratto matrimoniale, è chiaro, che in ciò tutto, essa intende escludere ogni ingerenza ecclesiastica, e che degli interessi religiosi e morali essa sola intende costituirsi giudice e maestra. »

Cap. II, pag. 16, 17 *e* 18.

» Ma non tutti gli odierni valent'uomini di Stato e magistrati hanno seguìto il corso di leggi, e presa la laurea o prima dell'invasione francese o dopo la Ristaurazione. Sotto l'impero francese, non vi era cattedra di gius canonico, e molti avendo studiato per conto proprio il dritto ecclesiastico in autori non condannati dalla Chiesa, non incapparono negli errori del secolo al punto di credere che l'esautorizzazione della Chiesa nello Stato riesca a benefizio della civile società: anzi, se già prima delle moderne vicissitudini andavano essi persuasi del contrario, ora a mille doppi ne vanno persuasi e convinti; poichè le loro convinzioni non traggono solo dall'esperienza delle infinite miserie che afflissero da ben più di mezzo secolo le nazioni che da quegli errori condotte, qual più, qual meno, all'emancipazione s'avviarono dalla Chiesa cattolica, ma piuttosto queste loro convinzioni essi traggono dal genuino confronto che voglia sinceramente farsi della felicità e prosperità di questa nostra patria finchè non si recedette dalle massime antiche, colle innegabili rovine, alle quali già non ci è più dato di poter far argine, dacchè alle febbroniane dottrine vennero non solo aperte, ma spalancate le porte.

» In sostanza si sa che dietro l'apparente zelo di ristorare il potere civile nella pienezza de' suoi diritti, sta nascosto l'impegno del pieno affrancamento da ogni dipendenza religiosa. Ma è ormai tempo di aprire gli occhi al lume dell'esperienza de' fatti, e si vedrà chiaro, che allorquando i popoli travagliati da smodato desiderio di libertà, van passo passo rigettando ogni principio di religione, fanno appunto come l'individuo che a ristorare le forze fisiche non sa che abbandonarsi all'uso di forti e generosi liquori. Ad ogni colpo che si porti all'autorità della Chiesa, pare ai popoli farsi vieppiù liberi e indipendenti, come ad ogni sorso di spiritosa bevanda pare all'uomo infiacchito riuscire a miglior forza e robustezza. L'inganno è comune agli uni ed all'altro: sono tutti in una specie di ebbrietà e d'orgasmo, che togliendo loro il lume dell'intelletto, li porta inevitabilmente ad un risultato contrario alla loro aspettazione. Più si allontana la religione da uno Stato, più facilmente vi subentra ogni genere di sociali disordini. Più si moltiplica l'uso degli accaloranti liquori, più s'irritano i nervi, e cresce a dismisura l'abbattimento e la prostrazione. Coll'irreligione invece di riuscire a libertà, le nazioni corrono al dispotismo, come nell'abuso degli irritanti, invece di trovare ristoro e vita, l'uomo v'incontra la distruzione e la morte.

» Nella confutazione delle ragioni che ad accrescere il funesto avviamento già dato all'accoglienza delle irreligiose dottrine, si vanno divulgando, studieremo..... »

Nei sutenorizzati concetti si racchiude, in senso dell'uffizio, un eccitamento allo sprezzo contro le attuali instituzioni dello Stato.

Inoltre l'espressione: *tutto ciò si posterga alla premura di venire a nuova lotta con la Chiesa cattolica*, si ritiene come lesiva del rispetto dovuto alle leggi.

Cap. III, pag. 19 *e* 20.

» Che dunque il re di Sardegna non consenta al papa, come re di Roma, più ch'egli non consentirebbe all'Austria, alla Francia ed a qualunque altra potenza temporale, egli è nella pienezza del suo diritto, o meglio anzi, nel suo dovere; nè è mai venuto in mente ad un teologo di sostenere e d'insegnare il contrario.

» Ma quello che sostengono e insegnano i teologi tutti, si è, che in quanto concerne affari di religione e di rapporti colla Chiesa per materie spirituali, i sovrani e gli Stati cattolici sono tutti sudditi del successore di san Pietro, del vicario di G. C., e vincolati da tutti i doveri che ne derivano.

» Quando un sovrano, od uno Stato si dichiara in religione ed in morale cattolico, non può senza contraddizione, nè senza decadere da sì nobile e santo vanto, disconoscere e rigettare le dottrine tutte della S. Chiesa cattolica.

» Chi infatti non vi si sottomette, già non è più cattolico, poichè col suo rifiuto a questa sommessione, all'infallibilità della Chiesa cattolica nelle materie spirituali, egli sostituisce la propria ragione, ciò che lo costituisce settario, e così egli trasforma il cattolicismo in razionalismo, se però meglio non gli si addice il detto di S. Ignazio martire *qui igitur his inobediens fuerit, atheus et impius omnino est, et Christum improbans ac ejus ordinationem imminuens.* In epist. ad Trall. »

Nell'assieme di questi sentimenti si contiene un'offesa verso la persona del Re.

Stesso capo, pag. 20.

» E quando mai il papa mostrò di volersi attraversare alla nostra civile autonomia e all'interno reggimento politico dello Stato? Il papa non levò mai la voce che per rivendicare i sacri diritti della Chiesa e le proprietà che sotto fede e parola di Re con forme solenni di patto e di trattato le si erano riconosciute. Il papa è ora esposto alle villanie ed alle offese del Piemonte liberalesco, non per cause politiche, ma perchè qui si volle far man bassa sulla disciplina ecclesiastica, sulla giurisdizione episcopale, sulla libertà religiosa, spingendo la tirannia fino all'eccesso di violentare i sacri ministri nell'esercizio de' loro spirituali poteri, nell'amministrazione de' Sacramenti! »

L'enunciata proposizione racchiude altra offesa alla persona del Re, ed un'offesa inoltre contro il rispetto dovuto alle leggi.

Stesso capo, pag. 25.

» Gli Stati e i governi che sono veramente cattolici, accettano la Chiesa quale ella è colle sue tradizioni, co' suoi canoni, co' suoi tribunali, col suo pontefice, colla sua gerarchia, colla sua dottrina, co' suoi principii, colle sue massime, col suo culto, colla sua disciplina. Altrimenti non sono punto cattolici. »

Continua in questo periodo l'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi.

Cap. XVI, pag. 118 *a* 121.

» Non è a dire come nel serbare l'antica fede alle somme Chiavi, fra tutti i principi cattolici, ne andasse in ogni tempo antesignana la Real Casa di Savoia.

» Filosofi di follie e di errori che intaccando i dogmi della fede, s'impacciarono ancora di fabbricare ed insegnar sistemi, n'ebbe non il solo secolo XVIII, ma ben n'ebbero eziandio i due precedenti. Le idee e gli scritti di quegli antichi copiarono i moderni, spacciandone le dottrine come cose nuove, come verità non mai più udite, che pure non valsero mai a smuovere d'un passo la nobile fermezza de' nostri principi nelle sane massime e nella religiosa avita loro politica.

» Videro essi vittoriosamente confutate le opere di Montaigne, di Hobbes, di Spinosa, di Bayle, di Collins, di Tindal e di Shafsburg; e dalla condanna de' loro errori argomentarono giustamente dell'assurdità dei sistemi e dei sofismi di nuova data, poichè la sola storia delle antiche eresie tutti li comprendeva.

» Il secolo XVIII che, arrogandosi il titolo di umano, diede tutti gli esempi d'inumanità; che fra tutti gli altri che lo precedettero contrassegnandosi col distintivo di filosofico, promosse la barbarie; che fastosamente appropriandosi il vanto d'illuminato, fece provare ai contemporanei gli effetti della più fatale ignoranza (Beraut-Bercastel, Storia del Crist.), passò innocuo per gli Stati della Real Casa di Savoia; nè l'insana ambizione di farsi indipendente da una potenza tutta spirituale che a difesa de' suoi diritti non ha che canoni di edificazione e non cannoni di distruzione, fece mai trasmutar Torino in capitale razionalista, come già Berlino, come dappoi Vienna, e quindi servilmente copiando venne pur trasmutata la bella Firenze.

» Oggi solamente, nel tempo stesso che il disinganno già sta riconducendo a più sani principii le sovranità che maggiormente soffersero dall'avere seguito le dottrine de' sedicenti *benefattori del genere umano*, vogliono farsi fruttare ne' già fiorenti Stati sardi i lumi filosofici con tanto maggior impegno ed entusiasmo, quanto più lungamente si tennero compressi e soffocati, giovandosi del pretesto, per ciò che riguarda il punto del quale ragioniamo, che ogni ingerenza ecclesiastica nel matrimonio de' cittadini sia cosa incompatibile colle acquistate libere instituzioni.

» Già questa ragione vinse in Parlamento nella questione delle immunità ecclesiastiche; perchè non vincerà essa pure nella quistione del matrimonio?

» Quale altro bene ci abbia questa vittoria procurato, salvo di averci costituiti figli disobbedienti verso la comune madre, la Chiesa cattolica; d'aver private due grandi diocesi del loro pastore; d'impedire che le vacanti siano provviste; d'avere eccitati dissidii fra cittadini e cittadini; d'elevarci infine un monumento di vera scempiaggine, noi non sappiamo indovinarlo; nè possiamo immaginare quali ostacoli portassero al progredire e prosperare dello Statuto le immunità ecclesiastiche!

Cap. XVIII, pag. 139.

» Cosa singolare! mentre da noi si sta studiando il modo di porre lo stato civile de' cittadini a cura esclusiva della pubcabli autorità, e di fare le questioni che lo riguardano, di esclusiva competenza de' tribunali e magistrati laici, con non altra mira in sostanza che di operare la grande dissacrazione sociale coll'assoluta separazione dello Stato dalla Chiesa, e così di ristorare in Piemonte la gloriosa assemblea francese del 1789, col prepararci le glorie del 1793, già l'Austria, la Francia stessa, la Spagna, Napoli e Toscana da lungo tempo in possesso di simile innovazione, per l'esperienza fatta dei gravi danni che ne derivarono alla morale pubblica, stanno meditando di ristorare la Chiesa col ritorno all'antica disciplina, che mantenutasi ferma e costante nel nostro Ssato sino a questi giorni, ogni motivo di scandalo e di lamento tenne ognora assai lontano!

Cap. XIX, pag. 141 *e* 142.

» Ma l'impulso all'innovazione è ormai dato e replicato: la legge del 9 aprile 1850 incaricò il governo del Re di presentare un progetto di legge, inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto: ed al 4 marzo 1852 il governo fece solennemente promettere dal Re, che questo progetto sarebbe incessantemente presentato al Parlamento.

» Cosa fatta capo ha: per una prima legge è già dato l'esempio come il primo articolo dello Statuto fondamentale non sia d'ostacolo a recedere da ogni disciplina ecclesiastica, anche reluttante la Chiesa, anche in onta ai trattati conchiusi e stipulati tra Re Carlo Alberto, datore dello Statuto, e la Santa Sede. Il passo a recedere per sino dal dogma è iniziato col discorso della Corona, comunque si sappia che in questo nemmeno la Chiesa non può dispensare. Un giornale di Francia diceva non ha guari le nostre relazioni colla Chiesa Romana aggiustate, sulla base, fra le altre, dell'abbandono

del progetto di legge sul matrimonio civile: ma la Gazzetta Uffiziale del nostro governo si affrettò tosto a smentirne la notizia, perchè nessuno di questo abbandono nutrisse per avventura speranza o lusinga!

» E ben si vide dappoi come ogni speranza o lusinga dovesse essere assolutamente dismessa, dacchè il ministero, senza nemmeno accennare se in proposito di questa legge siasi fatto parola colla Santa Sede, presentonne il progetto alla sanzione del Parlamento, e, cosa inaudita ancora dacchè si discutono leggi in pubbliche assemblee, di questo progetto di legge, sebbene generalmente riconosciuto e provato per molte parti difettosissimo, si promove tuttavia virilmente e con tutta urgenza l'adozione pura e semplice, non fosse altro che per assicurare in massima il perfetto distacco del Piemonte da ogni sorta di dipendenza dalla Chiesa cattolica!

Stesso Capo XIX, pag. 144 e 145.

» L'antagonismo contro il potere spirituale della Chiesa maturava in Piemonte da più generazioni. Le dottrine gallicane e pistoiesi si erano insegnate dai professori di gius canonico, e uomini ragguardevolissimi per virtù e per dottrina, in forza di quella tenacità che è propria della prima educazione, vi aderivano pienamente. Un solo fu sempre l'ostacolo, che si venisse ad aperta e dichiarata ostilità, vogliamo dire a nota pietà dei principi e dei loro consiglieri: ma una gelosia soverchia di libertà mantenne perpetua la diffidenza verso Roma, e favoriva le usurpazioni; sicchè non sittosto venne il potere sovrano a scindersi in parti, si mutarono i consiglieri, l'insofferenza d'ogni soggezione alla podestà della Chiesa non ebbe più ritegno, e mentendo a se stessi, i nostri ammoderuatori si vantano per zelanti cattolici operando apertamente da veri scismatici.

Stesso Capo XIX, pag. 146.

» Non c'è strada di mezzo: o cattolici contro la proposta innovazione, o scomunicati dal Concilio Tridentino. O siamo cattolici paventando la scomunica, o cessiamo d'essere cattolici non facendone caso.

» Perchè adunque, osservando anche la cosa sotto l'aspetto puramente politico, indurre sì grave alternativa, siffatte confusioni, siffatti imbrogli? Perchè seminare zizzania, turbare le coscienze, far nascere urti e disgusti tra l'autorità ecclesiastica e la laicale, tra il magistrato ed il clero? Perchè dar causa a nuove resistenze per quindi motivare nuove persecuzioni e ricorrere a nuovi arbitrii? È forse volontà del popolo, della nazione, che si venga a simili frangenti? Il popolo, la nazione sta forse nei cerchi e nei ritrovi delle città, o non piuttosto nell'universale? E quest'universale non è forse cattolico? Non si cerca forse anche già troppo d'ammaestrarlo questo popolo all'eterodossia, all'ateismo, appunto perchè si teme cattolico, e come cattolico è amante dell'ordine e della giustizia, nemico dei soprusi e delle rivoluzioni?»

Cap. XXI, pag. 167 e 168.

» Vorranno adunque i principi cristiani cattolici fare contro la Chiesa di Cristo quelle ostilità, e promuovere quelle persecuzioni che non mai usarono, nè usano i principi accattolici, scismatici od eretici contro coloro de' sudditi che dissentono dalla loro religione? vorranno essi confondere coi *vulgo quesiti* tutti coloro che nasceranno da connubii non formati a norma delle sole leggi civili?

» Fortunatamente, o per meglio dire, per un vero miracolo di quella Divina Provvidenza che volle il trionfo della sua Chiesa, gl'inumani e crudelissimi persecutori della religione cristiana non immaginarono mai un mezzo tanto ovvio a distruggere sino all'ultimo il nome di cristiano, quanto il porne la professione fra gl'impedimenti dirimenti.

» Qual rimedio avrebbero mai potuto adottare i cristiani contro un simile decreto, essi cui per principio e per base di religione non fu mai lecito in qualunque modo ribellarsi all'autorità secola? O sceglievano di rinunciare al matrimonio, e colla loro vita svaniva in terra la religione di Cristo: o si contentavano del solo vincolo di coscienza, e la loro progenie ridotta all'ultima abbiezione, in mancanza d'insegnamento religioso e morale, abbrutita e calpestata, sarebbesi immancabilmente estinta.

» Simile genere di tirannia che dissacra il contratto di matrimonio ed incatena l'insegnamento, non germogliò che accanto all'albero delle moderne libertà. »

Traspare dall'assieme degli enunciati concetti il voto di distruzione dell'ordine monarchico costituzionale; e viene in pari tempo eccitato lo sprezzo contro le leggi.

Havvi poi inoltre un'offesa verso la persona del Re nelle espressioni:

» Il governo fece solennemente promettere dal Re, che questo progetto.....

» Il passo a recedere persino dal dogma è inserito col dicorso dell Corona. »

Questi cenni premessi, e ritenuto che delle relevate infrazioni deve rispondere, a termini di legge, il conte Ignazio Costa Della Torre, il cui nome, come autore dell'opera, sta scritto in fronte allo stampato;

Ritenuto che la cognizione di ciascuno dei suaccennati reati, siccome rispettivamente previsti dagli art. 19, 22 e 24 della detta legge sulla stampa, appartiene esclusivamente al magistrato d'appello coll'aggiunta dei giudici del fatto in senso dell'art. 54 della stessa legge;

Veduto il disposto dall'art. 62, che fa facoltà al pubblico ministero di far citare direttamente l'imputato avanti il magistrato;

Veduta la relazione dell'usciere Chiarle, in data del 14 corrente mese, da cui risulta della prescritta notificazione all'imputato del verbale di sequestro, stato ordinato ed eseguito, degli esemplari dell'opera incriminata;

Veduto infine il disposto dagli art. 4, 19, 22, 24, 54 e 62 della precitata legge 26 marzo 1848,

L'uffizio dell'avvocato fiscale generale richiede il signor presidente di voler rilasciare contro il sig. conte Ignazio Costa della Torre, consigliere di cassazione, commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro, mandato di comparizione avanti questo magistrato d'appello a quell'udienza che gli piacerà di fissare, per essere giudicato sulle anzidette imputazioni:

Di aver cioè, coll'opera intitolata: *Della giurisdizione della Chiesa Cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici*, e specialmente coi concetti sutenorizzati, fatta offesa alla sacra persona del Re, manifestato voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, e violato il rispetto dovuto alle leggi dello Stato.

Torino, 20 *luglio* 1852
TROMBETTA

Presidente: Dalla lettura testè fatta risulta che l'imputazione fatta dal pubblico ministero comprende tre punti, vale a dire: offesa contro la sacra persona del Re, voto manifestato per la distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, violazione del rispetto dovuto alle leggi dello Stato.

Invito il segretario a leggere gli atti che ebbero luogo di sequestro dell'opuscolo, di cui si tratta; poscia, se l'imputato desidera di parlare intorno ai diversi capi d'imputazione, potrà farlo.

Il segretario dà lettura dell'atto di sequestro, non che delle due ordinanze.

Uffizio dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'appello in Torino.

Istanza dell'avvocato fiscale perchè si proceda al sequestro.

Torino, 13 luglio 1852.

Nell'opera recentemente pubblicatasi dal signor conte Ignazio Costa Della Torre consigliere di cassazione, ivi acchiusa, sotto il titolo *Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto del matrimonio negli Stati cattolici*, venne in più luoghi eccitato l'odio ed il disprezzo contro la legge 9 aprile 1850 che abolì il foro ecclesiastico.

Comprendendo essa il reato previsto dall'art. 20 della legge 26 marzo 1848, è il caso del relativo criminale procedimento.

Ad un tale oggetto il sottoscritto si rivolge al sig. avvocato fiscale di Torino, acciò faccia procedere all'indilato di lei sequestro con trasmettergli poscia il relativo verbale, facendogli fin d'ora presente esser sua intenzione di valersi della citazione diretta a termini dell'art. 62 della legge 26 marzo 1848.

Per l'avvocato fiscale generale
RAVICCHIO.

Verbale di trasferta nella tipografia Reviglio.

L'anno mille ottocento cinquantadue, addì tredici luglio, alle ore quattro pomeridiane, in Torino, nella tipografia Reviglio, in via Bellezia, porta numero venti, piano terreno, avanti noi, avvocato Giuseppe Balbino, giudice di prima cognizione, applicato all'uffizio d'istruzione criminale, assistito dal sostituito segretario Gioanni Moccafighe, con intervento dell'usciere di questo tribunale di prima cognizione, Gioanni Maria Chiarle;

Sia noto che in seguito a decreto nostro d'oggi relativo a conclusioni fiscali pure d'oggi, si è l'uffizio in persona di chi sovra, ed in eseguimento delle stesse conclusioni, trasferto nella tipografia Reviglio, ove giunto, si è avuta la presenza di un individuo qualificatosi per Reviglio Giuseppe, esercente la presente tipografia, al quale notificato il motivo di questa trasferta, si è invitato a presentare e rimettere all'uffizio procedente tutte le copie del libro intitolato: *Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici - Cenni razionali e storici del conte Ignazio Costa Della Torre* - stampatosi nella sua tipografia; al che il medesimo rispose di avere già rimesso fin dall'otto corrente mese per ordine dell'autore, non sa se al legatore od a qualche suo domestico, le copie da esso stampate in numero di cinquecento, e non ritenerne più veruna nella tipografia; ed invitatolo a presentare la composizione di detta opera, si concedono testimoniali, avere presentate varie pagine di essa che si stanno disfacendo;

E datosi quindi ordine all'usciere Chiarle di perquisire la presente tipografia, e riconoscere se in essa vi sia ancora qualche copia della suddetta opera, riferisce che dopo verificazione fatta nelle camere inservienti a questa tipografia, non ne rinvenne copia alcuna.

Del che tutto si è fatto risultare col presente verbale, al quale, previa lettura datasene a chiara ed intelligibile voce al suddetto signor Reviglio, si è il medesimo coll'ufficio sottoscritto.

REVIGLIO GIUSEPPE tipografo — BALBINO — G. M. CHIARLE -- G. MOCCAFIGHE.

Successivamente ravvisandosi indispensabile di ricercare se presso il signor commendatore conte Della Torre trovinsi gli esemplari dalla tipografia Reviglio per suo ordine ritirati, si è l'uffizio trasferto al domicilio di esso signor conte, ed ammesso alla di lui presenza, se gli è notificato che ad istanza del pubblico ministero dovendosi procedere al sequestro della sua opera intitolata: *Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto del matrimonio*, ed invitato a consegnare all'uffizio procedente gli esemplari stessi che fossero da lui ritenuti, si concedono testimoniali, avere lo stesso presentato numero settanta quattro esemplari della stessa opera, come tutti quelli da lui ritenuti, senza che sappia a chi abbia i signor tipografo Reviglio rimesso gli altri esemplari da esso stampati, in totale ascendenti al numero di cinquecento copie.

Ciò stante, vennero detti 74 esemplari posti sotto sequestro e ritirati dall'ufficio.

Dando lettura di questo atto a chiara ed intelligibile voce al sullodato sig. commendatore Della Torre, si è il medesimo coll'uffizio sottoscritto.

IGNAZIO COSTA DELLA TORRE -- BALBINO -- G. M. CHIARLE -- G. MOCCAFIGHE.

Il primo presidente del magistrato d'appello in Torino

Visto il § 6, tit. 34, lib. 3 delle regie costituzioni;

Visto il regio decreto 13 ottobre 1851;

Considerate alcune speciali ragioni di convenienza personale che deggiono tenersi presenti nel giudizio di reato di stampa che dee essere assegnato per l'udienza del 12 prossimo agosto,

Ha determinato quanto in appresso:

Il sig. presidente capo, conte D. Leonzio Massa Saluzzo, presidente della prima classe criminale è incaricato di presiedere alla classe di vacazione la quale dee proferire il suo giudizio nella causa predetta.

Torino, 26 luglio 1852.

Firm. MANNO.

Il primo presidente del magistrato d'appello

Visto il nostro decreto per la formazione delli turni delle correnti ferie per le classi civili e criminali;

Attesochè il sig. consigliere conte Ripa di Meana si sarebbe dovuto assentare, pendente il primo turno della classe criminale in cui trovasi compreso,

Abbiamo autorizzato ed autorizziamo il signor consigliere cav. Pensa a fare numero in detto primo turno, pendente l'assenza del detto conte Ripa, autorizzando parimente questo in linea di compenso a sedere nel secondo turno allorchè troverassi assente il signor cav. Pensa.

Torino, 1° agosto 1852.

Firm. MANNO P. P.

Presidente: Il sig. imputato intende di far osservazioni? Altrimenti do la parola all'avvocato fiscale.

Imputato: Siccome io sono rappresentato dalli signori avvocati, io rimetto ad essi la mia difesa, riservandomi il diritto di parlare l'ultimo.

In sostanza la mia difesa consiste in questo, che quando ho parlato del Re, non ne ho mai parlato che con rispetto; se v'ha qualche cosa da dire, si è che ho parlato del discorso della Corona: l'aver io detto *il ministero pose in bocca al Re* non è espressione che possa offendere il Re, poichè nello studiarmi di non intaccare il Re nella propria sua persona, non ho potuto far meglio di quanto ho fatto, salvo avessi detto ancor più chiaramente che il ministero ha dettato il suo discorso al Re, ed il Re lo ha pronunziato.

Ora nessuno ignora che nei governi costituzionali quando si parla del discorso del Re, non s'intacca mai la sua persona, non si va mai tanto alto, poichè la persona augusta del Re resta sempre intangibile, e quanto egli dice nel discorso della Corona, è tutto sotto la risponsabilità ministeriale.

Quanto poi alla seconda accusa, cioè, che io abbia fatto un voto per la distruzione del governo monarchico-costituzionale, io vi protesto altamente contro, perchè leggendo il mio opuscolo, tutti vedranno che in ogni sua parte ho sempre manifestato un gran rispetto, un desiderio positivo, che si mantenga, prosperi e si svolga felicemente, ciò che emerge principalmente in quella parte dove dice *tranquilliamo l'animo nostro, chè per buona sorte possiamo godere dello Statuto*, continuando ad avere la legge del matrimonio nello stato in cui l'abbiamo.

Io credo di aver detto ben chiaramente che rispetto ed amo lo Statuto quando dico che *per buona sorte* noi ne possiamo *godere*; si gode di una cosa che piace, non si gode di una cosa che si reputi cattiva.

L'ultimo appunto poi riguarda il disprezzo alle leggi: io ho parlato di una sola legge; contro questa io non ho detto niente che ne possa offendere il dovuto rispetto; io non ho eccitato nessuno a disubbedirla, anzi l'ho creduta sempre obbligatoria; ho citato solo dei fatti che sono veri, e che nessuno certamente può contestare.

L'unica frase che mi si potrebbe imputare sarebbe, quella di aver detto che si eleva un monumento di scempiaggine; ma io dico che il parlare di un monumento non è parlare di una legge; che quindi non vi ha offesa alla legge, ma al monumento. Del resto alcuni giornali lo hanno già qualificato per una ragazzata, ed io credo, che poca differenza ci sia tra un'espressione e l'altra; eppure questi giornali andranno tutti impuniti.

Ma, ripeto, io credo di dover lasciare la mia difesa agli avvocati di questa incaricati, e mi riserverò di parlare l'ultimo.

Presidente: Pregherei prima d'ogni cosa l'uditorio a mantenere quel rispetto, quella tranquillità, di cui fummo sempre onorati, dacchè felicemente godiamo della pubblica discussione. Il mio dovere chiamandomi all'onore di presiedere a questa discussione, io credo mio obbligo di rammentare i diversi articoli che vennero incriminati dal pubblico ministero.

L'imputato ci osservava in generale quali furono le sue intenzioni quando parlò del Re, quando parlò dello Statuto, quando parlò della legge, e specialmente della legge abolitiva del foro.

Queste sue generali dichiarazioni potranno stabilire quali furono le intenzioni dell' imputato; e spetterà ai giudici del fatto il dichiarare se lo scritto corrisponda alle intenzioni.

Intanto riandando specialmente gli articoli di cui si diede lettura dal segretario, siccome particolarmente incriminati dal pubblico ministero, io seguirò lo stesso ordine, e incomincierò da tutto quanto può riguardare l'offesa al Re.

Pregherò pertanto l' imputato di osservare come nella pagina prima si dica che il discorso fu posto in bocca al Re. Io inviterei quindi a spiegare quest'idea, vale a dire, se, secondo le sue espressioni, non sembrasse che il Re fosse così macchinalmente obbligato a pronunciare colla sua bocca ciò che dal ministero gli viene messo fra le labbra.

Secondariamente lo pregherei di indicare quali sarebbero le sue intenzioni intorno a quell' idea, che potrebbe nascere in taluno leggendo queste espressioni.

Imputato: Io nello scrivere queste parole: » Il quattro » del mese di marzo, ecc. mettendo in bocca al Re il *discorso » del Trono*, esordiva con parole, ecc., » ho sempre visto in tutti i giornali francesi, inglesi, ed in tutti i paesi costituzionali, che il Re non è risponsabile del discorso della corona; ho visto le molte volte, che le Camere non hanno accettato il discorso del Re, e con questo il Re non si è creduto offeso.

La frase poi *mettere in bocca* vuol dire che il ministero compone il discorso della corona, il Re lo pronunzia; sicuramente che il Re non ha l' autorità di rifiutarlo; ma questo è sempre separato dalla sua responsabilità; e quando si parla del discorso della corona mai e poi mai non si intacca la persona del Re.

Io non ho qui presenti alla memoria gli esempi della Francia e dell' Inghilterra, ma spero che i miei signori patrocinanti se ne faranno carico, e mostreranno che non si offende mai il Re quando si parla del discorso della corona. E noi vediamo tutte le volte che si apre il Parlamento, il presidente dei ministri porgere al Re il discorso che egli pronunzia; di maniera che, sempre quando si parla del discorso della corona, non si parla mai del Re. Il Re è sempre inangibile, ed io l' ho creduto intangibile dicendo che il ministero ha messo in bocca al Re quelle parole.

Presidente: Il pubblico ministero si era pure soffermato sulle parole che stanno nella pag. 8ª alla linea 6, dove è detto: » e l'aver, questi sommi interessi, fatto dal Re raccomandare » alla coscienza ed alla tutela del Parlamento ecc. » Anche in queste parole sembra al pubblico ministero di ravvisare un non so che di meccanismo poco conveniente al Re, quasichè dovesse raccomandare o non raccomandare, parlare o non parlare, secondochè gli viene così ingiunto dal ministero.

Imputato: La raccomandazione è nelle stesse parole del Re, cioè nel discorso stesso della Corona. Ma del resto, io pregherei il signor presidente a voler andar oltre, mentre mi rimetto alle difese che faranno i miei avvocati, altrimenti non ci sarebbe che una perdita di tempo.

Presidente: Sicuramente io non voglio stancare l'imputato, perchè molte sono le osservazioni fatte dal pubblico ministero.

Per non riandare dunque troppo minutamente le questioni che possono nascere dalla lettura di tutti gli articoli che furono soggetti all'incriminazione del pubblico ministero, mi limiterò a rammentare all'imputato queste tre incriminazioni: di offesa alla persona del Re; di voto per la distruzione del regime monarchico-costituzionale; e di offesa al rispetto alle leggi.

Allora, se l'imputato non ha più niente ad osservare, passeremo alla discussione della causa, e darò la parola al pubblico ministero.

Imputato: Io non ho più niente a dire.

Presidente: Stante gli schiarimenti dati, non occorrendo che il presidente richiegga ulteriori risposte dall' imputato, darò la parola al pubblico ministero.

Trombetta, avvocato fiscale (Movimento d'attenzione):

Eccellenze, onorevoli Signori,

Non è turbamento quella emozione che mi sorprende nell'atto in cui sorgo a fare le parti del mio ministero, e che indarno vorrei dissimulare; non è turbamento, no; non è neppure titubanza quel tremito da cui parmi incatenata la mia parola, mentre cerco di scioglierla liberamente fra l'imponente silenzio che mi circonda. Il pubblico ministero *(con forza)* non si turba, non vacilla in faccia alla legge: è un sentimento di ben altra natura, e che ha profonde radici: è un sentimento di rispetto che sa trovare l' anima dell' uomo sotto la veste fiscale.

A me che, or sono pochi anni, segnava i primi passi della carriera giudiziale, e che in quel difficile tirocinio, qual semplice soldato sotto la bandiera di Temi, educai la mente a singolare ossequio per coloro che mi erano preposti a duci nei supremi seggi della magistratura; a me, povero d'ingegno e di dottrina, si appartiene oggi l'officio di sostenere solennemente un'accusa contro un membro di quel sapientissimo consesso.

Tanto giustificherà, confido, la mia commozione, commozione che ha troppa eloquenza perchè io debba cercare altro esordio al mio discorso. Aggiungerò soltanto che nell' atto istesso in cui mi colpisce sensibilmente il penoso contrasto di un imputato colla sedia curule; nell'atto istesso in cui tutta conosco la difficoltà, l'amarezza della mia posizione, non sono meno penetrato dei doveri che mi vengono imposti dalla società che rappresento. Nessuno meglio dell' imputato è in grado di conoscere l'importanza di questi doveri, e se egli volesse dimenticare la sua condizione di giudicabile per conservare mentalmente quella di giudice, oh! non potrebbe a meno di biasimarmi, ne son sicuro, qualora, nel sostenere l'assunto fiscale, io venissi a mancare della occorrente energia, qualora io posponessi gli interessi sociali a particolari riguardi, qualora, in una parola, io obbliassi anche un momento, che *tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali innanzi alla legge.*

Si è adunque sotto l' egida di questo principio, altamente proclamato dallo Statuto, e colla coscienza di fare il mio dovere, che io adempirò fedelmente alla mia missione, per quanto ella sia penosa: la mia persona ora totalmente scompare.

Nulla di più sacrosanto in un libero governo che la libertà delle opinioni, nulla di più vantaggioso al paese. La libertà delle opinioni produce naturalmente la libertà della discussione.

La discussione è madre feconda di verità; sgombrano quindi i pregiudizii, le superstizioni, le menzogne, gli errori, e si squarcia per tal modo il fatal velo dell' ignoranza, che è stata sempre la massima calamità delle nazioni.

Quest'utilità della libera discussione si fa viemaggiormente sentire ogniqualvolta si tratti di introdurre nella legislazione di un paese qualche essenziale riforma, ancorchè essenzialmente richiesta dall' indole dei tempi, dalle condizioni politiche di uno Stato. Si è allora che le suscettibilità, le gare, i timori, le ambizioni, i privati interessi e la cieca venerazione di una parte del popolo per tutto ciò che è antiquato, richiedono più che mai il sincero concorso della discussione; avvegnachè si è in questo modo soltanto che si potrà formare e maturare il giudizio delle popolazioni sull'utilità delle proposte riforme.

Lungi pertanto l'idea, che si voglia frapporre il benchè menômo ostacolo alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà della parola, uno dei più preziosi attributi del regime costituzionale.

Il vasto orizzonte che ha innanzi a sè la stampa, è troppo propizio alla fertilità degli ingegni ed al progresso dei lumi, perchè si cerchi d' impicciolirne i confini con inopportuni procedimenti.

Ma, o signori, la libertà della discussione non vuol essere confusa colla libertà dell'insulto, imperocchè se quella istruisce ed illumina, questo sconvolge e corrompe; se quella fruttifica e feconda, questo strozza ed avvelena: e quando l'indole dell'insulto è tale da minacciare l'esistenza politica e sociale dello Stato, oh! allora l'intervento della legge non è più un dovere solamente, è un'imperiosa necessità.

Prima forza dei governi è la fiducia dei popoli; primo bisogno dei popoli è la fiducia nei governi. I popoli nel reggimento costituzionale debbono principalmente confidare nella lealtà, nella fermezza e nella sapienza del Re, come capo supremo dello Stato; debbono confidare nella probità del governo, il quale non sia per usurpare e malversare i loro interessi ed i loro diritti; debbono confidare nella bontà e nella moralità delle leggi che li governano; debbono finalmente confidare, o signori, nei magistrati che sono destinati a custodirle gelosamente. Togliete loro questa fiducia, e la gran macchina sociale minaccierà rovina.

Tale è appunto l'accusa che il pubblico ministero appone al conte commendatore Ignazio Costa Della Torre. L'opera da lui pubblicata, sotto l'apparenza di una semplice discussione, racchiude un'offesa alla sacra persona del Re, racchiude un voto di distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, infrange il rispetto dovuto alle leggi, compromette finalmente il decoro della magistratura. Sì, compromette la magistratura; non ritiro l'espressione, per quanto mi costi il proferirla; e sebbene questo appunto non trovi nella legge una corrispondente sanzione, perchè la legge non punisce le sconvenienze, ella è però tale una circostanza, della quale il ministero pubblico deve fare il massimo conto; giacchè nessuno non vede che se havvi causa nella cerchia dei processi di stampa, in cui non si possa assolutamente separare lo scrittore dallo scritto nell'apprezzarne il valore, quella è certamente di che si tratta.

Si possono infatti non curare le insidie, gli attacchi portati contro il governo ed anche contro le istituzioni da scritti anonimi, da scritti pseudonimi, ed anche da alcuni fra gli stessi giornali, perocchè il pubblico reso sgraziatamente abituato alle intemperanze di una parte della stampa periodica, alle polemiche, alle ardenti lotte dei partiti, si è avvezzo, capitandogli nelle mani taluno di quegli scritti, a bilanciare nel suo criterio ciò che havvi di buono e di cattivo, di giusto e d' ingiusto, di vero o di esagerato, a distinguere la moralità dall' ipocrisia, la religione dalla superstizione, il patriotismo dall' egoismo, il privato dal pubblico interesse, quindi difficilmente avviene che riceva un' impressione nociva da quelle scritture. Ma quando un' opera che ferisce lo Statuto nelle più vitali sue parti, porta in fronte un nome autorevole, un nome che induce rispetto, un nome, come nella fattispecie, di un consigliere della suprema magistratura, oh! allora chi mi vorrà ragionevolmente contestare che tutti singoli i concetti non acquistino molto maggior peso, molto maggior valore, e non apportino in conseguenza molto maggior danno al paese. Qui non è altrimenti l' anonimo, il pseudonimo, o l' impetuoso giornalista che difenda accanitamente la sua bandiera senza misurare i colpi; è bensì l'uomo pubblico, il dignitario, il giureconsulto, il grave magistrato, che da quel seggio istesso a cui fu dal Re e dal suo governo chiamato per custodire il sacrosanto deposito delle leggi, oltraggia il Re, il governo e le leggi, e ne suggella l' insulto col proprio nome e carattere di consigliere supremo *(Movimento di approvazione nell' uditorio)*. Voi vedete dunque, signori, se sia possibile separare l' autore dallo scritto. Voi vedete se ciò sia possibile, quando la maggior gravità dell' offesa nasce appunto dal valore che attribuisce allo scritto medesimo la penna dello scrittore.

E ciò è tanto vero, che alloraquando nello scorso anno giuridico, cioè dal mese di dicembre 1850 al 14 marzo 1851 (così ho rilevato dai registri) venne presentata all' ufficio fiscale in quattro distinte puntate un' operetta intitolata: *Osservazioni analitiche sui discorsi pronunciati nel Senato del Regno in favore della legge del* 9 *aprile* 1850, il pubblico ministero non credette a proposito d' instituire un processo, non ostante che vi trovasse materia a dovizia; e ciò perchè? Perchè non gli parve, fosse il caso di darvi importanza; perchè, trattandosi di uno scritto anonimo, confidava dovesse correre la sorte di tutti quegli scritti improntati dello spirito di parte, i quali, non avendo nome in fronte, sono per lo più innocui, poichè o non sono letti, o letti, sono sprezzati: ma io allora egli non poteva prevedere che dovesse venire il giorno in cui l' autore di quell' opera venisse a discoprirsi pubblicamente, e ne richiamasse anzi il contenuto con atto apposito, come trovo alla pagina 61 dell' opera incriminata.

Tanto ho creduto opportuno di osservare, nullamente per aggravare la condizione dell' imputato, giacchè riguardo a quello stampato il pubblico ministero non ha più azione; ma bensì unicamente per spiegare il motivo dell' acquiescenza fiscale alla diffusione d' un'opera, la quale viene ora, per così dire, a rivivere di una nuova vita in dipendenza dell'atto di pubblico riconoscimento fattone dall' imputato nel libro attualmente incriminato.

Questo libro, o signori, che ha per titolo, come avete sentito: *Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici*, fu pubblicato verso la metà dello scorso mese di luglio, allora appunto che veniva da uno dei tre poteri dello Stato sanzionato il progetto di legge sul contratto civile di matrimonio. In allora, nessuno lo può ignorare, una parte della stampa periodica dimenticando ogni legge di moderazione, la quale non è mai tanto necessaria come in simili circostanze, sorse a combattere disperatamente, ed a spada tratta il progetto; e cercando di approfittare del sentimento eminentemente religioso delle popolazioni per porlo in assoluto conflitto col sentimento politico, gridò al scisma, all'eresia, al protestantismo, minacciò la rovina delle famiglie, l'immoralità delle donne, l'abbandono delle mogli, l'incertezza dello stato dei figli, fece appello alle coscienze, propose sottoscrizioni, associazioni, petizioni, voti alla Madonna *(Si ride)*, raccomandò infine la resistenza a qualunque costo.

Questi scandalosi eccessi provocarono naturalmente e giustamente lo sdegno della stampa liberale; s' impegnò in conseguenza una lotta, frammezzo alla quale la religione rimase avvolta nel divino suo manto per cedere il posto alla guerra politica.

Discese allora nell'infuocato arringo il conte Ignazio Costa Della Torre, pubblicando il libro di cui è discorso.

Lo spontaneo intervento del severo magistrato in una lotta che inquietava, che turbava la tranquillità del paese avrebbe dovuto rassicurare il governo che qualunque fosse stata per essere la sua opinione al riguardo, lungi dall' aumentare gli scandali, avrebbe anzi dato esempio di moderazione, conducendo la discussione sulla sua vera strada, che quella è della dignità, della calma, della spassionatezza, l' unica che possa condurre al rinvenimento del vero: questo solo era in diritto di ripromettersi il governo, giacchè, grazie a Dio, non sono più questi i tempi in cui possa riuscire gradito un incenso abbruciato sull' altare dell' adulazione. E veramente stando all' intitolazione del libro, pare che non altro essere debba, se non che un' opera meramente dottrinale; l' autore in ogni caso aveva ampio campo a sostenere e sviluppare le sue tesi, quali esse siano, senza passare in altro terreno, in un terreno libero bensì egualmente a tutti gli scrittori, ma dove si esigono particolari riguardi, particolari cautele, perchè vi si trova quanto ha di più prezioso il paese, voglio dire il suo Re e le sue libere instituzioni. A che cosa infatti si riduce la sostanza della discussione?

A voler provare che la Chiesa ha la suprema autorità, la pienezza della giurisdizione sul matrimonio fra fedeli: che essa sola può dar forma ed effetto al contratto, mercè il sacramento: che essendo il contratto inseparabile dal sacramento, essa sola può esserne legislatrice: che deve in conseguenza avere la facoltà di stabilir canoni, constituire impedimenti dirimenti ed accordare dispense: che bensì la Chiesa non contrasta, nè ebbe mai a contrastare alla potestà civile il diritto di stabilire impedimenti a sua volta, ma che questo diritto vuole essere necessariamente esercitato d' accordo con lei; mentre in caso diverso, laddove anche la legge civile si acconciasse in perfetta consonanza colle leggi ecclesiastiche, questa sarebbe sempre un' intrusione del laico nel santuario a fianco del sacerdote.

Questa, se non erro, è l'essenza della questione teologica di cui tratta l'opera incriminata, la quale è divisa in 22 capi, questione che non entra nelle mie attribuzioni di toccare, credendomi solo autorizzato a notare fin d'ora che essa già verrebbe a ledere il rispetto dovuto ad una legge sancita, quale si è quella del 9 aprile 1850, dove all'art. 7 si stabilisce che il *governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.*

(Continua)

G. Rombaldo *Gerente*. Tipografia Arnaldi

Supplemento al N. 222 dell'OPINIONE

Numero 2.

MAGISTRATO D'APPELLO IN TORINO

Segue il discorso dell'Avvocato Fiscale Generale

Ma non è qui che intendo di soffermare le investigazioni fiscali: ciò ho solamente accennato per dimotsrare che i punti tolti a discutere, non potevano trascinare lo strittore sul terreno in cui viene a collocarsi fin dalle prime pagine della sua opera, locchè dimostra che vi venne deliberatamente; ed a quale scopo? . . . Questo verrà a farsi palese dall'esame a cui m'accingo.

La prima delle accuse mosse dal ministero pubblico al conte Costa della Torre, è d'offesa alla persona sacra del Re, reato questo specialmente previsto dall'articolo 19 della legge sulla stampa:

» Art. 19 Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. » 1. si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra persona del » Re o reale famiglia, o principi del sangue, sarà punito ecc.

È necessario, o signori, e voi me lo concederete, che io premetta un rapido cenno sul carattere di questo reato.

Le offese contro la persona del Re hanno la massima importanza politica nei liberi governi; e ne è più che semplice la cagione.

Il principe, come capo supremo del reggimento costituzionale, trovasi per così stretti rapporti vincolato ai suoi popoli, si trova talmente unificato colla nazione, che l' offesa diretta contro la sua persona, colpisce l' intiero corpo sociale; non è tanto il monarca per conseguenza che si risenta dell' offesa, ma sibbene la società la quale, scemandosi il rispetto verso il suo capo vede gravemente minacciata la sua esistenza. Or bene, da questa assoluta necessità sociale di essere sommamente gelosi della dignità del principe ovvia ne deriva la conseguenza, che a costituire l'offesa contro la sua persona concorrono ben altri elementi che non quelli che costituiscono l' ingiuria nel senso che le viene generalmente attribuito dal diritto penale, potendo cioè succedere che una proposizione, un frizzo, una parola, che diretta ad un privato, non vestirebbe un' indole propriamente ingiuriosa, diretta al trono, costituisca un' offesa, ed un'offesa di grave momento: » L'offense » au Roi est une infration toute particulière, ses caractères » différent essentiellement de ceux de l'injure, de la diffama» tion et de l'outrage. » (Chassan).

Posto per indubitato quest'essenziale principio, il quale è inerente alla natura del regime costituzionale che vuole la persona del Re sacra ed inviolabile, ognun vede che una semplice irriverenza, una maligna allusione, ancorchè ingegnosamente coperta, un' espressione che induca a sfiducia o disistima, qualunque concetto, in una parola, che possa ferire la sua dignità o scemare nel pubblico il rispetto che gli deve essere devoluto in grado eminente, rientra nella sanzione penale, non dovendo assolutamente essere facoltativo ad alcuno d' introdurre la persona del principe nelle sue discussioni senza circondarla di quella maestà o di quel decoro quanto meno che si conviene al capo supremo dello Stato.

A ciò si aggiunge una considerazione che non può appartenere all'opinione dei pubblicisti, ma che è tutta propria a noi, ed è che essendo la nazione tradizionalmente ed eminentemente monarchica, affezionata in particolar modo all' augusto Regnante, si risente molto più facilmente di simili offese, quali ritiene anzi come fatte a se stessa.

Esaminiamo ora l'opuscolo incriminato. Le prime parole sono:

» Il 4 del mese di marzo di quest'anno 1852, all'aprirsi so» lennemente di una nuova sessione del Parlamento nazio» nale, il Ministero (notino, signori), il Ministero mettendo in » bocca al Re il discorso del trono, esordiva con parole di » lode ai nostri legislatori pei vantaggi recati allo Stato dalle » prolungate loro fatiche. »

Quindi a pagina 8:

» Vero è, che il riconoscersi e pubblicamente confessarsi » l'annunziata nuova legge essenzialmente connessa cogl'inte» ressi religiosi e morali, e l'aver questi sommi interessi fatto » dal Re raccomandare alla coscienza ed alla tutela del Par» lamento, potrebbero forse rendere vane le apprensioni e » vani i timori dei veri e sinceri cattolici, soprattutto la rac» comandazione partendo dalla bocca d' un Re cattolico, ed » ed essendo fatta a Parlamento di paese eminentemente » cattolico, ecc. »

Quindi a pagina 10:

» Ad ogni modo, ove il doppio senso dell' espressione non » basti, potrà essere sufficiente che a trattative con Roma » siasi accennato, perchè se ne sia adombrato chi le mede» sime avversa, se pure il cenno che se ne è fatto, non è solo » una concertata e vana lusinga data a chi questo cenno di » trattative doveva fare. »

Finalmente a pagina 141:

» Ed al 4 marzo 1852 il Governo fece solennemente pro» mettere dal Re che questo progetto sarebbe incessante» mente presentato al Parlamento. »

Dov'è, o signori, la maestà del capo supremo dello Stato » negli enunciati concetti? » Il Governo mette in bocca al » Re il discorso della corona, il Governo ha fatto raccoman» dare dal Re, il Governo ha fatto solennemente promettere » dal Re; » ma adunque Vittorio Emanuele, il quale inaugurava la sessione del Parlamento, e che coll' accento della lealtà si compiaceva di parlare della piena fiducia fra popoli e principe, e della ferma sua volontà di durare nella intrapresa via, non avrà fatto che macchinalmente ripetere ciò che piacque al Ministero di *fargli dire*, di *fargli raccomandare*, di *fargli promettere?*

Giudicate voi, o signori, se non sia questa un' offesa, la massima delle irriverenze alla sacra sua persona? Ma il pubblico ministero ha udite le discolpe del conte Costa a tale riguardo: per esse viene appuntato d' insipienza intorno ai principii più elementari del diritto costituzionale. Si dice, cioè, che avendo simili discorsi un carattere essenzialmente politico, ed una portata, una significazione negli affari sì interni che esteri dello Stato, si ha l' incontestabile diritto di considerarli come opera del ministero; il perchè, essendone permessa la discussione, non solo non siasi portata offesa alla persona del principe cogli incriminati concetti, ma siasi per contro rispettata la sua inviolabilità.

Signori, l'obbiezione è tutt'altro che giustificativa; la responsabilità ministeriale non vuol essere confusa colle speciali supreme attribuzioni affidate al Re dallo STATUTO.

Sia pure che in virtù d'una finzione costituzionale possa il discorso del trono considerarsi come compilazione dei ministri, ancorchè dai medesimi non contrassegnato, chi può tuttavia dubitare che non sia una spontanea emanazione della volontà del Re che lo pronuncia? Chi può dubitare che, se quel discorso non venisse adottato e fatto proprio dal Re, non diverrebbe mai discorso della Corona, ma bensì in presenza di quel dissenso sarebbero invece licenziati i ministri ?

Il voler escludere il Re nel discorso del trono per poter bassamente censurare i ministri è violare ogni principio costituzionale, è un fare scomparire la persona del Re dal governo per farsi impunemente strada a dire che secondo lo STATUTO non si ha di Re che un'apparenza, un nome *(Sensazione)*.

E che questo sia lo scopo, lo vedremo a suo tempo.

Il voler escludere il Re nel discorso della Corona è un avvilire nel modo il più abbietto la sacra real persona, a cui si vuole negare persino l'intelligenza per giungere a negare la forma monarchico-costituzionale, che ci regge; dalla quale con giro di parole si toglie la monarchia per far crollare la costituzione, come mi riservo di dimostrare.

Signori! Nei governi costituzionali havvi una tela che la legge non permette di sollevar mai. Dietro quella tela havvi un consiglio; là siede il Re, ma non come un essere destinato soltanto ad occupare il trono, e ad accordare la sua volontà con quella de'suoi consiglieri, ma come una suprema intelligenza che mette nella bilancia dei grandi affari dello Stato il peso della sua sapienza e della sua fermezza; che sopravveglia alla felicità de'suoi popoli; che sceglie i ministri, che li congeda, quando le loro opinioni non si accordano colle sue, che discioglie la Camera elettiva, quando crede di doverla disciogliere, che ricusa la sua sanzione ad una legge, quando crede di doverla ricusare, senza altro consiglio che la sua volontà, senza altro giudice che la sua coscienza; che è l' arbitro della pace e della guerra; che, in una parola, è il vigile, attivo, sapiente capo supremo dello Stato: questi è il re costituzionale, o signori, intendete bene la forza della parola, è il re costituzionale, perchè si è Lui che si vuole oltraggiare, quando per contro al Re costituzionale deve prestarsi una singolare riverenza. Al Re costituzionale non basta il rispetto di istinto, il rispetto generato dalle fulgenti gemme del trono, ma si conviene quel rispetto che ispirano una stima eminente, una illimitata fiducia, una sincera riconoscenza, la persuasione infine che colla sua lealtà, colla sua fermezza, colla sua sapienza egli sappia guidare, come supremo pilota, la gran nave dello Stato allontanandola dagli scogli.

Se però Vittorio Emanuele II. il cui braccio sostiene con eguale fermezza la spada e il vessillo costituzionale, viene in principio dell'opera rappresentato come un uomo che ciecamente si adatti alle determinazioni del ministero in atto di tanto momento, trovasi però posto, per così dire, in azione al capo III, pag. 19, dove riceve un'offesa non meno grave.

Ivi: » Che dunque il Re di Sardegna non consenta al Papa, » come Re di Roma, più ch'egli non consentirebbe all'Au» stria, alla Francia ed a qualunque altra potenza temporale, » egli è nella pienezza del suo diritto, o meglio anzi, nel suo » dovere; nè è mai venuto in mente ad un teologo di so» stenere e d' insegnare il contrario.

» Ma quello che sostengono e insegnano i teologi tutti, si » è, che in quanto concerne affari di religione e di rapporti » colla Chiesa per materie spirituali, i sovrani e gli Stati » cattolici sono tutti sudditi del successore di S. Pietro, del » vicario di G. C., e vincolati da tutti i doveri che ne de» rivano.

» Quando un sovrano od uno Stato si dichiara in reli» gione ed in morale cattolico, non può senza contraddizione, » nè senza decadere da sì nobile e santo vanto, disconoscere » e rigettare le dottrine tutte della santa Chiesa cattolica.

» Chi infatti non vi si sottomette, già non è più cattolico, » poichè col suo rifiuto a questa sommissione, all' infallibilità » della Chiesa cattolica nelle materie spirituali, egli sosti» tuisce la propria ragione, ciò che lo costituisce settario, e » così egli trasforma il cattolicismo in razionalismo, se però » meglio non gli si addice il detto di Sant' Ignazio martire: » *Qui igitur his inobediens fuerit, atheus et impius omnino* » *est, et Christum improbans ac ejus ordinationem imminuens* » (In epist. ad Trall.) »

L'offesa al Re in questa proposizione è grave, ancorchè insidiosamente lanciata sotto la creduta salvaguardia della promiscuità dei vocaboli *Re, Stati cattolici* e *sovrani*. Fatto è che il senso ovvio, logico, naturale, grammaticale della parola conduce necessariamente ad applicare al Re l'epiteto di settario, e quello di ateo ed empio, epiteti che l'autore trovò il modo di esprimere senza proferire egli stesso, ricorrendo ad un detto di Sant'Ignazio; e come se il complessivo significato del concetto non fosse ancora abbastanza chiaro ed esplicito per compromettere la dignità del Re, avvegnachè a quel punto già l'autore aveva acremente riprovata la legge abolitiva del foro ecclesiastico proposta dal ministero, introdusse nella sua locuzione il Re istesso, per modo che tutte le conseguenze che egli deriva dall'essersi, come pretende, disconosciute le dottrine della Chiesa cattolica, lo colpiscono direttamente, necessariamente.

Qui non fa d'uopo nè di logica, nè di raziocinio per rendere palese l'oltraggio. Riducesi la sua proposizione a dimostrare che un sovrano od uno Stato cattolico può bensì non consentire al Papa come Re di Roma, ma in quanto concerne affari di religione, ed i rapporti colla Chiesa per materie spirituali, gli Stati cattolici sono tutti sudditi del successore di San Pietro.

Come vedete, o signori, lo sviluppo di questa proposizione poteva percorrere la via generale della discussione senza che vi fosse alcuna necessità, e nè tampoco opportunità di nominarvi il Re: in quel caso gli epiteti di *settario*, *empio* ed *ateo* colpivano in generale tutti quegli Stati che non credettero e non credono tuttavia di dover accettare tutti indistintamente i canoni e i decreti della Chiesa cattolica apostolica e romana; e per tal guisa lo Stato Sardo divideva l'oltraggio con molti altri Stati eminentemente cattolici, nè la mente del lettore forse s'innalzava al Re. Ma di tanto non fu pago l'autore. Egli propose la sua tesi in modo, che l'idea del Re ne dominasse i singoli concetti, e ne fosse talmente unificata, da vedere precisamente i fulmini del Vaticano a colpire la sua persona; e ciò con un artificio che *rivela* abbastanza lo scopo di sottrarsi alla legge.

Egli adunque dopo di aver premesso che i governi, qualunque sia la loro forma politica, hanno il diritto, anzi l'obbligo di tenersi indipendenti da giurisdizioni straniere, scende a trattare l'anzidetta sua proposizione che è dominante nell' opera. Ma a vece di proseguire la strada per cui si era avviato in principio del capitolo, e trattare in generale della pretesa assoluta dipendenza degli Stati cattolici dalla corte di Roma nelle cose spirituali, locchè si rendeva quanto logico, altrettanto naturale, introduce nominativamente il Re con queste parole:

» Che dunque il re di Sardegna non consenta al papa » come re di Roma, più ch' egli non consentirebbe all'Au» stria, alla Francia ed a qualunque altra potenza temporale, » egli è nella pienezza del suo diritto, o meglio anzi, nel suo » dovere.....

» Ma quello che sostengono ed insegnano i teologi tutti si » è, che in quanto concerne affari di religione ed i rapporti » colla Chiesa per materie spirituali, i sovrani e gli Stati » cattolici *sono tutti sudditi del successore di S. Pietro.*

E poi soggiunge: » *quando un sovrano od uno Stato si* » *dichiara in religione ed in morale cattolico non può senza* » ecc. » E qui succede la pretesa *decadenza dal nobil vanto di cattolico*, il titolo di *settario*, che trasforma il cattolicismo in razionalismo e l'*ateo* e l'*empio* del detto di S. Ignazio.

Signori: avete veduto il tranello?

Che dunque il Re di Sardegna non consenta al papa è nel suo diritto: *ma quello che sostengono i teologi tutti si è, che in quanto concerne affari di religione, i sovrani e gli Stati cattolici.....* Qui più non si nomina il Re, ma viziandosi la locuzione gli si sostituiscono in vece i *sovrani e gli Stati cattolici*. E perchè? perchè il nome del re vi viene tratto necessariamente dal concetto che è affatto inscindibile:

Che dunque il Re di Sardegna abbia questo o quest'altro diritto... *Concedo*; ma che possa in quanto concerne affari di religione... *Nego*.

Quest'impugnativa, la quale è poi susseguita dalle espressioni che constituiscono l'offesa non può a meno di riferirsi direttamente *al Re di Sardegna*, a meno di far violenza al senso naturale della locuzione, a meno di sconvolgere la costruzione grammaticale; cosicchè è chiaro come la luce del meriggio, che la sostituzione dei vocaboli *sovrani e Stati cattolici*, i quali non corrispondono assolutamente alla prima parte del concetto che era in sospeso, fu fatta ad arte, ad unico scopo, come ho premesso, di colpire senza essere colpito.

Ma passiamo senza più alla pagina 23 (stesso Capo), dove si fa vieppiù palese lo scopo, per cui la persona del Re fu nominativamente introdotta nella discussione:

» E quando mai il papa mostrò di volersi attraversare alla » nostra civile autonomia e all' interno reggimento politico » dello Stato? Il papa non levò mai la voce che per rivendicare i sacri diritti della Chiesa e le proprietà che sotto » fede e parola di Re con forme solenni di patto e di trattato » le si erano riconosciute. »

Ed ecco qui che l'augusto nostro monarca, l' erede del trono e più ancora delle virtù del Fondatore delle nostre libere istituzioni, pubblicamente segnato come..... Arrossisco in pronunciare l'insultante parola; la quale è però una diretta, necessaria, ineluttabile conseguenza della proposizione.

Nè mi si dica che la taccia colpisce il governo, anzichè un capo irresponsabile qual è il principe in uno Stato costituzionale, avvegnachè la forma di cui fu vestito il concetto non permette di sentirne altra impressione; ed è nell' impressione, non nella maggiore o minor legalità del concetto, che consiste l'offesa per mezzo della stampa.

Voi avete parlato di *sacri diritti della Chiesa e di proprietà che il papa intende di rivendicare perchè riconosciuti sotto fede e parola di Re.*

Ora io domando, a chi si aspetta di mantenere la fede e la parola di un principe? Io non tocco l'ingiustizia dell'incriminato concetto, la nazione ne è giudice, e ciò d' altronde rientra nella sfera di un'altra imputazione, io mi limito a domandare al vostro buon senso, o signori, se sentendo a reclamare *la fede e la parola di un Re*, la vostra mente non ricorra immediatamente al trono. Ma vi ha di più; nessuno ignora che la legge dell'abolizione del foro ecclesiastico venne proposta dallo stesso governo; nessuno ignora del pari (e chi il potrebbe dimenticare?) quali e quanti siano stati gli ostacoli che la passione politica, anzichè la religione, ebbe a suscitare contro quel progetto di legge, quanti i lamenti, le declamazioni, le invettive, le grida, le mene, i raggiri, gli scandali.

Nessuno ignora finalmente, per poco che sia iniziato negli elementi del diritto costituzionale, che il principe, come ho già detto, ha la facoltà del *veto*, che è quanto dire che egli ricusa la sua sanzione a qualunque progetto di legge tuttavolta che la sua coscienza non gli permetta di sanzionarlo.

Ritenete, o signori, tutte queste circostanze, rileggete le incriminate espressioni e giudicate se non sia chiara e patente l'offesa alla sacra persona del Re. Ma Vittorio Emanuele II seduto sopra un trono irradiato dall' amore dei suoi popoli, che è la più cara, la più preziosa gemma della sua corona, quanto è fermo nel promouvere tutto ciò che si appartiene al sodo svolgimento delle istituzioni costituzionali, altrettanto disprezza le perverse dottrine di un Machiavelli; mi si perdoni l'esclamazione che ho fatta unicamente a gloria della nazione, giacchè il Re è troppo collocato in alto per risentirsi di simili offese.

Parlo ora della imputazione concernente lo sprezzo contro le leggi dello Stato.

Faccio procedere questa imputazione a quella che concerne il voto di distruzione del regime costituzionale in quanto che essendomi per essa necessario di esaminare il complessivo spirito dell'opera, parmi, se male non mi oppongo, che riservandola in fine, debba essere più facile e chiara la discussione, siccome quella che riuscirà gradatamente a quel punto in cui vengono a riunirsi tutte e tre le imputazioni; poichè è agevole lo scorgere che uno essenzialmente è lo scopo.

L'importanza della causa, o signori, non mi permette di dubitare che voi mi vorrete continuare la vostra religiosa attenzione, mentre dal canto mio mi asterrò, per quanto mi sarà possibile, da qualsiasi ozioso dettaglio.

Parlo adunque dell'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi. È verità troppo nota, perchè abbia bisogno di dimostrazione, che l'esistenza sociale e politica di uno Stato riposa unicamente sulle leggi; sono esse l'unica base dell'edifizio, sconvolta la quale l'edifizio rovina, e ne sorge in sua vece il lurido tempio della anarchia.

Questa verità deve necessariamente richiamare le mire di ogni ben ordinato governo sopra due obbietti importantissimi: procurare cioè che si facciano buone leggi, e che per tali vengano considerate dal pubblico; fatte, vegliare rigorosamente a che siano rispettate.

Il regime costituzionale provvede mirabilmente a questi due bisogni; i legislatori nel regime costituzionale per accreditare una legge nell'opinione del popolo non ricorrono alle arti di un Licurgo o di un Minosse, il primo dei quali attribuiva le sue leggi ad Apollo, il secondo andava a rinchiudersi per anni ed anni nell'antro di Giove per dare a credere che attingesse le sue inspirazioni dalla divinità.

I tempi della barbarie e dell' ignoranza sono passati; la società non è più nella sua infanzia: nel regime costituzionale le leggi si creano al cospetto della nazione.

Una legge prima di essere legge viene discussa, anatomizzata in ogni minima parte, subisce tutte le obbiezioni, il crogiuolo, per così dire, della libera stampa, subisce tre distinti giudizi, cioè la sanzione dei tre poteri dello Stato; cosicchè si può affermare che non viene ad aver forza di legge senza essere accompagnata dalla pluralità dei suffragi della pubblica opinione, che è quanto dire, che sia adatta ai tempi e corrispondente ai bisogni del paese. Quando poi la legge è promulgata, l' indipendenza e la religione dei magistrati sono sicura guarentigia dell'esatta sua osservanza. Tanto vi rammento, o signori, perchè abbiate presente quanta importanza in un libero governo si attribuisca alla legislazione, e di quante cautele essa venga circondata.

La disposizione pertanto che colpisce l' irriverenza alla legge, e che trovasi conseguata all' articolo 24 della legge sulla stampa, è non solo necessaria, ma è indispensabile. Ivi: » Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di » proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi . . . sarà punita ecc. »

Volendo adunque la legge che si rispetti la legge, importa innanzi tutto di stabilire quali confini debbansi assegnare a questo rispetto. Si vorrà forse portarlo al punto di pretendere che una legge promulgata non possa più assolutamente formare oggetto di discussione? Oh! no certamente; ciò ripugnerebbe all' indole stessa del governo costituzionale, il quale tendendo a conformare la sua legislazione ai bisogni del popolo, ai progressi dell' incivilimento, richiede anzi, che sia lecito ad ognuno di rilevarne i pretesi difetti, onde accelerarne le riforme, le modificazioni.

E ciò è tanto vero, che quando nell' assemblea di Francia venne sanzionata la legge del 9 settembre del 1835, alla quale corrisponde la nostra sul punto di cui si tratta, il sig. di Salvandy spiegava lo spirito di quest' articolo con questa protesta:

» Nous n'avons pas entendu que les citoyens ne pourraient » pas dire que telle loi devait être modifiée ou abolie. »

Ma fra la discussione ed il disprezzo la differenza è enorme; ella è, si può dire, eguale a quella che esiste tra il farmaco ed il veleno.

Discutete, censurate qualunque legge, ciò sta nel vostro diritto, nè l' azione del pubblico ministero verrà a trattenervi la penna mai: ma se invece di discutere voi versate il sarcasmo, l' odio od il disprezzo, la società vi chiederà stretto conto dell' offesa. Se la cosa fosse diversamente, converrebbe di necessità ammettere che l' importantissima sanzione che vuole rispettate le leggi sia stata buttata là per rimanere oziosa come una sentinella di legno accanto al più prezioso tesoro dello Stato.

Ma vi ha di più: il buon senso d' ognuno non può a meno di fare una distinzione tra legge e legge: una legislazione fatta da diversi legislatori nell' intervallo di secoli, in disparati governi non può a meno di offrire tali dissonanze da autorizzare in certo qual modo la vivacità della censura.

Una legge buona cento anni fa, può essere pessima adesso.

E perchè? Perchè la società cammina sempre a gran passi verso il suo perfezionamento abbattendo gli argini che si oppongono al suo cammino.

Locke era così persuaso di questa verità, che destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni venisse assolutamente cambiata la sua legislazione.

Ma quando la legge che si oltraggia, è legge odierna, è legge figlia dei tempi, adatta ai tempi, nata precisamente sotto la pianta delle istituzioni costituzionali, oh! allora chi può ragionevolmente contestare che la società non ne sia più particolarmente gelosa, e che in conseguenza più facilmente si commuova all' insulto?

Havvi un' altra distinzione ancora, o signori, fra legge e legge. Le une sono più importanti, le altre lo sono meno e ciò in proporzione della maggiore o minore relazione, che possono avere col perno dello Stato, colla legge massima che sorge in mezzo, ed a cui debbonsi gradatamente conformare tutte le altre leggi.

Una tale distinzione è pure tanto evidente, che torna inutile ogni dimostrazione. La legge adunque stata oltraggiata, è quella del 9 aprile 1850, la legge dell' abolizione del foro ecclesiastico.

A questo nome, o signori, vi sorgeranno in mente tristissimi ricordi; le conseguenze cioè di un ostinato contrasto che afflisse il paese, e che pose il governo in una condizione penosa, ma in pari tempo, o signori, non potrete a meno di riflettere, che fu quella una legge necessitata dalle nostre politiche istituzioni, una legge più dichiarativa, che non dispositiva; nel senso cioè, che altro non portò essenzialmente che una pratica applicazione dei principii contenuti nello Statuto fondamentale del Regno; tantochè si può con fondamento asserire, che senza questa legge sarebbe un' illusione il voler dire che abbiamo Statuto.

Vi rammenterete egualmente, o signori (e basta a tal uopo scorrere le discussioni parlamentari), come siasi vittoriosamente dimostrato che questa legge non adombrava in nulla e per nulla la nostra sacrosanta religione la venerata religione dei nostri padri, che non intaccava punto il principio cattolico, che non menomava la condizione del sacerdozio, che i veri diritti e la vera libertà della Chiesa avevano ben altra guarentigia, che non i privilegi e le distinzioni; che, in una parola, non si trattava che di reintegrare la sovranità nei suoi più preziosi incontrastabili diritti senza torre alla Chiesa il menomo dei suoi spirituali attributi. La legge fu discussa in faccia alla nazione con tutta quella maturità di consiglio, con tutta quella ponderatezza, che richiedeva la sua importanza.

Che non si disse dagli oppositori? Havvi forse ragione, havvi forse argomento che non si sia fatto valere, che non si sia profondamente esaminato, sviluppato, sviscerato. Ciò non ostante, la legge ricevette la sua sanzione, nè per questo il paese credette mai di avere portata la menoma lesione ai sacrosanti principii del cattolicismo; e tanto meno poi di avere provocate le folgori di S. Pietro.

E se l'ostinazione di un partito, che fa cattivo servizio alla religione, cercò di creare imbarazzi al governo il governo trovò protezione nella legge e nei magistrati, e procedette fermo e costante nella intrapresa via di riformare quanto restava ancora d' inconciliabile col codice delle nostre franchigie, cercando di far scomparire le anomalie e le reliquie degli errori e degli abusi passati.

Tutto ciò vi ho ricordato, o signori, per dimostrarvi quanto grave sia colpa di chi, dopo la ingiustizia di tanti ostacoli di tanti piati, di tanti incagli, di tante molestie che si dovettero subire per ottenere l' attuazione di quanto già si era essenzialmente ottenuto collo Statuto fondamentale, sorga ora a combattere la legge, valendosi di quell' arma stessa con cui si era già tentato di renderne vano il progetto. Ora consultiamo in questa parte il libro incriminato: basterà che vi legga puramente il testo, perchè senza necessità di commenti, voi possiate conoscere fino a qual punto siasi portata l' irriverenza; non ne toccherò che alcuni brani.

A pagina 9 si legge: » per contro ognuno che avversi » ogni concordia e buona corrispondenza dello Stato colla » Chiesa cattolica, vedendo proporsi una nuova legge su di » una materia cui non può dissimularsi provvedere già a sufficienza la vigente legislazione, aprirà facilmente il cuore » alla speranza, che un *nuovo sfregio* sia per riuscirne alla » Santa Sede, ed un più *franco* e *sensibile distacco*, che » per avventura non abbia ancora potuto produrre la famosa » legge Siccardi ecc. »

Pagina 13: » Si vede ben chiaramente dove con questa » innovazione altri intenda; e sebbene un' infinita serie di » leggi d' un interesse veramente civile ecc. *tutto ciò si posterga alla premura di venire a nuova lotta colla Chiesa » cattolica.* »

Pagina 23: » Il papa non levò mai la voce per rivendicare » i sacri diritti della Chiesa, e le proprietà ecc. . . Il *papa è » ora esposto alle villanie ed alle offese del Piemonte liberalesco* non per cause politiche, ma perchè qui si volle far » man bassa sulla disciplina ecclesiastica, sulla giurisdizione » episcopale, sulla libertà religiosa *spingendo la tirannia fino » all' eccesso di violentare i sacri ministri nell' esercizio dei » loro spirituali poteri, nell'amministrazione dei sacramenti!* »

Voi sentite abbastanza, o signori, dove vadano a colpire simili concetti.

Pagina 25: » Gli stati e i governi che sono *veramente cattolici*, accettano la Chiesa quale ella è colle sue tradizioni, » co'suoi canoni, *co'suoi tribunali*, col suo pontefice, colla sua » gerarchia colle sue dottrine, co'suoi principii, colle sue » massime, col suo culto, colla sua disciplina. *Altrimenti non » sono punto cattolici.* »

Pagina 120: » Già questa ragione vinse in Parlamento nella » questione delle immunità ecclesiastiche; perchè non vincerà » essa pure nella questione del matrimonio?

» Quale altro bene ci abbia questa vittoria procurato, salvo » di *averci costituiti figli disobbedienti verso la comune madre la Chiesa cattolica; di aver private due grandi diocesi » del loro pastore; di impedire che le vacanti siano provviste; d' aver eccitati dissidii fra cittadini e cittadini; di » elevarci infine un monumento di vera scempiaggine*, ecc. »

Pagina 145 » Sicchè non sittosto venne il potere sovrano » a scindersi in parti, si mutarono i consiglieri, l'*insofferenza » d' ogni soggezione alla podestà della Chiesa* non ebbe più » ritegno, e mentendo a se stessi, i nostri ammodernatori » si vantano per zelanti cattolici operando *da veri scismatici.* »

Pag. 146: » Perchè seminare zizzania, turbare le coscienze » far nascere urti e disgusti tra l'autorità ecclesiastica e la » laicale, tra i magistrati ed il clero? Perchè dar causa a » *nuove resistenze*, per quindi motivare *nuove persecuzioni* » e ricorrere a *nuovi arbitrii.* ? »

Mi tengo pago di questi brani sebbene consimili pensieri trovinsi ripetuti sotto altre forme. Intanto quale ne viene ad essere la sostanza? Che la famosa legge Siccardi, come la si chiama con insultante ironia, quella legge per cui si dovette venire ad una lotta colla Chiesa cattolica e le si fece sfregio, quella legge che usurpò i sacri diritti della Chiesa, che espose il papa alle villanie ed alle offese del Piemonte liberalesco, quella legge che fece man bassa sulla disciplina ecclesiastica, che ci costituisce figli disobbedienti verso la comune madre la Chiesa cattolica, quella legge che diede motivo a persecuzioni ed arbitrii, quella legge che non ci procurò altro bene se non se di privare due grandi diocesi del loro pastore, e di avere eccitati dissidii fra cittadini e cittadini, quella legge infine per cui abbiamo cessato di essere cattolici, ci ha per soprappiù elevato un monumento di vera scempiaggine; ma voi ben vedete, o signori, che questa è la più grave, la più enorme delle offese, che si possa arrecare ad una legge.

Chi mi vorrà infatti negare cha l' istituire un conflitto fra le coscienze e la legge, non sia quanto vi ha di più potente a distruggerne la forza in un paese, massime dove, per quanto si declami e si gridi, la religione cattolica, apostolica e romana ha tali radici che non si potranno diveller mai?

Nè mi si venga a dire che lo scrittore altro non fece che ricordare fatti conosciuti, quei fatti che desolarono il paese. Io respingo solennemente una simile obbiezione. Il governo sardo non fu in lotta mai colla Chiesa Cattolica, alla quale professerà sempre la massima venerazione.

La Chiesa Cattolica è totalmente estranea alla meschinità dei privilegi delle distinzioni, delle competenze forensi.

La legge del 9 aprile 1850, ben lungi dall'usurpare, lasciò onninamente intatti i sacri diritti della Chiesa. Se due grandi diocesi si trovarono vedovate dei loro pastori, non è colpa della legge, ma è colpa di una sciagurata resistenza alla legge *(Segni d' approvazione nell' uditorio).*

La legge del 9 aprile 1850 non ci ha costituiti, no, figli disobbedienti alla Chiesa, ma bensì ha costituita una classe di cittadini obbedienti alla legge dello Stato. Questa è la vera condizione dei fatti.

Non fu quindi per nulla storico lo scrittore, oh! no, egli travisò i fatti, travisò le questioni, accusò la legge delle conseguenze di cui altri è contabile; fu apologista della ribellione *(Movimento)*; e quasi che non fosse ancora pago di intimo-

rire le coscienze per abbattere la legge, cercò di toccare la molla dell'amor proprio della nazione, qualificandola come monumento di scempiaggine, qualificazione questa che appalesa abbastanza l'intenzione di oltraggiare, giacchè non è punto in armonia colla gravità delle precedenti invettive.

Avrò bisogno di ulteriori riflessi per dimostrarvi che il reato è flagrante? No, l'evidenza non ha bisogno di luce.

Vengo ora alla terza ed ultima imputazione, a quella cioè della manifestazione d'un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, reato questo che trovasi previsto dall'articolo 22 della legge sulla stampa, il quale è così concepito:

» *Saranno puniti colle stesse pene* (cioè con quelle di cui nell'art. 19) *coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale.*

Non m'illudo, signori, io m'accorgo che sto per innoltrarmi in un terreno assai più delicato ancora: non mi arresto però, avvegnachè ogni difficoltà sarà sempre inferiore alla voce del mio dovere: la società, di cui difendo i diritti, potrà bensì appuntarmi di pochezza d'ingegno e di dottrina, ma non mai di esitazione nell'esercizio del mio ministero.

Prima di entrare in materia, debbo, signori, proporvi una questione che sta però racchiusa entro i confini del solo buon senso. Arrecherà forse maggiore danno allo Stato colui che si faccia lecito di dichiarare apertamente che egli desidera la distruzione del regime costituzionale senza curarsi di addurre i motivi che glielo rendono odioso, senza intaccare alcuna delle nostre istituzioni costituzionali: o veramente colui che nell'atto istesso in cui oltraggia coll'arma dell'invettiva e del sarcasmo le nostre istituzioni e tutto quanto si è fatto nei quattro anni di regime costituzionale; nell'atto stesso in cui cerca di torre ogni luce allo Statuto, ponendogli di fronte un simulacro, che chiama religione cattolica apostolica romana, protesta in pari tempo ch'esso rispetta lo Statuto, ch'esso vuole anzi lo Statuto, ch'esso intende di fruire dello Statuto?

Il vostro buon senso, signori, non vi lascierà sicuramente perplessi nel rispondere ad un simile quesito. Che può infatti importare alla società, che un cittadino si compiaccia di manifestare pubblicamente la sua tenerezza per un'altra forma di governo, e il conseguente suo voto per la distruzione dell'attuale, se ne lascia illese ed intatte la instituzioni? Le popolazioni che sanno apprezzare il beneficio dello Statuto, si commoveranno difficilmente a quel desiderio isolatamente e stoltamente manifestato; e la tranquillità sociale non correrà gran pericolo d'essere compromessa.

Ciò che importa essenzialmente alla legge di prevenire si è l'effetto, si è lo scandalo che può produrre quel voto: e quest'effetto, questo scandalo nullamente dipende dalla forma di manifestazione.

Diversamente interpretata la legge, ne conseguirebbe l'assurdo, che ne sia libera ed impune la violazione sempre quando si abbia la cautela di disseminare qua e là nello scritto alcune parole di salvaguardia, per quanto esse siano ripugnanti colle esplicite conseguenze della discussione, ed assolutamente inefficaci a correggere l'impressione che se ne è ricevuta.

Nè si venga a gridare ai processi di tendenza; noi protestiamo solennemente contro quest'appunto. Libero a chiunque, a qualsiasi classe appartenga, di rimpiangere, se così vuole, i passati tempi, di lamentare le esorbitanze, gli abusi, di censurare le operazioni del governo, di proporre questa o quell'altra riforma; il pubblico ministero non si discosta mai d'un sol passo dalla bandiera costituzionale: chi contro ad essa non dirige i suoi colpi, non è fatto segno alle sue istanze. Il conte Costa colpì nella base.

Il suo libro ha per oggetto apparentemente di dimostrare che lo Stato non può regolare con leggi proprie il contratto di matrimonio, essendone la Chiesa unica legislatrice.

A parte la già notata sconvenienza d'una simile proposizione nella penna massime d'un magistrato al cospetto d'una legge che incaricò il governo di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio, la discussione del signor Costa poteva, tutt'al più, sorprendere per l'arditezza della tesi, così enormemente lesiva dei diritti della potestà civile: ma laddove fosse stata contenuta nella palestra teologica, avrebbe potuto giovare, anzichè nuocere allo Stato, perocchè sono i lumi, non le opinioni, che debbonsi essenzialmente valutare in un libero governo: ma tanto è vero che lo scopo dello scrittore non fu altrimenti quello di discutere, ma quello bensì di torre pretesto dalla discussione per ferire il regime costituzionale, che nei due primi capi dell'opera incriminata, i quali servendo d'introduzione, spiegano naturalmente quali siano le mire dello scrittore, già si versa a piene mani l'odio ed il sarcasmo sulle attuali forme di governo.

Quale altro scopo infatti poteva avere il conte Costa nell'oltraggiare il Re fin dalle prime sue parole, rappresentandolo come un automa nella circostanza la più solenne per la nazione, se non quello di vulnerare lo Statuto, il quale ha per punto culminante il Re, sia nel potere legislativo diviso, sia nel potere esecutivo a lui solo attribuito?

Se l'ordine dato al suo lavoro richiedeva che egli avesse a prendere le mosse dal discorso della Corona, egli è abbastanza perito nell'arte dello scrivere, perchè non rinvenisse non uno, ma mille altri modi di spiegare il suo concetto, senza introdurre il Re nella discussione; ma dopo di essersi negata la volontà e l'intelligenza al capo supremo dello Stato, era necessario di attaccare di fronte il ministero ed il Parlamento, affinchè nessuno dei poteri potesse avere la confidenza della nazione; ed ecco che a pagina 7, parlando del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio, viene a dichiarare che: » Lo scopo al quale essa legge vuol tendere, è da
» temersi non troppo favorevole allo spirito sinceramente
» cattolico, per quel sempiterno vezzo di copiare servilmente
» e senza discernimento i fatti e le cose altrui, e così di ri-
» putare cosa disdicevole che noi rimanghiamo ormai soli in
» una dipendenza dalla quale sono sciolti altri Stati, che pur
» sono detti cattolici. »

Quindi alla pagina 8:

» Se si considerino le facili tendenze di questo nostro par-
» lamento a secondare in ogni cosa le proposizioni del mini-
» stero, portando l'incomprensibile condiscendenza persino
» ad approvarne bonariamente, come fatto compiuto, qua-
» lunque atto, sia pure stato illegale, arbitrario, ingiusto ed
» incostituzionale, ecc. »

Quindi a pagina 13:

» Si vede però ben chiaramente dove con quest'innova-
» zione altri intenda; e sebbene un'infinita serie di leggi di
» un interesse veramente civile stia tuttora aspettando il co-
» modo della parlamentare discussione, le finanze non siano
» neanco al giorno d'oggi bilanciate e sistemate, il commer-
» cio aspetti ancora l'organizzazione de' suoi tribunali spe-
» ciali, i litiganti sospirino da lungo tempo ad una legge sul
» procedimento civile, l'istruzione pubblica chiami invano
» una buona organizzazione, l'esercito non sia ancora rego-
» larmente disciplinato, la pubblica sicurezza sia tuttora spa-
» ventosamente compromessa, l'immoralità infine, la sco-
» stumatezza e l'irreligione irrompano per mezzo di una
» stampa licenziosissima, tutto ciò si posterga alla premura
» di venire a nuova lotta colla chiesa cattolica. »

A pagina 17:

» In sostanza si sa che dietro l'apparente zelo di risto-
» rare il potere civile nella pienezza de' suoi diritti, sta na-
» scosto l'impegno del pieno affrancamento da ogni dipen-
» denza religiosa. Ma è ormai tempo di aprire gli occhi,
» ecc. »

E qui m'arresto un momento, o signori, per ricordarvi che tutti singoli questi concetti si racchiudono nei due primi capitoli del libro, locchè è già per se stesso assai significante, e per domandarvi in pari tempo qual cosa dopo simile invettiva rimanga ancora nel regime costituzionale d'inviolato, in cui possa riposare la confidenza della nazione, giacchè non è l'oltraggio al ministero o al parlamento, che debba essenzialmente fissare la vostra attenzione (ciò è estraneo al giudizio), ma si è bensì quel compiuto, violento attacco che fin dal principio dell'opera si viene a dare a tutti e tre i poteri dello Stato, a quanto costituisce la base del reggimento costituzionale.

Il Re che ne è il capo supremo, seconda ciecamente le volontà del ministero: il ministero presenta al parlamento atti illegali, arbitrari, ingiusti, incostituzionali: il parlamento approva tutto bonariamente.

Ecco il proemio della discussione sulla legge del matrimonio. Io per verità non saprei, o signori, se chi volesse dipingere la più spaventosa anarchia, potesse trovare più vivi colori di quelli di cui si valse lo scrittore nei su enunciati concetti.

Giudicherà il paese se sussista una sola delle odiose imputazioni fatte al governo ad al parlamento; a me non si spetta il combatterle; solo mi credo autorizzato ad osservare, che se un governo ha l'obbligo sacrosanto di difendere la società dallo spirito d'irreligione, la massima delle sciagure, non deve in pari tempo tollerare che alcuno si attenti di sostituire alla religione che è tutta divina, qualche cosa di umano, per esempio la superstizione, l'ipocrisia, il fanatismo, l'intrigo, che agitano la terra fissando il loro punto d'appoggio nei cieli; che la lamentata licenza della stampa non si corregge con provocante licenza: che l'abuso è sempre abuso; che le ororbitanze e gli eccessi fanno sempre egual male al paese, da qualsiasi parte provengano; che la voce della religione non è la voce dell'odio, del disprezzo, del sarcasmo, dell'invettiva; e che infine quella legge istessa che sta sulla porta del divin tempio e colpisce inerorabilmente, deve pure vegliare alla conservazione dello Stato e respinge energicamente qualsiasi attacco.

Ma non bastava il denigrare i governanti nell'opinione dei popoli; restavano le istituzioni, restava l'attaccamento, di chi sente la dignità d'uomo, per quella forma di governo che gli assicura l'eguaglianza, legale i suoi diritti di cittadino: restavano i principii ispirati dalla religione e dalla filosofia, sì, dalla filosofia *(con forza)*: bisognava distruggere tutto, abbattere tutto dalle radici, a nome della religione cattolica, apostolica, romana; bisognava porre la Chiesa, ch'è pur madre amorosa, come unico bersaglio delle rivoluzioni dei secoli, e di quella in ispecie del secolo decimottavo, quasichè certi abusi, certi privilegi, certe rilassatezze, certe corruzioni ci entrassero per nulla.

Bisognava proverbiare la filosofia e tacciarla di barbarie perchè la filosofia aveva promossa l'eguaglianza legale; bisognava disconoscere che gli eccessi della brutalità e della ferocia, che insanguinarono sventuratamente alcune pagine della storia (eccessi non mai abbastanza esecrati) fossero stati in massima parte prodotti dall'ignoranza, figlia della superstizione e del dispotismo per essersi sollevate le classi ancora rozze della società; bisognava innalzare un tempio all'assolutismo ed avvilire a suoi piedi il regime cossituzionale; bisognava spingere il coltello bene addentro nella piaga, numerare con sarcasmo le ferite toccate allo Stato per treppo noto infortunio, ed attribuirle tutte al sistema del governo attuale; bisognava presentare il regime costituzionale come unica cagione dei sacrifici cui soggiacque, e soggiace il paese; presentarlo come fomite di dissidi e di scandali; come scudo dell'immoralità e della licenza, come piano inclinevole che debba condurci direttamente ad uno spaventevole abisso.

Bisognava infine ricorrere ad esempi di altri Stati e di altri governi; ed anche gli esempi furono arditamente invocati.

Pag. 12: » Pel fatto delle conseguite liberali istituzioni ne
» venne bensì la necessità di enormi imposte su d'ogni classe
» di cittadini non già quella di mutare legislazione intorno al
» foro ecclesiastico, e tanto meno in riguardo al matrimonio.
» I debiti si sono contratti, le spese sono aumentate, a queste
» ognora crescenti dovrà continuamente sopperirsi, a quelli
» conviene assolutamente provvedere, e chi sa quanti an-
» cora se ne incontreranno. Il ministro Cavour l'ha detto
» chiaro in Parlamento che i governi retti a rappresentanze
» parlamentari costano assai più degli altri. Non avevamo
» bisogno che cel dicesse; già cel sapevamo pur troppo!
» L'esperienza toccata alle nazioni che di simil forma di
» reggimento furono o sono al possesso, ce lo dimostrava ad
» evidenza. »

Quindi a pag. 16; »... Ma piuttosto queste loro convinzioni essi
» traggono dal genuino confronto che voglia sinceramente farsi
» della felicità e prosperità di questa nostra patria finchè non si
» recedette dalle massime antiche, colle innegabili rovine, alle
» quali già non ci è più dato di poter far argine, dacchè alle
» febbroniane dottrine vennero non solo aperte, ma spalancate
» le porte. »

Pag. 118. cap. XVI: » Non è a dire come nel serbare
» l'antica fede alle somme Chiavi, fra tutti i principi cattolici,
» ne andasse in ogni tempo antesignana la Real Casa di
» Savoia.

» Filosofi di follie e di errori che intaccando i dogmi della
» fede, s'impacciarono ancora di fabbricare ed insegnar sistemi,
» n'ebbe non il solo secolo XVIII, ma ben n'ebbero eziandio
» i due precedenti. Le idee e gli scritti di quegli antichi copia-
» rono i moderni, spacciandone le dottrine come cose nuove,
» come verità non mai più udite, che pure non valsero mai a
» smuovere d'un passo la nobile fermezza de' nostri principi
» nelle sane massime e nella religiosa avita loro politica.

» Videro essi vittoriosamente confutate le opere di Mon-
» taigne, di Hobbes, di Spinosa, di Bayle, di Collins, di
» Findal e di Shafsburg, e dalla condanna dei loro errori
» argomentarono giustamente dell'assurdità dei sistemi e dei
» sofismi di nuova data, poichè la sola storia delle antiche
» eresie tutti li comprendeva.

» Il secolo XVIII che arrogandosi il titolo di umano,
» diede tutti gli esempi di inumanità; che fra tutti gli altri
» che lo precedettero contrassegnandosi col distintivo di fi-
» losofico, promosse la barbarie; che fastosamente appro-
» priandosi il vanto d'illuminato, fece provare ai contempo-
» ranei gli effetti della più fatale ignoranza (Beraut - Bercastel,
» Stor. del Crist.), passò innocuo per gli Stati della
» Real Casa di Savoia; nè l'insana ambizione di farsi indi-
» pendente da una potenza tutta spirituale, che a difesa dei
» suoi diritti non ha che canoni di edificazione, e non can-
» noni di distruzione, fece mai trasmutar Torino in capitale
» razionalista, come già Berlino, come dappoi Vienna, e
» quindi servilmente espiando venne pure trasmutata la bella
» Firenze.... »

Imputato: Veda *l'errata corrige.* Invece di *espiando* deve leggersi *copiando.*

Avv. fiscale. (all'imputato) Correggerà poi in fine: il pubblico ministero non può mai essere interrotto. (L'avvocato fiscale esamina un momento il libro che ha fra le mani; quindi ripiglia).

Debbo osservare ad onore del vero, che io ho creduto che il commendatore Costa Della Torre volesse fare un'osservazione in favore della sua difesa, ed è perciò che mi sono creduto in diritto di rammentargli il divieto di interrompere il pubblico ministero; ma mi accorgo ora che ho preso abbaglio; il commendatore Costa non ha fatto che rettificare un puro errore di stampa, il quale esiste effettivamente; ne aveva tutta la facoltà: e ne faccio perciò solenne dichiarazione.

» Oggi solamente, nel tempo stesso che il disinganno già
» sta riconducendo a più sani principii le sovranità che mag-
» giormente soffersero dall'avere seguito le dottrine dei se-
» dicenti *benefattori del genere umano*, vogliono farsi frut-
» tare ne' già fiorenti Stati sardi i lumi filosofici con tanto
» maggior impegno ed entusiasmo, quanto più lungamente
» si tennero compressi e soffocati, giovandosi del pretesto,
» per ciò che riguarda il punto del quale ragioniamo, che
» ogni ingerenza ecclesiastica nel matrimonio de' cittadini
» sia cosa incompatibile colle acquistate libere istituzioni. »

Pag. 139. » Cosa singolare! mentre da noi si sta studiando
» il modo di porre lo stato civile de' cittadini a cura esclu-
» siva della pubblica autorità, e di fare le quistioni che lo
» riguardano, di esclusiva competenza dei tribunali e magi-
» strati laici, con non altra mira in sostanza, che di operare la
» grande dissacrazione sociale coll'assoluta separazione dello
» Stato dalla Chiesa, e così di ritornare in Piemonte la glo-
» riosa assemblea francese del 1789, col prepararci le glorie
» del 1793, già l'Austria, la Francia stessa, la Spagna, Na-
» poli e Toscana da lungo tempo in possesso di simile inno-
» vazione, per l'esperienza fatta dei gravi danni che ne de-
» rivarono alla morale pubblica, stanno meditando di risto-
» rare la Chiesa col ritorno all'antica disciplina, che mante-
» nutasi ferma e costante nel nostro Stato sino a questi
» giorni, ogni motivo di scandalo e di lamento tenne ognora
» assai lontano. »

Pag. 144: » Uno solo fu sempre l'ostacolo, che si venisse » ad aperta e dichiarata ostilità, vogliamo dire la nota pietà » dei principi e dei loro consiglieri: ma una gelosia sover- » chia di libertà mantenne perpetua la diffidenza verso » Roma, e favoriva le usurpazioni, sicchè non sittosto venne » il potere sovrano a scindersi in parti, si mutarono i consi- » glieri, l' insofferenza di ogni soggezione alla podestà della » Chiesa non ebbe più ritegno, e mentendo a se stessi, i » nostri ammodernatori si vantano per zelanti cattolici ope- » rando apertamente da veri scismatici. »

Finalmente a pag. 168 si incontrano questi concetti.

» Simil genere di tirannia che dissacra il contratto di ma- » trimonio ed incatena l'insegnamento, non germogliò che » accanto all'albero delle moderne libertà. »

Questi concetti non sono suscettibili di commenti, nè infatti io mi accingo ad analizzarli: per essi intanto voi siete in grado di giudicare, o signori, in qual conto debbansi tenere le espressioni invocate fin dal drincipio dell'udienza dallo stesso imputato: *Re Carlo Alberto largendo lo Statuto: progredire e prosperare dello Statuto; per buona sorte possiamo godere dello Statuto, consolidarsi dello Statuto.*

Ma signori sapete quali sono le condizioni, mediante le quali lo Statuto secondo il conte Costa può non solo sussistere, ma progredire, prosperare, consolidarsi?

Aprasi il libro a pagina 121 dove si fa ad esplicare l'art. 1°. » Che cosa vuol dire adunque che la religione cattolica, » apostolica e romana è la sola religione dello Stato, se non se » che le leggi canoniche, i concilii, i decreti e le prescrizioni » tutte della Chiesa cattolica, apostolica e romana sono leggi » dello Stato? »

A voi le conseguenze di questa definizione.

Chi non vede che così interpretato l'articolo primo dello Statuto, lo Statuto diverrebbe niente meno che sinonimo di teocrazia, e ci farebbe indietreggiare di secoli?

Noi lasciamo al signor conte Costa la responsabilità di una simile proposizione, cotanto difforme dalle massime di tutta la magistratura; la quale se rispetta nelle cose di religione l'autorità della Chiesa, non si crede meno in obbligo di difendere virilmente i diritti della sovranità e dello Stato, qualunque ne sia l'usurpatore.

Ciò che a noi si appartiene di rilevare, si è che con questo esplicito concetto, riprodotto sotto mille forme nel suo libro, il sig. conte Costa ha dimostrato troppo chiaramente a qual ordine di cose, a qual sistema di politico reggimento egli alluda quando parla di Statuto, perchè questo nudo vocabolo, ancorchè ripetuto e carezzato, possa valergli di usbergo nell' accusa che il pubblico ministero gli appone.

In una parola, il conte Costa cominciò per colpire l' ordine, monarchico-costituzionale nel suo punto il più vitale, il più culminante nella sacra persona del Re; attaccò poscia il governo, attaccò il Parlamento, ne calunniò le intenzioni, ne travisò i fatti, sprezzò le nostre politiche franchigie, sprezzò quella legge che ne forma parte integrante; si avventò quindi ai principii, cercò di sradicarne ogni germe; chiamò diritti gli abusi, sofismi i diritti, barbarie il progresso, civiltà il regresso, ignoranza la filosofia, dissacrazione sociale la legittima separazione dei due poteri: e dissotterrando le rovine di un gotico edifizio che contrasta col secolo, vi scrive sopra STATUTO, e ne invoca la instaurazione, come modello d' ogni politico reggimento. Spetta ora a voi, o signori, il decidere se questo non sia un manifestare apertamente un voto di distruzione del regime costituzionale.

Eccomi frattanto al fine del mio ragionamento: non fo riassunti, imperocchè ciò che vivamente si sente, non abbisogna di essere ricordato; e voi sentite abbastanza, o signori, che si tratta dei più vitali interessi dello Stato, si tratta dell' onore della nazione.

Che vale illuderci? L' esistenza di un partito che avversa, che insidia le nostre costituzionali istituzioni non è più certamente un mistero; da qualche tempo ha innalzata impavida la fronte, e cerca di acquistare tal forza, tal preponderanza, da creare al governo insuperabili imbarazzi. L' autorità e la penna di un magistrato sono il maggior trionfo per quel partito, la maggior vergogna per noi.

Ne lascieremo invendicato l' insulto? Lascieremo che i nostri nemici possano ridere della nostra vita politica? Lascieremo che la nazione sopporti la taccia, il disonore di non saper conservare illesa la maestà del trono costituzionale? la taccia di vedere con indifferenza calpestate le leggi da coloro stessi che hanno l' obbligo di tutelarle, avendole avute in custodia, la taccia di rimanersi impassibili alla voce di chi vuole spogliarla de' suoi più preziosi diritti, invocando un passato che ha il funestissimo corteggio dell' ignoranza, dei privilegi, degli abusi, delle umiliazioni?

Signori giudici del fatto: la Nazione *(con forza)*... la rappresentate voi.

(Segni generali d' approvazione nell' uditorio)

Ferraris: Eccell.mo magistrato, Onorevoli cittadini giudici del fatto.

Convinti del buon diritto che assiste la causa nostra, ben sapendo in quali limiti la legge vuole circoscritte le discussioni che vogliono essere definite per giudizio dei magistrati, noi ci eravamo proposto di seguire in tutte le nostre parole, e di adottare nella forma e nella sostanza del nostro discorso quella moderazione e quella temperanza, che nessuno mai deve scordare, e meno ancora nelle quistioni di grave interesse.

Ma quando udimmo la voce del pubblico ministero indirizzarsi non alla vostra ragione, che sola deve giudicare, ma fare un appello al vostro patriotismo di accorrere a tutela delle nostre istituzioni, quando fossero minacciate, quando udimmo infine il pubblico ministero fare un riassunto del libro incriminato, con artifiziosi contrapposti, non è meraviglia se per un istante la nostra risoluzione di temperanza si trova periclitante e smossa. Tuttavolta, o signori, non dimenticheremo, comunque incaricati della difesa dei sacri diritti di un imputato, non dimenticheremo, per quanto fia dato, quei limiti che ci siamo prefiniti; e scenderemo pertanto col pubblico ministero nel campo, fin che egli ci venne segnando la via cogli argomenti della ragione; ma al punto in cui egli sarebbe venuto ricercando gli affetti che possono agitare voi, non come giudici, ma come privati cittadini, noi ci arresteramo, nè speri il pubblico ministero di vederci imitare l'esempio suo. Noi stavamo già per profferire anche noi le funeste parole: *Ebbene scompaiano gli uomini*; qui stanno a fronte due interessi, quello della difesa e quello dell'accusa, quello della società e quello dell'uomo; mano alle armi, bando ad ogni riguardo. Ma in buon punto ci ricordammo che non possiamo, non dobbiamo far scomparire gli uomini disotto alla toga che li riveste, fuorchè per avvertire, che qui non si tratta di personali contese, ma si tratta dell'apprezzamento di uno scritto nell'unico scopo di vedere se vi si contenga un reato.

Ed in questo nostro riserbo, o signori, noi abbiamo una scorta indeclinabile nella legge, la quale, come udrete nella raccomandazione, che vi sarà letta all'atto in cui sarete per entrare nella sala delle vostre deliberazioni, esige da voi il giudizio della vostra coscienza, senza passioni, senza timori, senza affetto alcuno, che possa trarvi nè per l'una, nè per l'altra parte.

Non possiamo tuttavia pretermettere, e chiediamo ci venga conceduto di notare alcune singolari contraddizioni, in cui, se pur male non ci apponiamo, cadeva il pubblico ministero.

Egli, esordiendo con quella parola, che per la eloquenza nessuno sarà per non invidiargli, indicava la titubanza che lo assaliva nell'atto in cui stava per parlare contro chi sta in alto seggio di magistratura; egli ricordava il principio d'eguaglianza scritto nello Statuto, scritto pure sulle pareti di questa sala, poichè la provvida legge vuole che sia sempre presente a chiunque presta ufficio nel sublime ministero di giudicare.

Ma, ad un tratto fa una strana eccezione a questo domma di perfetta eguaglianza. Nel cittadino, che viene per lui ed a sua diretta istanza, senza alcuna previa ingerenza di magistrati, tradotto alla presenza vostra, vuole che sia colpito il magistrato. Diremo noi che egli dimentica avervi nelle leggi nostre una che porta la data del 19 maggio 1851 (e che è debito nostro il ricordare a voi per supplire alla dimenticanza fiscale) come il magistrato avrebbe potuto essere colpito senza l'opera vostra? Il pubblico ministero, comunque rifuggì da questo rimedio, lasciò il magistrato, venne a ricercare il cittadino.

Se adunque havvi eguaglianza, se l'accusa non vuole disdirsi, voi avete davanti a voi il conte Ignazio Costa, non il commendatore, consigliere di cassazione.

Passava il pubblico ministero a ricordare che si trattava della libertà della stampa. Ammettiamo che si tratti in questo giudizio della libertà della stampa e delle sue sorti. Riconosceva che vi fosse libertà di discussione nel regime costituzionale; dichiarato però questo principio in astratto, nello scendere alla applicazione, ecco venirci cantando che il regime costituzionale non è che un concento di lode e di fiducia nei consiglieri della corona, negli atti tutti del potere sindacabili, ed in tutte le leggi che vengono sancite.

Oh! a chi vorrà far credere, non al certo a voi, cittadini, che gli ordini costituzionali o rappresentativi sono appunto preziosi e laudabili, e precisamente invidiabili, perchè ordini di contrabilancia, perchè ordini di discussione, perchè ordini, diciamolo pure, di diffidenza, siano quali è venuto delineando? L'ordine monarchico costituzionale non cede nè alla preponderanza del popolo, e così all'elemento democratico, nè alla preponderanza aristocratica, nè alla regia onnipotenza; ma tutti e tre questi principii viene contemperando e per contemperarli nella pratica vive di libera discussione.

Abbiamo in terzo luogo udito parlare della rappresentanza, per parte del pubblico ministero, degli interessi sociali.

Voi al certo convenite della nobiltà, della dignità del suo ufficio, nè noi verremo contrastando codestà sua sublime missione; per altra parte però noi vogliamo che, siccome la società non rappresenta l'uno piuttosto che l'altro, così ognuno che rappresenti la società, non ammetta nemmeno avanti alla legge distinzioni o favore di parti.

Questo diciamo, perchè abbiamo udito non senza qualche sorpresa parlare di una stampa liberale per farne un contrapposto con altra stampa, di cui noi ignoriamo la qualificazione, quasi invocando la prima per sussidio, mettendo la seconda qual pericolosa avversaria, sulla prima chiamando la vostre simpatie, sulla seconda le vostre avversioni.

Ma voi, io spero nel vostro giudizio, non vorrete nè stabilire, nè ammettere distinzioni di parti; non un partite, ma uno scritto voi avete a giudicare.

Proseguendo il pubblico ministero, diceva non esser lecito non professarsi ossequioso e religioso osservatore della legge. Ma quale fu la nostra sorpresa nel vedere che per appoggiare la vostra convinzione eccita il vostro giudizio sopra un altro scritto del conte Costa, di cui non venne prima fatta mai menzione?

Raccontava aver trovato negli archivii del pubblico ministero depositati dal maggio 1850 ad un altro mese, che ora non mi ricordo, alcuni fascicoli che egli presentava; e diceva esservi in essi materia da incriminare, e non averlo fatto. Ma che è ciò, o signori? Forsechè col mostrarvi che l'accusa abbia potuto altra volta risparmiare altro dettato dello stesso autore e coll'ostentare una non credibile, nè giustificata clemenza, si spera di trascinarvi a colpire non il libro, ma lo scrittore nelle tendenze sue?

Queste contraddizioni, o signori, siamo venuti notando forse con qualche calore, non coll'animo di recedere dal nostro proposito di temperanza unicamente per farci strada a stabilire i veri termini della questione, e ridurla a quelle vere proporzioni, a cui vuol essere portata.

Questa causa non è solenne per la dignità del personaggio, per lo straordinario concorso di cittadini; ma grave e solenne solo perchè in questa, in particolar modo si agita e dipende dal voler giudicar la questione, ed il veder se sia per tutti egualmente libera la controversia in uno Stato costituzionale.

Voi non avete tuttavolta, e vel ripetiamo, a giudicare un partito, voi non avete che a giudicare se un libro controvvenga alla legge sulla stampa: voi avete a giudicare un processo.

Dico un *processo* non per impicciolire la missione vostra, ma per nobilitarla.

La legge ha creduto ed ha voluto, che voi foste gli unici imparziali giudicatori delle cause in cui venisse a controversia se si fossero non travalicati i limiti della libertà di discussione; voi dovete adunque ridurre il pensier vostro in questo campo, che è sacro, appunto perchè ristretto in rigorosi confini; voi dovete, in una parole, disaminare e giudicare se lo scritto del conte Costa sia colpevole.

Che cosa sia il libro del conte Costa è il punto da cui dovete partire, quale ne sia l'oggetto, quale lo scopo. Noi verremo brevemente dichiarandolo.

Il discorso della Corona annunziava prossima la proposta di una legge; di grande interesse civile, morale e religioso; poscia il ministero sottoponeva questa legge medesima alla prima disamina della Camera dei deputati.

Uno scrittore, che per i suoi studii e per ufficio aveva dovuto studiare la questione e vi accennava la proposta legge, prendeva a discuterla sotto due aspetti, o punti, quali io non vengo raffazzonando, o componendo per opportunità della difesa, ma trovo espressi nel libro medesimo.

Il conte Costa esaminava la giustizia, la opportunità della legge, quella sotto il rapporto soprattutto della costituzionalità, e questa sotto il rapporto della convenienza.

Voi trovate, o signori, a pagina 121, al principio indicata la questione della costituzionalità nei veri e precisi termini:

» Ad ogni modo, vediamo *se* il contratto di matrimonio, » regolato nel modo e secondo le forme volute dalla Chiesa » cattolica, sia in contraddizione colle vigenti liberali nostre » istituzioni. »

Trovo formulata la questione e la conclusione in ordine alla convenienza della legge a pagina 48 in fine: » Per la » pace adunque, per la tranquillità delle famiglie, pel loro » onesto ed esemplare andamento, per la buona educazione » della prole, per l'edificazione infine del pubblico, interessa » al governo che ha in fronte alle liberali sue istituzioni, » che la sola religione dello Stato è la religione cattolica, » apostolica e romana, di non osteggiare nella civile legisla- » zione, ma ben anzi di favorire e proteggere di tutta » la sua potenza questa stessa religione. »

Si è egli l'autore ingannato nel proporre e nel sostenere questo suo tema? Il giudicio non appartiene a coloro che la legge ha chiamati unicamente a giudicare intorno all'esistenza o non di un reato.

Io parlo a persone dotate di ogni miglior intendimento, e di quella cognizione, eziandio pratica, che è pur necessaria a conoscere quale sia il concetto di un libro; tuttavia mi si conceda, se non fosse altro, per modo di ipotesi, il dire che, quand'anche alcuno fra voi, come privato cittadino, ritenesse queste proposizioni come assolutamente erronee, ciò tuttavia non indurrebbe nè punto nè poco la necessità di una condanna per parte vostra, giacchè non le dottrine ma unicamente i fatti colpiti da sanzion penale, vengono in discussione in quest'aula. Per la qual cosa, o signori, egli è prezzo dell'opera l'avvicinarsi senz'altro alla discussione dello scritto incriminato nei suoi particolari, ed in quanto si riferiscono ai tre capi d'accusa contro esso diretti.

Vien detto, in primo luogo, contenersi *un' offesa verso la sacra persona del Re.*

A tanto dolore era serbato il conte Costa! Egli così tenero e così devoto all'augusta Casa Sabauda ed al valoroso che ora la rappresenta, allo ineffabile dolore era serbato di vedersi fatto segno di codest' accusa! Ma egli, nel respingerla da sè, trova un primo sussidio nello stesso pubblico ministero.

E questo vogliamo sia il primo passo della difesa nel dilicato argomento di cui ora discorriamo, onde far che risultino condannate dallo stesso organo dell' accusa quelle sue parole con cui, prima ancora di discutere la specialità del libro in ordine all' offesa alla persona del Re prima di avere dimostrato, come era debito del suo assunto, non si peritava ad asserire gratuitamente che la scrittura del conte Costa contenesse gli insulti i più abbietti all' augusta persona ch' egli nominava, e che io non voglio nemmeno associare alle parole ch' ei pretende le si riferissero. *(Continua)*

L'editore intende godere del privilegio accordatogli dalla legge.

GIOVANNI ROMBALDO, *gerente*. TIPOGRAFIA ARNALDI

Supplemento al N. 222 dell'OPINIONE

Numero 3.

MAGISTRATO D'APPELLO IN TORINO

Segue il discorso dell'avvocato difensore.

Il pubblico ministero, ai 13 luglio 1852, allorchè chiedeva l'azione penale vindicatrice della legge sopra quest'opuscolo, forse che era colpito da quest' insulto alla persona del Re? Eppure nelle prime parole stavano questi così gravi sarcasmi, quelle indecorose allusioni, quelle abbominevoli contumelie, e ciò non ostante sfuggivano al suo occhio scrutatore. Io desidero, o signori, che voi ben riteniate come l'azione fiscale cominciava unicamente coll'accusa della violazione del rispetto dovuto alle leggi, e che soltanto un nuovo e più accurato esame abbia condotto il ministero pubblico, non sappiamo se a formulare le altre accuse, oppure a cercare un puntello a quella prima, che sola, da principio aveva eccitato il suo zelo.

Questo fatto v' indica che se alla perspicacia di magistrati peritissimi, come è loro nobile ufficio, nello scrutare gli scritti che vanno fuori per la stampa, non solo sfuggiva l' esistenza di così fatti insulti, ma quel solo appariva delle violate leggi; come mai potrassi dire, sorgere ad ogni passo dal libro del conte Costa ed offese al miglior dei principi, e quell' odio agli ordini costituzionali di cui egli fece una così triste pittura a quest' udienza in modo da poter colpire e appassionare il comune dei lettori meno oculati, meno vigili e meno esperti nello indagare le secrete intenzioni degli scrittori.

E pur chiedendo venia se mi contraddico in certo qual modo collo accennare che il conte Costa è consigliere di cassazione e siede nel primo magistrato del Regno, mi sia permesso di domandare, come è mai, non che probabile, possibile, che quell'uomo, il quale voleva consacrati alla disamina di una legge proposta i suoi studii, potesse solo concepire il proposito di ingiuriare la persona del Re? Imperocchè non si tratta soltanto della maestà del principato, ma si tratta di Vittorio Emanuele II, di quel Re, del quale tutti noi viventi godiamo i benefizii, e di cui i posteri loderanno la memoria, di quel Re, che, senza pericolo di adulazione, noi possiamo affermare, potere ed agli attuali viventi ed ai posteri esclamare, che chiunque avrà seguito la sua bandiera, avrà seguite le insegne dell'onore, della lealtà, della fermezza e della sapienza governativa?

Lungi adunque dal conte Costa, ancor più che da ogni altro, perfino il pensiero di voler, in qualunque modo, innalzare un guardo, che non sia di riverenza verso la sacra persona del Re.

Ma il pubblico ministero si lasciava travolgere, come noi tutti quanti qui siamo, al luogo suo avremmo obbedito alla gelosa prepotenza dell'affetto verso il Principe che ci governa; noi quindi, pei primi, sappiamo comportargli se in questo ardore egli abbia per avventura potuto così facilmente dimenticarsi il disposto della legge, o disconoscere il fatto a cui la legge si vuol applicare; imperocchè noi sosteniamo a questo riguardo, che l'accusa non si trova assistita nè dalla legge, nè dal fatto.

Disconobbe la legge. La persona del Re deve essere distinta, non solo secondo i dettami del nostro Statuto, ma secondo le dottrine di tutti gli uomini i più periti in questa materia, deve essere distinta dalla prerogativa reale, che rappresenta appunto la maestà della nazione, e dalla dignità regale, quella, in virtù della quale il Re esercita gli atti a lui devoluti come Re costituzionale, infine dalla propria persona privata.

Quando il legislatore all'art. 19 parlava della *sacra persona del Re*, a quale si dirigeva? Forse che alla prerogativa reale? Forse che alla dignità regia, o forse che alla persona privata? Noi non dubitiamo nell'asserire che si dirigesse intieramente e soltanto alla persona privata. Non s'indirizzava alla prerogativa regia, perocchè questa è contemplata dall'art. 15, in cui si viene a difendere l'autorità costituzionale del Re, non ciò che egli faccia nell'esercizio della sua regale dignità, perchè questa la troviamo difesa dall'art. 20, il quale punisce appunto chi facesse risalire sino a Lui il biasimo e la responsabilità del suo governo. L'art. 19 si riferisce unicamente alla persona privata; del che noi abbiamo inoltre un argomento dottrinale ed un altro storico.

Dottrinale nell'art. 4 dello Statuto, il solo che, in tutta la successiva serie di quel testo parli della persona del Re, accennandosi in tutti gli altri articoli sempre al Re come rappresentante la prerogativa e l'ufficio regale.

L'art. 4 dello Statuto col proclamare *La persona del Re è sacra ed inviolabile*, accenna appunto a quella distinzione. L' inviolabilità si riferisce agli atti del Re costituzionale, atti ingiudicabili da nessuna umana podestà. Ma il Re potendo pure, come persona privata, essere da qualche pervicace offeso, e per altra parte, importando alla cosa pubblica, per le considerazioni appunto che maestrevolmente svolgeva il pubblico ministero, per dimostrare che al disopra di ogni offesa fosse la persona del Principe, e massime in un governo costituzionale, era d'uopo ricordare, che sacra era la sua persona, sacra alla sicurezza ed alla felicità dei cittadini, sacra perchè i cittadini felici e securi esser potessero. Questo è adunque il concetto e lo scopo dell'art. 19: allontanare con pene speciali ogni offesa alla privata persona del Re.

L'argomento storico sta in ciò: la legge patria all'art. 19 veniva interamente conformandosi alle leggi sancite in Francia, la prima al 17 maggio 1819, la seconda al 9 settembre 1835. Quest'ultima legge, a cui perfettamente consuona l'articolo della legge nostra, veniva sancita in Francia, voi sapete in quali deplorabili condizioni. Era in allora il principio monarchico-costituzionale fatto segno all'ira dei repubblicani e dei legittimisti e nello stesso tempo dirigevansi contro la persona del Re Luigi Filippo, che in contrapposto a quelli che rappresenta gli ordini liberali monarchici, ripetuti attentati, e recentissimo era quello che trae nome da Fieschi. Si dovette con mezzi straordinarii curare che la persona del Re fosse veramente sacra ed inviolabile. Nel 1819 erasi difesa la persona del Re colle norme comuni; nel 1835 si tradussero le offese alla persona del Re in un attentato alla sicurezza dello Stato.

Queste considerazioni adunque vi dimostrano come l'articolo 19 abbia solo a riferirsi alla persona privata del Re, e seppure qualche dubbio potesse ancora sorgere nell'animo vostro, basterebbe a dileguarlo il por mente, che nello stesso articolo si parla eziandio della reale famiglia e dei principi reali.

Ora, nessuno è che ignori che, per quanto riverente ossequio sia dovuto a tutti quelli nelle cui vene scorre il sangue regio, tuttavia immensa, incommensurabile è la distanza che divide i membri della reale famiglia da colui che la maestà del regno riveste.

Dimostrata la significazione della legge che si tratta di applicare, onde venga, come sia stata frantesa, avvertito, e l'accusa vorrebbe colpire coll'articolo 19 e parole e concetti indirizzati agli atti del governo del Re, e non alla sua privata persona;

Il primo appunto su questo argomento si porta a quelle frasi in cui lo scritto esamina il discorso della Corona.

Ora, come mai le parole con cui si accenna al discorso della Corona, potrebbero riferirsi alla persona del principe? il pubblico ministero, non ostante la copia di dottrina onde splende il suo ragionamento, non riuscì a dimostrare che il discorso della Corona non sia opera dei consiglieri della Corona, anzi non udimmo nemmeno che egli siasi accinto a fornire con dettati di diritto costituzionale la prova di questo assunto.

Il discorso della Corona quindi, sebbene riceva dalla persona del Re la luce di pubblicità, essendo il documento, nel quale si dichiara l'indirizzo della politica e si accennano le leggi a proporsi, non può essere che opera del ministero, onde ragion vuole che le censure che al medesimo vengano a farsi, debbano ricadere unicamente sui consiglieri che l'han compilato.

Se non che, pretermessa a questo riguardo ogni dottrina costituzionale, si è voluto insinuare che il principe potrebbe rifiutare un discorso che non fosse in armonia co'suoi sentimenti, e che niuno è che possa costringerlo a proferire in pieno Parlamento parole e sensi che non riconosc a l'animo suo. Ma nello svolgere una simile teoria il pubblico ministero è incorso in due gravissimi errori.

In primo luogo egli farebbe supporre che il Re potrebbe essere responsabile del discorso chiamato della Corona. Ora, basta enunciare la proposizione, perchè la sua assurdità non solo costituzionale, ma eziandio di buon senso appaia manifestamente. Il Re non può e non dee far ciò che non è secondo l'ordine costituzionale.

Ora è possibile che il Re abbia personalmente un'opinione, un indirizzo di politica diversa da quella che informa il suo ministero; ma non perciò, egli o deve o può farla prevalere, egli può e deve cambiare il ministero sempre quando egli vede che la maggioranza della Camera non è favorevole a questo ministero, o sempre quando vede che collo scioglimento della Camera egli può e deve fare un nuovo appello alla nazione. È dunque assurdo, ci si conceda l' espressione in grazia della pura teorica a cui si riferisce, è assurdo il dire che il Re faccia atto personale nell' esporre al Parlamento il discorso compilato dai consiglieri della Corona, imperciocchè sapientemente egli deve adottare questo discorso comunque non risponda alle sue personali opinioni, salvo che vegga non contenersi in esso la politica che sola si può sostenere in faccia alla Camera, od in faccia alla possibile maggioranza della nazione.

La cosa è talmente manifesta, che io debbo chiedervi a me, signori, se solo per modo d'ipotesi sono incorso nella perpetrazione d' un reato. E che cosa ha fatto sinora se non se far salire insino al Re la responsabilità dell'atto del suo governo, se non se di tradurre l'augusta persona del Principe nel campo delle passioni e dei partiti? Vedete dunque da questo solo quanto sia inammessibile la teorica che si è venuta svolgendo su quest'argomento dal pubblico ministero.

In secondo luogo si volle farvi vedere un'offesa al Re nelle parole con cui alle pagine 19 e 20 si sostiene in genere, in astratto, che è dovere dei principi cattolici di assoggettarsi alle leggi della Chiesa ed alle conseguenze che ne derivano. Ma queste parole non debbono essere scompagnate dal principio del capo che sta nella pagina che immediatamente precede, nella quale l'autore si propone di esaminare la questione se e come l' indipendenza dello Stato sia lesa per l' ingerenza della Chiesa cattolica nelle cose spirituali, e ragiona e conchiude che uno Stato cattolico dee nelle cose spirituali ricevere le leggi della Chiesa, e regolarsi in queste secondo i dettami della medesima. Ora queste dottrine, siano vere, siano false, voi non siete chiamati a giudicarne, non siete chiamati a decidere questioni di diritto o politico, o costituzionale, od internazionale; siete unicamente chiamati a vedere se siasi offesa colle espressioni adoperate in questa pagina, la sacra persona del Re.

Il pubblico ministero ridotto a queste strette, e pur vedendo che lo scrittore, non alla persona del Re, non a Vittorio Emanuele si dirige, ma allo Stato impersonalmente, venne esponendoci che sebbene si abbia procurato di non dare un colore personale alle espressioni incriminate, pure sostanzialmente non è chi non vegga che le medesime mirano a ferire il Re di Sardegna.

Quando un tal modo di ragionare fosse ammesso, non sarebbe più possibile discussione teoretica veruna in cui fosse d'uopo far menzione del capo dello Stato: esaminiamo piuttosto la questione col lume del diritto costituzionale e col lume della semplice ragione. Il diritto costituzionale c'insegna che il Re è rivestito del potere esecutivo, ma che il potere legislativo è esercitato da tre poteri, vale a dire dal Re, dal Senato e dalla Camera elettiva; il complesso di questi ordini e la nazione con essi, ecco ciò che compone lo Stato, ecco ciò che si accenna, quando per indicare lo Stato si nomina il Re di Sardegna. Egli è dunque evidente che quando in questo opuscolo si dica il Re di Sardegna, si vuol parlare dello Stato che sta sotto il regime costituzionale del Re di Sardegna; perciò non è possibile di sostenere che queste parole sono rivolte personalmente al Re, o che il tenore delle medesime vogliasi attribuire ad una destrezza dello scrittore, il quale avesse così cercato modo di gettare indirettamente, il biasimo sulla persona del Re. Figgiamocelo bene in mente, egli è sovra i soli consiglieri della corona che ricadono il biasimo e la censura, essi soli sono responsabili, di modo che ogni qual volta si parla del Re in rapporto agli atti del suo governo, non vi è strada di mezzo, o dire, che si è fatta risalire al Re la giudicabilità degli atti del suo governo, il che non si appose nè si appone al conte Costa, od ammettere che parlando del Re, nell'esercizio del potere esecutivo non potendosi mai scompagnarle da suoi consiglieri responsabili, a questi soli si dirige la censura o la lode.

Non ci soffermeremo sul terzo appunto sopra cui si fonda questa prima accusa, sul parlarsi cioè *della fede e parola di Re*, perchè ci pare evidente, che mentre da tutto il complesso del capitolo risulta quale sia stata l' intenzione dello scrittore, quella cioè di accennare alla condotta del governo rispetto alla sede pontificia, non siavi campo a stabilirvi offesa alla privata persona del principe.

Diremo tuttavia, il passo incriminato esser quello ove si dice che la santa sede non ha mai cercato di rivendicare fuorchè quei diritti e quelle proprietà, che sotto fede e parola di re *le erano stati riconosciuti.*

Supponiamo, per fare meglio evidente il [illegible] pensiero, che l'autore avesse detto che quella concessione fosse partita personalmente dal Re, in allora sarebbesi potuto sospettare, che siccome la concessione era stata fatta con parola di Re, il togliersi di questa concessione venisse ad incriminare questa fede e questa parola di Re, e potesse quindi in certo modo ritenersi come allusivo alla sua sacra persona. Invece, nel concetto dell'autore, chi è che tolse queste concessioni che erano state fatte? Il Parlamento; ed il Parlamento, voi lo sapete, è la riunione dei tre poteri insieme congiunti, e costituzionalmente operanti.

Quando adunque si fosse censurato, voglio ammetterlo per mera ipotesi, quando, dico, si fosse censurato il ritiro di queste concessioni, non veniva già a censurarsi l'opera del Re, ma quella dell'intiero Parlamento. Ma io richiamo intieramente la mia ipotesi, poichè lo scrittore non ebbe mai a dire menomamente che si fossero contro la fede dovuta ai trattati, ritolte le concessioni fatte; egli disse unicamente che il papa, come podestà spirituale, facendo l'ufficio suo, non avrebbe mai fatto che richiedere quei diritti e quelle facoltà che gli erano state anticipatamente concedute.

Il pubblico ministero abbandonando il terreno che gli restava a spaziare in ordine all'offesa del Re, si appigliava a ragionare, mutando l'ordine della sua requisitoria, della mancanza di rispetto dovuto alle leggi, prima di parlare del voto di distruzione dell' ordine monarchico-costituzionale. Noi crediamo invece che l'ordine logico e più direttamente rigoroso consista veramente in parlare prima del supposto disamore agli ordini costituzionali, ciò perchè nell' ipotesi dell'accusa sarebbevi anzi un nesso coll'offesa fatta al Re costituzionale come rappresentante di una di quelle istituzioni.

Entriamo a parlare adunque secondo quest' ordine, riservandoci a parlare infine della mancanza di rispetto dovuto alle leggi.

Il conte Costa che cosa si è proposto relativamente all'esame delle due questioni che abbiamo in principio accennato?

Egli si è proposto di esaminarle nella loro generalità e nella loro specialità: nella generalità, e si trattava di una questione costituzionale la quale voi sapete essersi agitata in pieno Parlamento, e sotto questo rapporto l'autore volle eziandio parlare della convenienza e della necessità di sancire la proposta legge. Ponendosi sopra questo così ampio terreno, veniva naturalmente ad esaminare se per avventura non vi fossero altre leggi più urgenti e più necessarie di quella del matrimonio, e trovavasi egli perciò condotto dalla necessità della sua trattazione a discorrere dell'indirizzo generale della politica del governo, ed è appunto qui che noi siamo in diritto di richiamare quello che in principio si diceva da noi, e si ammetteva dal pubblico ministero, vale a dire che il regime costituzionale è regime sostanzialmente di discussione e di diffidenza.

Il conte Costa faceva esercizio del diritto di ogni cittadino nell'esaminare quale fosse l'indirizzo che dovesse darsi alla politica del paese, e se buona o rea fosse quella adottata dai consiglieri responsabili della Corona.

La sua critica prendeva principio dal discorso della Corona: siccome quello che è atto pienamente ed esclusivamente governativo; ricordava, come in esso si fossero venuti indicando i punti principali sui quali erasi richiamata l'attenzione del Parlamento, si fermava sopra quelli che maggiormente dovevano essere soggetti alle sue discussioni, e ne traeva occasione appropriata al suo scopo di ricordare gli altri bisogni ai quali nell'esercizio del potere legislativo si deve necessariamente provvedere; bisogni, secondo lui, più vitali e più urgenti. Egli tuttavia non si discostava in questa censura dai limiti che sono prefissi, non dirò dal rispetto dovuto ai consiglieri della Corona, dovendo essi essere sottoposti ad un continuo sindacato, ma eziandio da quella osservanza che si deve pur sempre a chi si trova in autorità legittimamente costituito; in nessun modo poi nè diretto nè indiretto prendeva a mostrare, che in altri mezzi di emendazione degli errori si dovesse confidare, all'infuori dei poteri costituzionali.

Esaminiamo che cosa si richiegga perchè siavi voto di distruzione della monarchia costituzionale. L'articolo 22 della legge 26 marzo 1848 colpisce nello stesso tempo l'adesione a qualunque altra forma di governo, e coloro che manifestassero voti o minaccie di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale.

A prima giunta sembra che il legislatore sia stato d'una severità a cui non sarebbero mai giunti i poteri i più gelosi della loro sovranità. Se infatti un solo voto bastasse a far colpire un cittadino dalla legge punitrice, sarebbero a ricordarsi i tempi i più atroci del dispotismo dopo la caduta della repubblica di Roma per venire ad avere un saggio di somigliante incomportabile rigore. Ma l'intenzione del legislatore non fu già codesta; egli si dipartì da quelle stesse idee che condussero il legislatore francese del 9 settembre 1835; imperocchè voi dovete ritenere che in tutte le leggi sulla stampa che prima di quell'epoca si fecero in Francia, nessuna se ne fece la quale venisse a colpire in qualche modo gli atti di adesione ad un'altra forma di governo, ed i voti che si facessero per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale. Egli è necessario che voi ricordiate in quali condizioni versasse quel legislatore, che ne facciate il confronto con quelle del patrio legislatore onde colpire il suo concetto.

Nel 1835 lo Stato francese si trovava nella condizione singolare che vi ho già dinnanzi accennata; minacciato dal partito legittimista, minacciato dai repubblicani, egli si trovava a fronte partiti attivi e, come dicesi, bene organizzati. Quale adunque rimaneva rimedio per difendere l'ordine monarchico-costituzionale? Non rimaneva altro, salvo che di colpire in modo espresso qualunque voto, perchè questo voto si riferiva ad un partito e gli serviva di parola d'ordine onde scalzare ogni giorno la monarchia.

Nelle condizioni del 1848, il patrio legislatore volle per certo proscrivere tutte quelle pubblicazioni con cui si fosse voluto dimostrare come l'ordine costituzionale non potesse corrispondere ai bisogni della nazione, e dimostrare che dovesse surrogarvisi un'altra forma di governo. Ma dal legislatore non si fece nè si volle fare una prescrizione colla quale potesse colpirsi il pensiero, il nudo pensiero, chè tanto vale un voto; non si volle tradotto in atto di tradimento qualunque scritto in cui si mostrasse gli errori e gli abusi, che per avventura si commettessero in uno Stato monarchico-costituzionale.

Ma il pubblico ministero a questo riguardo valendosi del suono materiale delle parole della legge, raggranella in tutto lo scritto del conte Costa quelle espressioni, le quali nel concetto dello scrittore erano destinate a dimostrare la mala condotta per parte dei consiglieri risponsabili della Corona, e con esse cerca di dimostrare, aver lui manifestato voto di distruzione della monarchia costituzionale; e siccome aveva lo stesso imputato indicato alcune parti del suo scritto, nelle quali questo voto veniva anzi dimostrato perfettamente conforme agli ordini monarchici-costituzionali, l'accusa le dice pretesto per venire a distruggere ciò che sostanzialmente egli astiava con ogni suo potere, ed a sostituirvi ciò che era da lui prediletto.

Noi preghiamo però i signori giurati ad aver attenzione a ciò che sta scritto alle pagine 11, 17, 18, 29, 40, 42, 48, 121, 122, 124, 126, 141 e 146, per convincersi che il conte Costa ragiona sempre, non con ipocrita riserva, ma coscienziosamente, nei limiti più rigorosi della costituzionalità; ed il faceva appunto perchè egli suggerisce e dimostra nello Statuto i modi coi quali si potrebbe correggere ed antivenire i mali da lui accennati.

Alla pagina 11 sta delineato lo scopo del libro, ed è detto che egli si proponeva unicamente di esaminare gli errori in cui si fosse per parte dei semplici erranti e solamente illusi incorso, e che quantunque non si lusingasse sì di leggeri di riuscirvi, ad ogni modo fosse abbastanza pago se dissipate le tenebre, questi riconoscessero il vantaggio da quel costante amore che sempre lo scrittore ha portato ad ogni vero.

Alla pagina 17 egli accenna i danni che derivano alla società dalle tendenze anti-cattoliche; a quale conclusione egli ne viene?

» Colla irreligione invece di riuscire a libertà, le nazioni
» corrono al dispotismo. »

Se adunque si veniva avvertendo la nazione di non appigliarsi a quella via che la poteva condurre al dispotismo, egli profferiva un voto, un consiglio contrario a quello di cui viene accusato.

A pagina 18 è indicato il *funesto avviamento* già dato alle irreligiose dottrine. Questo rientra sempre nell'ordine delle sue idee, onde esaminare se secondo l'art. 1 dello Statuto si possa o non si possa fare quella legge che era stata proposta. Ma intanto egli dimostra che si trattava principalmente di un avviamento funesto, vale a dire di una cattiva amministrazione della libertà medesima conceduta dallo Statuto.

Alla pagina 29 si parla con lode del Re Carlo Alberto, il quale appunto perchè conoscesse questo principale dovere, come capo e sovrano del suo popolo, *largiendo lo Statuto, dal quale in oggi è retta la nostra patria*, volle che il primo articolo lo proclamasse, parole che lodano con grato animo il datore delle libertà, e ricordano con fausto augurio le nuove istituzioni della patria.

A pagina 40 egli viene ponendo la questione nei termini della più stretta costituzionalità, dove dice che *ove il governo professa per legge fondamentale una religione che è dichiarata la sola religione dello Stato, non può prescindersi dal concordare ecc.*

Se non che appunto a questo riguardo il sistema dell'accusa vorrebbe denunciare a voi una particolare ipocrisia, col mezzo della quale siasi intaccato ciò che si fingeva da un'altra parte di voler rispettare; tristo privilegio di chi accusa, sorte infelice di chi è accusato! La ricerca delle intenzioni.

Ma colui il quale volesse generare l'animadversione contro la legge fondamentale, tenderebbe a insinuare che essa è assolutamente imperfetta; quando invece all'opposto l'autore crede di riscontrare in tutti i varii articoli dello Statuto da lui invocati, il principale appoggio alle proprie opinioni.

A pagina 42 ei dice:

» Il portare oggigiorno questa eccezione alla legge fonda-
» mentale, sarebbe senz'altro un derogare apertamente allo
» Statuto. »

Egli fa adunque appello alla costituzione, onde vedere se sia possibile di introdurre una legge meno avversa a quei principii che egli dichiara di professare.

A pagina 48 è detto » che interessa al *governo che ha » in fronte alle liberali* sue istituzioni, l'articolo 1 dello Sta-
» tuto, di mantenere intatta la religione cattolica.

A pagina 121, in principio si propone la questione nel modo già indicato, vale a dire, » se il contratto di matrimonio
» come si vuole dalla Chiesa, sia in contraddizione colle vi-
» genti liberali istituzioni. »

Quindi si conchiude in fine della pagina medesima dicendo:

» Non è forse questo un patto sociale che contiene impli-
» cita una condizione, senza della quale il patto istesso non
» si sarebbe stretto tra il Re e la nazione? » Questo null'altro è fuorchè il porre lo Statuto come la principale salvaguardia tanto della libertà cittadina, quanto della inviolabilità dei poteri costituzionali. »

» Ma tranquilliamo l'animo nostro (si dice a pag. 122).
» chè per buona sorte possiamo godere dello Statuto senza
» pericolo di contrastare colla santissima e sola vera nostra
» religione. »

Il conte Costa, in una parola, non fa un appello alle passioni di *quella cieca venerazione*, a cui accennava in principio il pubblico ministero, ma sibbene unicamente invita tutti a porsi sotto i vessilli della ragione, ed a quella ragione unicamente si indirizza, e soggiunge:

» Ed invero quale danno, quale incaglio, quale disordine
» può mai derivare al pieno sviluppo delle liberali nostre
» istituzioni, da che la chiesa abbia essenziale ingerenza nel
» contratto di matrimonio fra cittadini cristiani? »

A pagina 124, ricordato l'articolo 108 del codice civile, che si riferisce alle leggi della Chiesa circa la celebrazione del matrimonio, dice che *è in perfetta correlazione collo Statuto*, e qui tutto sta l'animo suo.

Questi esempi vi bastano, o signori, perchè ove d'uopo possiate ancora a miglior agio ricorrere a quanto si è scritto alla pagina 126, 141 e 146, non volendo io altrimenti abusare della vostra cortese attenzione.

Pregovi tuttavia a fermarvi ancora ad alcuni passi che meglio d'ogni nostra parola valgono a mettere in salvo lo scritto incriminato. Per ciò fare, signori, mi limiterò ad indicarvi ciò che sta scritto alla pagina 140 nella quale si racchiude appunto la ragione essenziale per cui lo scrittore crede dover segnalare gl'inconvenienti che nascerebbero dall'adozione di un principio il quale non fosse perfettamente conforme allo spirito dell'art. 1° dello Statuto.

» Corrono, dice l'autore, corrono tempi difficilissimi e di
» strana demenza, in cui s'impugnano la proprietà e la fa-
» miglia, ragione potentissima perchè si conservi al matri-
» monio tutta la sua forza morale, civile e religiosa. » Quindi egli viene additando quali sono i caratteri delle leggi buone ed utili alla società.

Conchiudiamo su questo punto, che la manifestazione di un voto per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale non può risultare, ove non si voglia interdetta qualunque libertà di controversia sugli ordini governativi, fuorchè da una dimostrazione teoretica e pratica, la quale tenda a provare che l'ordine monarchico-costituzionale non solo non conviene ad un popolo, ma debb'essere distrutto. Noi abbiamo dimostrato che il conte Costa ben lungi dal nudrire simili opinioni, sempre e costantemente nel suo scritto si riferisce alla legge fondamentale come principale appoggio della sua opinione. Noi abbiamo ancora indicato come egli non solo invocasse le ragioni di costituzionalità per dare appoggio alle dottrine da lui professate, ma che anzi egli abbia corroborato il suo asserto coll'accennare ai tempi grossi che minacciano la proprietà e la famiglia, nello intento di dimostrare la necessità di confermare quella sanzione religiosa che discende, a suo avviso, dall'art. 1° dello Statuto, tanto manca perchè si possa inferire in lui il desiderio di un'altra forma di governo. Esclusi i generali, vengo ai particolai di quello secondo capo di accusa, il che farò colla maggior brevità possibile.

Nel primo capo del suo libro il conte Costa propone la questione e vuole esaminare in qual modo sia nata la necessità di una legge sullo stato delle famiglie nei rapporti civili, morali e religiosi; viene indicando i timori che se ne concepirono dai bene affetti alla concordia dello Stato colla Chiesa, le speranze che si concepirono da coloro i quali l'avversano; ma questo capo mostra bensì desiderio di amistà tra la religione e lo Stato, e non contiene voti di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale.

Nel capo secondo si viene facendo il contrapposto tra la progettata legge sul matrimonio civile e quelle che richiedono un pronto provvedimento, e così spaziando dalle finanze alla procedura civile, dai tribunali di commercio alla disciplina dell'esercito, afferma doversi preferibilmente provvedere a questi rami d'amministrazione prima di dar nuove regole al contratto di matrimonio.

Ma, si obbietta, in questo capo si discorre delle enormi imposte alle quali si trova il popolo assoggettato pel fatto delle libere istituzioni questo è screditarle. Ma a tale riguardo, non si può falsare il concetto dello scrittore. Egli non avversa già le libere istituzioni, solo vorrebbe che queste istituzioni fossero rivolte a ristabilire l'equilibrio nelle finanze, a dare un nuovo ordinamento alla procedura civile, ed a provvedere a tutti quegli altri bisogni ch'egli stima più urgenti. Lo scopo dello scritto è di fare un paragone tra queste leggi che da lui si ritengono come più urgenti, e quelle che non essendolo, vengono tuttavia proposte e decretate di urgenza. Se egli accenna al maggior costo del regime costituzionale, non è per screditarlo, mentre il fatto è dichiarato da un ministro, caldo propugnatore della libertà; ma per rafforzare l'argomento della necessità di fornire l'erario. Nel consigliare questa condotta al governo e al parlamento, l'autore usava della facoltà che lo Statuto a ciascun cittadino concede.

A pagina 120 l'autore esce poi con queste parole:

« Oggi solamente nel tempo stesso che il disinganno
« già sta riconducendo a più sani principii le sovranità
« che maggiormente soffersero dall'avere seguito le dot-
« trine de' sedicenti *benefattori del genere umano*, vo-
« gliono farsi fruttare nei già fiorenti Stati Sardi i lumi
« filosofici con tanto maggiore impegno ed entusiasmo,
« quanto più lungamente si tennero compressi e soffocati,
« giovandosi del pretesto, per ciò che riguarda il punto
« del quale ragioniamo, che ogni ingerenza eccle-
« siastica nel matrimonio de' cittadini sia cosa incom-
« patibile colle acquistate libere istituzioni. »

Con ciò l'autore non censura le liberali istituzioni, ma dice soltanto che gli avversarii delle medesime possono dal modo con cui sono applicate, trarre un pretesto per dire che le medesime sono solo apportatrici di mali, ed indica nello stesso tempo l'uso che se ne dovrebbe fare per ricavarne vantaggi ed evitare quei mali che ad altri piacesse di attribuire alle medesime.

A pagina 139 deplora e combatte il principio della separazione tra lo Stato e la Chiesa.

Questo tema è perfettamente teoretico; dottrinale: l'autore sostiene respinta la separazione dall'art. 1 dello Statuto; onde, quand'anche quella opinione non fosse vera, il Costa dovrebbe ritenersi più ortodosso in costituzionalità, mentre invoca in appoggio un articolo dello Statuto, non è quindi a riprendersi il conte Costa se qualifica di *dissacrazione sociale* questa separazione, non essendo questa che un'immagine del concetto teorico; e se soggiunge che in ciò non si abbia altra mira che di ristorare in Piemonte la *gloriosa Assemblea del* 1789 *col prepararci le glorie del* 1793, bisogna pur anche ricordare che l'autore avea detto che i tempi corrono grossi e che conviene provvedere ai pericoli con acconcie leggi sorreggendole col principio religioso.

Nè egli si allontanava da questa sua opinione col dire che l'adozione del progetto di legge sul matrimonio contribuisce alla ristorazione dei principii dell'89 e del 93 insieme congiunti. L'autore non intese di far pesare sul capo di alcuno un'accusa anche indiretta; ma solo di dimostrare ed in teoria ed in pratica, che si può fruire dei principii di libertà e di eguaglianza consacrati dalla Rivoluzione del 1789, senza soffrire i danni e gli eccidii del 1793. In ciò l'autore non fece

che svolgere nelle sue conseguenze l'opinione sostenuta da molti scrittori, i quali avvisano che le istituzioni del 1789 non possono produrre buoni frutti se non sono consacrate dalla religione ed avvivate da principii religiosi. Ciò basta per dimostrare che in ciò l'autore non è incorso in un reato. Sia questo vero o no.

Io spiego ora il concetto dell'autore, il quale sta nel dire che quando si entrasse in quest'avviamento di voler separare il potere civile della legge dalla sanzione religiosa, ne potrebbero venire quei mali da lui lamentati, non respingerai da lui le conquiste, che così le vogliono chiamare, o sono realmente del 1789, purchè non si adoperi onde non possono produrre i mali del 1793.

Gli altri capi che vengono citati a questo proposito come eccitanti il disprezzo delle istituzioni governative, o si riferiscono ai ragionamenti che abbiamo finora esposti, ed è perciò inutile intrattenervi lungamente sopra di essi, o si riferiscono più direttamente al disprezzo verso le leggi, e questo mi chiama senz'altro ad accingermi a confutare il terzo capo d'accusa.

(*Breve pausa*).

La maestà della legge, quella norma indeffettibile del magistrato e del cittadino, è tale, che la difesa non sarà mai per dimenticare.

Il pubblico ministero nello esaminare ch'ei fece, l'organismo delle leggi nei regimi costituzionali, e nel ricordare in ispecie quello che accadde circa la legge del 9 aprile 1850, imprecava le difficoltà a cui fosse andato incontro al governo nel far sanzionare quella legge da lui proposta, ed i gemiti, ed i pianti, e i dissidii, e le discordie che eransi volute preconizzare ed iniziare all'ombra d'un partito il quale tentasse di sostenere interessi terreni col cercare appoggi nei cieli.

In tal modo verrebbesi a censurare i reggimenti tutti informati a libertà. A che cosa servirebbe la libertà, se non a contrastare, ad appoggiare le leggi, e l'indirizzo del potere esecutivo? Sono appunto le lotte nel vincere una legge, che ne formano il cimento.

E questo organamento della vita di libertà io ricordo volontieri senzachè io tema che venga aggravandosi la condizione del conte Costa, cui si imputa di aver censurata una legge uscita illesa ed incolume dopo cotanto pugnare di parti contrarie.

Sia pure che alla legge del 9 aprile 1850 si debba avere quel rispetto che è dovuto ad ogni legge principale. Ma ciò concedendo all'accusa, noi diciamo che appunto perchè si è questa una legge importante, sostanziale, fondamentale, e precisamente perchè interessa così grandemente la maggioranza e la minoranza del paese, per queste ragioni appunto diciamo che fa opera meritoria e rende il migliore omaggio che rendere si possa al regime costituzionale, colui che viene a preparare la discussione di una legge che a quella si assomigli per argomento e per vitalità di interessi, come appunto fece il conte Costa.

Niuno è poi, che possa consentire col pubblico ministero, quando egli vuole rappresentato come un fazioso chiunque abbia creduto di contrastare alla legge del 9 aprile 1850, o creda di contrastare a quella in ora soltanto proposta.

Che cosa è partito nel regime costituzionale? . . . quale è la differenza che passa tra partito e governo? . . . Quale è in ogni modo l'azione dei partiti?

Non entriamo a risolvere tutte siffatte questioni; notiamo solo, che il regime costituzionale è il governo della maggioranza. La minoranza non è perciò fazione quando fa atto di opposizione nei limiti dello Statuto, oltrepassati i quali, sarebbe veramente fazione. Quegli che vuole contrastare coi mezzi legittimi, costituzionali l'adozione di una legge, o fare una proposizione diversa da quella che effettivamente abbia potuto essere fatta, ove non vinca è oppositore, è membro della minoranza, non è fazioso. Così il conte Costa parlando della legge proposta ha dovuto risalire a quella del 9 aprile 1850, e di avvisar quindi a prova che, ove gli stessi principii si adottassero alla nuova legge in discussione, dovessero necessariamente prodursi gli inconvenienti che da lui si vennero lamentando.

La censura della legge del 9 aprile 1850 si è precisamente, unicamente per quanto si riferisce alla legge ora in stato di discussione. Sarebbe pure strano che perchè una legge già sancita contiene dei principii uguali perfettamente a quelli di una legge in progetto, si potesse su questo nuovo progetto impedire qualunque discussione, perchè quei principii siano già stati consacrati dal legislatore.

Io non dubito, o signori, che voi avrete notato l'erroneità del ragionamento dell'accusa nell'invocarsi stesso che ella fece dell'articolo 7 della legge del 9 aprile 1850.

» La legge del 9 aprile 1850 (così si ragiona) ha già consacrato il principio del matrimonio civile; dunque contrastando al principio del civil matrimonio, voi toccate ad una legge dello Stato. » Voi non ignorate quale e quanta opposizione abbia prodotto nei cultori della scienza costituzionale la sanzione di quell'articolo 7 della legge 9 aprile 1850. Fu quella disposizione censurata, perchè ne sarebbe venuto in certo modo un vincolo ai poteri legislativi successivi, quando invece nei regimi costituzionali tutto dipende dalla maggioranza del Parlamento o della volontà del terzo potere che vi si accosta o no.

Ma se queste ragioni di mero diritto costituzionale non furono da tanto da allontanare il legislatore da adottare quell'articolo 7, non ne verrà certamente la conseguenza che il legislatore abbia potuto o voluto interdire qualunque discussione in ordine a questo progetto. Non avrebbe *potuto*, perchè altrimenti che cosa ne sarebbe avvenuto? Niente meno che il legislatore avrebbe impedita la libertà della discussione, e così quel cimento, a cui qualunque legge deve essere sottoposta, non l'avrebbe voluto in questa per non vincolare se stesso per altri rapporti che escono perfettamente dall'oggetto dell'odierna discussione.

Se adunque havvi attualmente in discussione una legge di tale e tanta importanza, quale è quella che forma il soggetto dello scritto incriminato, la legge del 9 aprile 1850 sarebbe estranea al nostro ragionamento ed al vostro giudicio, e dovrebbe unicamente vedersi se nella discussione di questo progetto non siasi usata qualche irriverenza, qualche mancanza di rispetto dovuto alla maestà della legge, qual'è prevista dall'articolo 24 della legge 26 marzo 1848.

Io mi trovo quest'oggi nella necessità di ricordarvi ad ogni istante la triste condizione nella quale nacque la legge francese del 1835, a cui la nostra patria ebbe a modellarsi, poichè a quelle infauste sorgenti sempre risalgono le leggi più restrittive della libertà della stampa.

Nel 1835 si trovava la società per la prima volta esposta a quelle dottrine che vennero poi ad irrompere nel 1848, e che ora sono conosciute colla generica denominazione di *socialistiche*. Si veniva negando il vincolo obbligatorio delle leggi, si veniva contrastando la facoltà di far leggi nel Parlamento, si contrastava infine la proprietà, e il legislatore francese trovavasi nella necessità di stabilire dei limiti, entro i quali dovesse limitarsi e concentrarsi qualunque discussione. I limiti adunque segnati per riguardo al rispetto dovuto alle leggi, sono quelli che il legislatore aveva in allora interesse di stabilire e di non veder in alcun modo trasgrediti.

Non solo la legge deve essere osservata, non solo materialmente obbedita, ma vuolsi interdetto qualunque atto con cui si provochi alla sua disobbedienza. Tuttavia dimostrare che una legge è improvvida, che una legge, comunque sancita dai tre poteri, ha potuto ledere certi diritti anche meramente di coscienza, indicare gli inconvenienti che ne sono nati, non è portare un'offesa al rispetto dovuto alla legge, è soltanto criticare una legge.

Quando il patrio legislatore ha voluto circondare e rendere inviolabili le leggi dello Stato, avea adunque soltanto in animo di evitare discussioni che potessero farsi troppo licenziose al punto di niegare i principii fondamentali, su cui riposano le leggi, cioè il loro vincolo obbligatorio, la necessità di ciaschedun Stato di osservare le proprie leggi e di impedire che vengano in qualunque modo violate.

Ben vedendo a quali inconvenienti conducesse la teoria dell'accusa, si è voluto sussidiarla distinguendo tra leggi e leggi; ma dove fondare questa dichiarazione arbitraria, quando si tratti di applicare, o non, una sanzione penale, quando si tratta di restringere l'esercizio di un diritto costituzionale?

Distinguiamo tra leggi meramente convenzionali e leggi fondate sulla ragione di diritto e sulla esistenza della società. Infatti tanto è legge quella che stabilisce una tassa sopra l'entrata di una merce nello Stato, come è legge quella per cui si dichiara che qualunque proprietà sia inviolabile. Se quindi io vengo a contrastare i principii su cui è fondata la legge doganale, certo che non è nemmen concepibile la mancanza al rispetto dovuto alle leggi dello Stato, quando non si venga a contrastare al Parlamento la facoltà di farla; mentre si verrebbe contrastando il rispetto dovuto alla proprietà medesima, a questo fondamento dell'ordine sociale allorquando si dicesse che la proprietà non è che un diritto convenzionale e non ha alcun fondamento nella ragione sua intrinseca.

Non havvi adunque differenza tra legge e legge, ma differenza nei principii che le informano; e si viola il rispetto della legge solo quando si niega il fondamento sociale della legge medesima.

Per conseguenza la censura, ove fosservi, della legge 9 aprile 1850, non sarebbe reato; ma che altro fece, in sostanza, il conte Costa, se non se esaminare la legge del matrimonio in stato meramente di progetto? Addusse quegli argomenti i quali potevano adattarsi ad un tempo alla legge già sancita del 9 aprile 1850, ed a quella che stava in progetto, e tentò di dimostrare che in nessun modo si dovessero e si potessero adottare quelle norme direttive per la materia matrimoniale, che eransi adottate per la materia del foro ecclesiastico.

Ma io vi prego, o signori, di porre un'attenzione tutta particolare alla differenza del soggetto della materia delle due leggi, sebbene entrambe risguardino alla giurisdizione ecclesiastica.

La legge del 9 aprile 1850 aboliva la giurisdizione ecclesiastica personale, ed i chierici essendo cittadini come gli altri, dovevano per certo essere sottoposti alle stesse leggi a cui sono tutti gli altri cittadini. La legge del matrimonio colpisce bensì la giurisdizione ecclesiastica, ma in quanto le toglie le cognizioni delle cause matrimoniali. Ora il privilegio del foro per i chierici, si diceva, e venne dichiarato contrario allo Statuto; la giurisdizione ecclesiastica matrimoniale si sostiene dal conte Costa fondata sull'art. 1 dello Statuto.

Voi trascorrendo alle ultime parole del libro incriminato, mi avete dichiarata e manifestata la ragione. Quale è il fondamento su cui poggia tutto il sistema dello scritto?

Egli è nel dire, che siccome fu definito dal concilio di Trento, che le cause matrimoniali spettassero alla Chiesa, così l'articolo 1 dello Statuto vietasse che vi si potesse portare alcun nocumento.

Ho fatta questa distinzione, non già perchè si debba ora discutere se sia a seguirsi piuttosto il concilio di Trento, anzichè quei principii che prevalsero nell'animo del potere legislativo nel sanzionare la legge del 9 aprile 1850, e ad uno dei tre poteri allorquando da lui venne adottata la legge sul matrimonio; non è già tale la questione che si deve da voi esaminare, ma unicamente quella di vedere, se il conte Costa abbia violato nel modo che è previsto dalla legge penale, il rispetto dovuto alla legge.

Egli fece questo ragionamento: la legge del 9 aprile 1850 produsse un primo distacco dalla Chiesa; la legge del matrimonio civile contrasta alle dichiarazioni concordi della Chiesa cattolica, le quali si debbono, in questa materia, seguire in conformità dell'art. 1 dello Statuto; dunque non bisogna sancirla per non produrre inconvenienti ancora maggiori. Questo ragionamento è puramente di paragone, non già per venire a vulnerare in modo alcuno quel principio che siasi sancito ed adottato colla legge del 9 aprile 1850.

Vi prego di ricordare soltanto, a questo riguardo, che in allora per opporsi a quella legge si invocavano bensì i concordati passati colla Corte di Roma, ma non veniva per certo in pensiero ad alcuno di invocare, come ora si invoca, l'art. 1 dello Statuto, il quale dichiara la religione cattolica apostolica romana religione dello Stato.

La questione teoretica adunque che dovrà decidersi dalla sapienza del Parlamento in ordine alla legge sul matrimonio, si è di vedere se osti o non a quest'articolo, e se ostino o non le sanzioni religiose che a quest'articolo si vogliono concordi.

Intanto, diritto ed ufficio dello scrittore è di indicare a coloro che debbono decidere gli inconvenienti che trasse seco l'adozione di simili principii colla legge del 9 aprile 1850, e di indicare le nuove ragioni che possono ostare all'adozione del progetto.

Ciò prestabilito, sarebbe facile il dimostrare come un libro dottrinale in cui si svolgono, con quella forza che l'autore giudicò appropriata onde far penetrare negli animi quelle convinzioni che vengono indicate nella fine della pagina undecima, sia naturalmente sparso di concetti nè languidi nè snervati, e che perciò le frasi non siano nè subdole nè acerbe, ma efficaci e penetranti.

Siccome però il conte Costa, come magistrato ed imputato di offesa contro la legge, non deve essere privato della difesa dell'ufficio cui è affidata la pubblica clientela, come eziandio in ordine a molti argomenti speciali non deve essere privato della parola eloquente del mio collega, io verrò senz'altro, o signori, alla conclusione del mio discorso.

Voi, giudici del fatto, che per la prima volta forse sedete col nobile e difficile incarico di giudici, e voi, magistrato, che per lungo abito di sapienza con mano ferma tenete la bilancia della giustizia, interrogate ora la vostra coscienza, e vedete se sia vero o no che l'accusa travolse una discussione puramente teoretica intorno al discorso della Corona, atto eminentemente governativo, in un'offesa alla sacra persona del Re; l'esame della condotta e della politica del ministero, in un voto di distruzione dell'ordine monarchico, costituzionale; la disamina intorno alla discussione di una legge come progetto violatore di rispetto che è dovuto ai principii fondamentali da cui la legge medesima diparte.

Ma voi mi permetterete tuttavia, nel prendere commiato da voi, di ricordarvi un fatto che non vi è per avventura ignoto.

Si volle aggravare l'accusa contro il conte Costa perchè un consigliere di cassazione fosse disceso nell'arena dei partiti.

Noi abbiamo dimostrato che il consigliere di cassazione, il giureconsulto, il magistrato non discese nell'arena dei partiti, ma discese nel campo della scienza, venne a portar i suoi lumi in una discussione legale.

Ma nello Stato, che pure al nostro tanto si rassomiglia, e che noi godiamo di vedere camminare sulle stesse nostre traccie, vale a dire nel Belgio, sapete voi che cosa successe?

Nel principio di quest'anno dal barone di Gerlache, primo presidente della corte di cassazione di quel regno, si pubblicava uno scritto col titolo di *Essai sur le mouvement des partis*; in questo scritto destinato a censurare la costituzione belgica, destinato a censurare tutte le disposizioni amministrative date dal ministero che in allora era al potere, ed in oggi si trova dimissionario, infine a criticare leggi, amministrazione, politica, come quelle che fossero intinte di spirito rivoluzionario distruttore della società, distruttore di tutte le istituzioni; questo scritto infine il quale raccoglie in sè tutte le ire di partito, questo scritto fu oggetto della tranquilla disamina dei varii giornali, come dovea esserlo; fu bensì il soggetto di lunghe ed accurate discussioni degli uomini politici e degli uomini scienziati, i quali lo presero a disamina sotto il rapporto della scienza e dell'opportunità; ma questo scritto, o signori, lasciò che il barone Gerlache amministrasse *continuamente* la giustizia, nè tolse in nessuna maniera l'autorità che si addice a chi presiede la suprema magistratura di quel regno.

Questo esempio, o signori, parli alle vostre coscienze.

Da voi, dal vostro giudizio dipende il saper se siavi libertà per la minoranza, se essa possa esercitarne i diritti, adempirne i doveri.

Avvocato Vegezzi: Dopo le cose dette in difesa del conte Costa dall'onorevole mio collega, non mi rimane campo fuorchè ad aggiungere alcune speciali osservazioni ristrette a quelle parti particolari del libro che formano oggetto delle imputazioni, per rispondere più specialmente agli argomenti addotti dal publico ministero.

In ciò io mi procurerò di essere brevissimo e semplice, non tanto per elezione, quanto per necessità; nè cercherò in alcuna guisa di infiorare il mio dire o commuovere gli animi,

perchè io credo che a retto giudicio meglio giovi una condizione di animo in nulla commossa, che lascia più facile il campo all'operato della ragione.

Il primo appunto che si fa, è quello di offesa al Re, e questa è l'imputazione che maggiormente cuoce all'animo del conte Costa.

Nella specialità il pubblico ministero diceva che, appena aperto il libro, ecco una frase si presenta la quale manca della dovuta riverenza al Re: » Il quattro del mese di marzo » di quest'anno 1852 nell'aprirsi di una nuova sessione del » Parlamento nazionale, il Ministero mettendo in bocca del » Re il discorso del trono; » ei diceva queste parole, *mettendo in bocca al Re*; essere un' irriverenza verso la sacra persona, irriverenza che vedesi ricalcata nella pagina ottava dove si ricorda come il Ministero *avesse fatto raccomandare dal Re*, ec. e nuovamente nella pagina 141, dove si dice che il *Governo fece promettere dal Re, che il progetto di legge sul matrimonio civile* sarebbe incessantemente presentato.

Or bene il Re, diceva il pubblico ministero, è in queste frasi ridotto ad automa, gli è tolta l' intelligenza, gli è tolta la volontà.

Signori, io debbo dire schiettamente, badate che l'istanza del pubblico ministero non vi tragga a sopprimere la più preziosa delle nostre libertà, quella che costituisce la molla principale del progresso delle nazioni, la libertà della stampa.

Forsechè l'autore del libro disaminava il discorso della Corona in altre parti fuorchè in quelle in cui conteneva cenni di leggi future che sarebbero presentate? Egli accennava nell'esordire del libro come si fosse nel discorso d'apertura del Parlamento, toccato della necessità d' imposta onde restaurare la pubblica finanza, come si fosse eziandio promessa la pronta presentazione della legge sul matrimonio civile.

Ora questo discorso, in quanto accennava a leggi da presentarsi, era egli possibile di esame e di discussione e di critica? Forse che noi lo potremo dubitare?

Invano si dice dal ministero, che il discorso della Corona parte dalla bocca del Re; ma e la legge non ha forse la sanzione di lui? Anzi non abbiamo noi forse nell' art. 10 dello Statuto, che la presentazione delle leggi appartiene appunto al Re? e tutti i progetti che al Parlamento presentaronsi dal ministero non si presentarono forse sempre a nome del Re? se quello solo si eccettui della legge sul matrimonio che non fu presentato a nome del Re, atteso l'ordine dato al ministero coll'art. 7 della legge del 19 aprile 1850, in cui eseguimento si fece la presentazione.

E se la sanzione data dal Re ad una legge, la presentazione di un progetto in suo nome non vietano la critica della legge, la critica del progetto, come vorrassi mai che possa impedire la disamina la discussione del discorso l' essere questo letto dal Re. La disamina dunque e la discussione di esso era un diritto.

Noi non ci faremo a sostenere la nostra tesi con allegazioni di scrittori in questa materia, perchè li troveremmo in ciò tutti concordi con noi.

I discorsi della Corona sono atti eminentemente governativi, appartengono cioè al governo; e come tali, e particolarmente nella parte in cui contengono cenni di proposizioni di leggi future, sono soggetti alla disamina, non solo di chi siede nel Parlamento, ma di qualsiasi cittadino, il quale può farvi cader sopra il suo esame, le sue discussioni, le sue critiche. Ma nell'atto istesso, in cui il cittadino esercita un diritto, ed anzi concorre colle sue discussioni e colle sue critiche al conseguimento appunto di quel bene a cui aprirono solo la via le odierne libertà, perchè porta alla massa comune i frutti de' suoi studii, perchè concorre anch' egli a formare un' opinione comune ed a manifestarla, ed in questa maniera somministra la face a chi sta al reggimento della cosa pubblica sulla via a cui debba indirizzarlo giusta le comuni intenzioni: tuttavia bisogna che ei rispetti la sacra persona che sta a capo supremo di ogni potere, di ogni autorità dello Stato, ed a cui non può giungere in nessuna guisa nè biasimo, nè risponsabilità alcuna: adunque egli deve necessariamente nelle sue osservazioni (mi si perdoni la parola, poichè la mutuo dal pubblico ministero) far scomparire la persona del Re; cioè nelle sua osservazioni, nelle sue critiche egli deve in modo chiaro accennare, che la sua critica sta nella cerchia dei diritti costituzionali, e che rispetta la sacra persona del Re, nè fa salire le sue osservazioni, le sue discussioni a luogo dove non debbe giungere altro che la sua riverenza.

Ora in qual altra maniera far ciò poteva il conte Costa fuorchè esprimendo che egli vedeva nel discorso d'apertura della sessione parlamentare l'operato solo del governo del Re, cioè de' suoi ministri?

Ci si dirà forse, che non troppo felice fu la frase usata, » mettendo in bocca al Re il discorso ecc. » Io voglio anche concedere che la frase sia poco felicemente trovata; ma tra la infelicità di una frase e la irriverenza, tra la poca felicità di un'espressione e l' offesa passa troppo grande differenza, perchè possa ravvisarsi fondata in alcuna guisa l'argomentazione del pubblico ministero.

Che se tale è la cosa, o bisogna confessare che manca assolutamente d'ogni vero l'imputazione, o che col pretesto che allorquando si parla di discorsi di apertura del parlamento, di progetti di legge, si rimane quasi nella necessità di esprimere che si parla del discorso del Re, di progetto presentato dal Re, si vuole assolutamente togliere e rendere vano il diritto che ha ogni cittadino di discutere i progetti di legge, di discutere i cenni che dà il governo nell' aprire le sessioni parlamentari delle traccie che egli intende seguire nel regolare gli interessi del paese, delle leggi che intende presentare.

E ciò è appunto quello, su cui particolarmente i giudici del fatto sono chiamati a tenere fisso l'occhio; perchè appunto nell'organismo costituzionale il quale si compone di un perfetto antagonismo, il giudizio di queste imputazioni non è lasciato ai giudici ordinari, onde siavi nella nazione una guarentigia contro le esorbitanze possibile del potere.

Questo è il fondamento dell'istituzione del giurì che siede a giudicare di queste questioni, il quale certamente non si lascierà trarre in inganno, da che si trovò nel parlare del discorso della corona la menzione della parola Re; perchè questa menzione non è fatta fuorchè per indicare l'atto governativo che ebbe luogo in quell' occorenza, ma però è accompagnata da tali espressioni, le quali in modo chiarissimo indicano che le discussioni, l'esame e la critica, se vuolsi, non rimontano alla sacra persona del Re, ma cadono solo sull'atto governativo, e non possono riflettere che, le persone che hanno degli atti governativi la responsabilità, giungono solo fin dove la critica è non solo nel diritto, ma eziandio nel dovere di buon cittadino.

Con ciò noi abbiamo risposto a tutti gli argomenti speciali del pubblico ministero, imperocchè non crediamo che ci si possa appuntare che non ad ogni luogo, dove è fatta menzione del discorso d'apertura della sessione, sia di nuovo detto che il discorso si considera come opera del solo ministero; imperocchè, allorquando nella prima linea del libro, esordiendo appunto la trattazione, si accenna che il discorso d'apertura della sessione si riguarda come operato del solo ministero: questa frase, la quale apre la trattazione, domina per necessità tutte le altre; e in conseguenza in tutti i luoghi ove si parla del discorso del Re, ivi necessariamente ad altro non si accenna fuorchè all'atto governativo, al governo, al ministero.

Del resto sarebbe facile non che assottigliare, il diseccare affatto la fonte d'ogni perfezionamento sociale in legislazione, in amministrazione, in quasi tutta la sfera della cosa pubblica, se su d'ogni cosa in cui debbe intervenire l'operato della suprema autorità dello Stato, dovesse intendersi, per tema d'irriverenza, interdetta la libera manifestazione del pensiero.

Trattisi di regolamento: se il ministro lo fa, il Re lo sancisce: e ciò basterebbe perchè si dovesse ritenere interdetta ogni disamina ed ogni critica, perocchè non varrebbe a difendersi da imputazione d'irriverenza al Re, lo accennare al ministero, mentre si direbbe, come in oggi, essere ciò un pretesto per colorire la irriverenza, perchè essendosi parlato di regolamento pubblicato colla sanzione sovrana, che ha forza nella sola sanzione sovrana, si sarebbe voluto necessariamente fare ingiuria ed offesa al Re. Parlisi di progetti di leggi: sie- [illegible] giusta lo Statuto, o nella maggior parte dei casi vengono proposti a nome del Re, si dirà che nel disaminarli o nel combatterli si fece offesa alla sacra persona, nè si potrà giustificare la legalità della critica attribuendoli nominativamente al ministero, chè ciò si taccierebbe di pretesto, poichè siccome la presentazione sarebbe fatta a nome del Re, egli è al Re che si vorrebbe portare la critica, d'onde l'offesa.

Ciò che dei regolamenti e dei progetti di legge, dir si dovrebbe a maggior ragione delle leggi medesime, ch'esser non possono senza la Sovrana sanzione.

Ed ecco che colle teorie del pubblico ministero verrebbe compiutamente interdetta quasi ogni discussione sulle cose di pubblico interesse.

Adunque no, l'essersi il discorso d'apertura del Parlamento pronunciato dal Re, non ne vieta nè l'esame, nè la discussione; nè irriverenza si fa discutendolo, o nominandolo discorso del Re, quando la locuzione si vede usata a nissun altro fine che quello d' indicare l'atto di cui si parla, non per usare irreverenza od appuntare risponsabilità.

In nessuna realmente poi delle parti del libro di cui si parla, si può trovare un argomento, benchè menomo, per sospettare che l'autore abbia usata la parola Re altrimenti che per indicare od il discorso di apertura, od intiero lo Stato che con quella parola si esprime, pel marchio che lasciò nella lingua medesima la quasi esclusiva esistenza di monarchie assolute nei tempi in cui si formò; per sospettare che abbia usata quella parola per portare offesa al Re, od essere men riverente verso l'augusta persona: a dimostrazione di ciò io non avrei fuorchè a riandare, se non riuscisse a soverchia noia, i passi appunto sui quali si fonda il pubblico ministero, perchè in essi non vi ha nè cenno, nè parola, nè forma di frase, da cui si possa argomentare, od anche remotamente presumere che le critiche le quali si facevano cadere sovra il progetto di legge, sul discorso di apertura del Parlamento in quanto accennava quel progetto di legge, avessero lo scopo incostituzionale di venire ad offendere la sacra ed amatissima persona del Re. E ben ricordava il ministero pubblico i processi di *tendance* che ebbero luogo in Francia, perchè è di questa imputazione appunto che si fa al conte Costa di avere offesa la sacra persona del Re, che io non dubito di affermare che posta con quelli a confronto, per maggiore irragionevolezza li disgrada.

Non verrò maggiormente su questo punto ad altre particolarità, perchè già furono l'oggetto di osservazioni speciali dell'onorevole mio collega. Passerò piuttosto, e per non attediarvi maggiormente, al secondo punto giusta l'ordine tenuto nella requisitoria, che riguarda all' imputazione di voto di distruzione del governo monarchico, costituzionale.

Il ministero pubblico avverte al riguardo che colui il quale facesse pubblico voto di aderire ad altra forma di governo, di desiderare la distruzione dell' ordine monarchico-costituzionale, sarebbe opera molto meno da temersi di colui il quale con modi ipocriti finge di portar rispetto alle istituzioni costituzionali, e intanto cerca di distrurli.

Crediamo però che quanto possa essere vera in astratto la tesi, altrettanto sia assolutamente inapplicabile al fatto.

Ed in vero il libro del conte Costa, nelle argomentazioni che conchiude, è così fattamente concepito che, posto un desiderio alla distruzione dell' ordine monarchico-costituzionale, il ragionamento principale su cui ha base e di cui si compone dal cader compiutamente, e si annulla.

Non accennerò come a pagina 17 esordiendo la discussione, poichè si accosta a quel punto più davvicino al merito, egli avverte che il discostarsi, a suo modo di vedere, dai principii religiosi conduce più facilmente a dispotismo; perchè è troppo facile lo scorgere (qualunque sia l' errore nella sua argomentazione, ciò che in oggi non occorre di esaminare) se per dimostrare la sua tesi egli pone per base prima che il seguire un diverso sistema avvia a dispotismo, egli certamente non è nè si dimostra contrario alle istituzioni liberali di che godiamo; mentre non avrebbe potuto credere di fondare il suo assunto mostrando che a ciò ch' egli col suo scritto cercasse dimostrare meritevole di disprezzo.

Tanto a pag. 19, come a pag. 25, come alla 29, alla 40, alla 42, alla 49, alle 57, 121, 124, 126, 175 si vede poi ripetuto, in cento guise, in cento aspetti, e perfino a josa, l' argomento che il voler tradurre la direzione del matrimonio alle sole leggi civili, ed emanciparlo dalle leggi canoniche, è in suo avviso un ostare all' art. 1 dello Statuto.

Ma io domando: come essere può mai che un individuo, il quale toglie a dimostrare la tesi sua col raffrontare il nuovo progettato organamento legislativo sul matrimonio con uno degli articoli dello Statuto, e col dimostrare una contraddicenza in suo senso fra loro assoluta, come esser può mai diciamo, che costui astii allo Statuto? Che astii a ciò che tolto fa cadere tutto il principale sistema della sua argomentazione? Mi pare semplice l' argomentazione, ma siami permessa di farla.

Io non ho inteso mai che quegli, il quale nel discutere in una contestazione civile presenta un atto e ne invoca uno od altro articolo, possa subire la risposta: dunque voi volete, perchè lo invocate, annullare quell' atto, voi avete dolore di averlo fatto. Eppure questo è il fondamento principale dell' accusa che si venne facendo dal pubblico ministero: il conte Costa addusse a base del suo ragionare lo Statuto, cercò di mostrare il nuovo progetto contrario allo Statuto; ma il suo voto è la distruzione dello Statuto.

E' vero che nel portare l' accusa il fisco dissimulò che in ciò sta il principale argomento della dimostrazione del conte Costa; ma a che serve ch' ei l' abbia dissimulato, quando è verità che ad ogni pagina del libro risorge?

Egli è perciò per noi non concepibile l' accusa, come parimenti non ci possiamo spiegare il perchè siasi dissimulato persino che il conte Costa altrimenti ancora dimostrò la sua affezione alle istituzioni costituzionali.

Noi non possiamo dimenticare come a pagina 29 ricordando la pubblicazione dello Statuto la qualifichi colle parole di largizione, che valgono idea di beneficio, di favore dalla nazione ricevuto.

Ma come mai cosa che si astii e di cui si faccia voto per la distruzione verrà ricordandosi con quelle parole con cui si ricorda un benefizio?

Ma vi ha di più: E' conosciuto come nelle teorie, che riguardano all' organamento sociale vogliasi da taluni porre la forza vincolativa della legge nell' adesione di ciascun individuo: quindi la famosa teoria del patto sociale. Comunque siasi, più o meno ragionata quella teoria, certo è che il rappresentare lo Statuto quasi come patto sociale stretto fra il re e la nazione è un rappresentarlo sotto un aspetto che ad occhio di molti può valere a procacciargli un maggior rispetto che non il considerarlo come una semplice largizione di chi prima in monarchia assoluta teneva il potere supremo nelle sue mani. Ebbene alla pagina 121 lo scrittore chiama lo Statuto *un patto sociale stretto fra il re e la nazione*. A pagina 122 egli poi, prendendo a risolvere l' obbietto che la conservazione della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio osti allo Statuto, comincia coll'invitare a tranquillare gli animi dicendo che per buona sorte si può godere dello Statuto senza pericolo di contrasto alla religione, modo questo di dire notevole in quanto che contiene la più semplice e più schietta espressione che gli animi di tutti sarebbero andati agitati e commossi dall' idea di dovere allo Statuto rinunciare, pensiero che solo in mente potea venire di chi tenesse lo Statuto in conto di un bene la cui conservazione stesse vivamente a ciascheduno nel cuore.

(Continua)

L'editore intende godere del privilegio accordatogli dalla legge.

GIOVANNI ROMBALDO, *gerente*. TIPOGRAFIA ARNALDI

Supplemento al N. 222 dell'OPINIONE

Numero 4.

MAGISTRATO D'APPELLO IN TORINO

Segue il discorso dell'avvocato difensore Vegezzi.

Quando adunque nel complesso il libro non si può assolutamente dire ragionamento d'individuo, il quale astii le istituzioni attuali, perchè il suo sistema di ragionamento principale ha special fondamento in queste istituzioni medesime, quando queste istituzioni si ricordano come un beneficio, quando le si danno quelle qualità che possono maggiormente procurar loro il rispetto degli individui tutti che compongono la nazione; bisogna necessariamente dire che il voler scorgere in siffatta scrittura un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, è un con[illegible] ad una verità, che a mio modo di vedere è evidente.

La critica non manca cert[illegible] libro sovra alcuni rami della gestione della cosa pubblica: è fatta critica al ministero, è fatta critica al parlamento, particolarmente in ciò che riguarda il progetto di legge del matrimonio che forma l'oggetto della specialità di quel libro; ma noi non potremo certamente mai confondere insieme le istituzioni politiche colle leggi, coi progetti di leggi, coi regolamenti, coi decreti, insomma con tutti gli atti governativi che si fanno da coloro che tengono la somma del governo e dell'amministrazione del paese; imperocchè se il portar critica su legge, su progetto di legge, su di amministrazione si confondesse coll'astio alle possedute instituzioni politiche, col voto di loro distruzione, che la legge penale proibisce e punisce, si verrebbe ad avere una libertà puramente di nome e non di fatto, poichè allorquando si facessero ripetute e vive le critiche o sull'amministrazione o sui progetti di leggi o sulle altre diverse cose, su cui è diritto e dovere del cittadino di portare vigile la sua attenzione, recando a pro del ben pubblico il frutto de'suoi studii e della sua esperienza, sorgerebbe pur sempre l'astio delle istituzioni, il voto della loro distruzione, ad interdire ogni libera manifestazione di pensiero: il dire che si sarebbe dovuto riformare una legge, non avrebbe altro proposito che porre l'instituzione politica in mala vista, perchè la riforma non fu fatta; il dire che un progetto di legge non debbe essere accettato, avrebbe l'unico scopo di screditare il ministero, o di fare offesa al Re, da cui ed a nome di cui il progetto fu presentato, e di fare odiare le instituzioni, e la libertà della manifestazione del pensiero rimarrebbe una pura e nuda parola.

Eppure questo è il sistema del pubblico ministero nel sostenere l'imputazione: mancando un sol concetto che possa far sospettare un disaffetto alle instituzioni liberali, ei trova che l'ostare ad un progetto di legge è voler distrurre lo Statuto; che il sostenere esservi altre cose cui era, ed è più urgente di provvedere, è desiderare la distruzione dello Statuto; che lo accennare che una legge dovrebbe essere cangiata è voler sopprimere le attuali instituzioni politiche. Qual sia la cosa di pubblico interesse di cui un cittadino possa parlare ritenendo questo sistema, noi non sapremmo trovare.

Questo non può essere il senso in cui voi intendiate la libertà: questo non è il fine per cui il giudizio sulla manifestazione del pensiero fu dalla legge alle vostre mani commesso; questo non può essere il vostro scopo, che quello è certamente di far sicuro il diritto di libera discussione del cittadino.

Qualunque sia l'opinione del conte Costa intorno alla giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio, egli era nel suo diritto di manifestarla più o meno ragionata ch'ella fosse: manifestandola, non potea far voti pella distruzione dello Statuto: ma è egli possibile che il conte Costa abbia nel manifestarla col suo libro fatto voti pella distruzione dello Statuto ed avuto in animo di screditarlo, se fondò le argomentazioni sue sullo Statuto medesimo? Ciò sarebbe inesplicabile, a meno che si volesse supporre che egli bramasse in tutto l'applicazione dello Statuto, fuorchè nelle cause matrimoniali, in cui, per lasciare l'assoluto impero alla potestà religiosa, avesse sostenuto e difeso doversi lo Statuto in parte togliere o modificare. In tal guisa formolata l'accusa si potrebbe comprendere: ma non lo fu, nè lo potea essere, perchè lungi dal volere derogato o modificato in benchè menoma parte lo Statuto, il conte Costa muove le sue dimostrazioni da ben altro principio, e fonda tutto il suo sistema sovra quelle istituzioni che per ciò solo non potea almeno in quel libro desiderare che venissero soppresse; il perchè non possiamo veramente comprendere come mai lo si accusi di far voti per la distruzione di una forma di governo che è il cardine della sua disquisizione.

Nelle pagine 5 a 12 si vuole dal fisco scorgere un argomento dimostrativo del voto di distruzione del governo monarchico costituzionale: non somministrano esse però il più leggero indizio: in esse non si parla dello Statuto, delle nostre instituzioni, si toccano i cenni del discorso della corona sulle future leggi d'imposte a ristauro delle finanze e del matrimonio: si dice non esservi necessità di legge nuova sul matrimonio, temersi che legge su tal materia potesse venire ad urtare l'elemento religioso. Questa parte picciola del libro si può stralciare dal complesso del libro da cui essa mutua la sua spiegazione.

Dalla pagina 12 alla 13 l'autore svolge maggiormente l'argomento che nel paragrafo primo aveva enunciato, e dice che se era urgente di provvedere alle finanze, non vi era alcuna premura a presentare il progetto di legge relativo al matrimonio. E poi così lungi il conte Costa dal far voti per la distruzione del governo costituzionale, che egli esprime un senso di cordoglio nel vedere che questa forma di governo, comunque ricca sorgente di tante guise di beni, sia a testimonianza medesima di [illegible] intelligenza nel ramo delle finanze, occasione di gravi spese.

Ma e non sarà forse permesso ad un cittadino di desiderare che anche in questa parte il sistema si perfezioni, in guisa che il governo parlamentare, il quale produce infiniti e maggiori altri beni, possa anche a questi unire il vantaggio di diminuire le spese dello Stato?

Ma la maniera in cui l'imputato si esprime, ci si dice, anzichè un cordoglio sovra un'imperfezione nell'attuazione delle libere instituzioni, meglio manifesta un osteggiare alle medesime. Concediamo pure che nella vivacità di espressioni in cui è dettata in molte parti quella scrittura, un dubbio abbia potuto nascere sulle intenzioni dell'autore; ma perchè scambiare il dubbio dell'intenzione in un reato, e non cercare nelle altre parti del libro lo schiarimento del senso di quelle frasi, schiarimento che le qualificazioni date allo Statuto di beneficio, di patto fra il Re e la nazione, che l'argomentazione fondata specialmente sullo Statuto, possono di leggieri somministrare?

Nelle pagine 16 a 18 pretende il fisco contenersi altre prove di questa imputazione, perchè in esso si dice che uomini nutriti a studii di diritto canonico, in autori approvati dalla Chiesa, tennero che l'esautorarla nello Stato non giovasse alla società, e che si confermarono in questa opinione:

1. Per le miserie toccate alle nazioni che si avviarono alla emancipazione della Chiesa;

2. Per la prosperità ch'ebbe lo Stato finchè non si recedette da quelle massime.

Dopo del che in terzo luogo soggiunge l'autore che esautorare la Chiesa non giova a libertà, mena anzi a dispotismo. In questi concetti si pretese avere voluto l'autore confrontare lo stato del Piemonte a reggimento di monarchia assoluta, collo stato a reggimento costituzionale, e dire migliore il primo a petto del secondo.

Ma parci che anche in questa parte poco ponesse mente il pubblico ministero al risultamento del libro, o per lo meno nell'esaminarlo s'ingannò, imperocchè qui non si fa in alcuna guisa il confronto d'un paese a reggimento assoluto con un paese a reggimento libero. Quantunque sicuramente tra un reggimento e l'altro corra un grandissimo divario di benessere; non è men vero però che, astrazione fatta dal reggimento politico, un paese in una data sfera di cose, senza cangiare le politiche instituzioni, può cangiare sovra quel ramo di cose di legislazione, e se può cangiare, è possibile anzi utile il confronto degli effetti prodotti da una con quelli prodotti dall'altra legislazione su quel dato ramo: questo ristretto confronto tra il paese che lascia la giurisdizione alla Chiesa qual era prima presso di noi, ed il paese che la restringe o la toglie, questo ristretto confronto è quello che adombra il conte Costa nel suo libro. Egli considera solo il paese sotto questi due aspetti, allorquando cioè s'accosta a principii cui egli preferisce, e allorchè se ne scosta. I beni, posto il confronto tra il paese governato a monarchia assoluta, ed un paese governato con istituzioni libere, sono certamente di gran lunga maggiori in quest'ultimo, ma ciò non toglie che in quella piccola sfera d'azione in cui può esercitare la sua influenza il ramo speciale di legislazione che riguarda la giurisdizione ecclesiastica, egli abbia potuto trovare migliori le condizioni d'allora che non quelle che si sarebbero con la sanzione della legge sul matrimonio.

Dicasi pure che la sua opinione non sia ragionata, dicasi che si può facilmente combattere, si prenda a combatterla; ma non si scambi in reato l'esercizio semplice del diritto di averla manifestata, nè si cangino le sue proposizioni, le conclusioni sue; nè l'avere egli detto che meglio giova a libertà il mantenere la giurisdizione ecclesiastica specialmente sul matrimonio, si scambi colla proposizione non mai detta da lui, che meglio valga l'essere suddito che non cittadino di paese libero. Non bisogna portare le conseguenze oltre a quel limite a cui la mente dello scrittore ha voluto manifestamente portarle, nè vi può essere dubbio che la mente di chi scriveva queste pagine, non procedea a confronto nessuno fra i paesi liberi, ed i retti a potere assoluto quando restringea la ta cerchia della disamina alla sfera della giurisdizione ecclesiastica nello Stato.

Del rimanente, noi torniamo a dirlo, non si può giudicare di un paragrafo, di un periodo staccato, ma bisogna necessariamente vedere qual valore abbia in tutta l'opera dove è contenuto, per farne retto giudizio; e tenendo questa norma indeclinabile, non vi può essere dubbio che non fornisce argomento d'astio alle instituzioni nostre, poichè da tutta quanta l'opera è compiutamente dimostrato che l'autore ama le istituzioni liberali, e che ne vorrebbe il maggiore sviluppo, dal che è fatto chiaro ch'ei non ha voluto certamente nelle discorse pagine fare ingiuria alle instituzioni di cui avventuratamente siamo in possesso.

Si adduce eziandio a prova di questa colpa ciò che si legge al paragrafo 16, pag. 118. Ivi dopo di aver accennato come le teorie e i rivolgimenti dei secoli XVI, XVII, XVIII non valsero mai a smuovere questo Stato dalle sane massime in fatto di religione, passa l'autore a dire che dacchè il disinganno per questa parte già venne in altri Stati, è sorprendente e doloroso che si vogliano ora far fruttare quelle teorie nel nostro paese.

Ma qui basta il por mente alla cerchia ristretta che ha la discussione, per andar compiutamente persuasi che le istituzioni liberali, lo Statuto, il sistema insomma che ci governa, sono assolutamente lasciati in fuori, e come la disamina cada puramente e semplicemente sopra quel ramo di legge che egli piglia in modo particolare ad esaminare, voglio dire il progetto di legge sul matrimonio.

Lo stesso occorre a dirsi delle osservazioni che leggonsi al § 18, alla pagina 139, imperocchè ivi non vi è la benchè menoma allusione nè allo Statuto, nè alle istituzioni che ci governano, e la discussione è ristretta alla legge sul matrimonio. E la prova poi che in questa parte particolarmente non si fa cenno alcuno, nè alcuna allusione al sistema con cui il paese è governato risulta, da che si pongono in confronto paesi di reggimento assolutamente diverso; diffatti si trae esempio dalla Spagna e dalla Francia, governi liberi, dall'Austria e da Napoli, retti a governo assoluto.

Si adduce finalmente la parte del § 19 che si legge a pagina 141, ove dopo essersi detto che l'impulso all'innovazione è ormai dato e replicato, e che la legge del 9 aprile 1850 incaricò il governo del Re di presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio, si soggiunge: « Cosa fatta capo ha: per una prima legge è già » dato l'esempio come il primo articolo dello Statuto fonda» mentale non sia d'ostacolo a recedere da ogni disciplina » ecclesiastica, anche reluttante la Chiesa, anche in onta ai » trattati conchiusi e stipulati tra Re Carlo Alberto datore » dello Statuto, e la Santa Sede. Il passo a recedere persino » dal domma [illegible] » si sappia che in questo nemmeno la Chiesa può dispen» sare. »

Nè in quest'ultima parte noi sappiamo scorgere come possa trovare fondamento l'appunto che si fa di voto di distruzione del reggime monarchico-costituzionale. Forsechè si potrebbe dire che astii ad una forma di governo quello il quale nel suo modo di vedere trova che un provvedimento abbia leso uno di quegli articoli che formano appunto la base di quella legge fondamentale cui gli si fa accusa che egli astii? Lo ripeto adunque in riassunto, se noi prendiamo in complesso ed in tutte le sue parti ad esaminare il libro del conte Costa, non vi troviamo non già un voto di distruzione del reggime monarchico-costituzionale, ma nemmeno un'allusione menoma allo Statuto, non vi scorgiamo un cenno solo d'adesione ad altra forma di governo. Si appuntano i fatti del ministero, le tendenze del medesimo, i progetti di legge che si presentavano a riguardo della legge del matrimonio, ma ciò non può in veruna guisa essere scambiato in astio contro le istituzioni liberali.

In tutto il complesso delle dimostrazioni date dall'autore il modo in cui egli si vale a suo pro delle disposizioni dello Statuto, è la guarentigia la più sicura delle sue intenzioni, perchè se non togliamo lo Statuto si può dire che noi togliamo nel modo il più riciso il fondamento principale delle dimostrazioni che egli si assunse di presentare.

Egli avrà errato in queste sue dimostrazioni: ciò non torna a reato perchè non vi ha, nè dar si potrebbe legge che vietasse agli scrittori di errare: le sue opinioni non saranno quelle della maggioranza dei cittadini; ma ciò pure riesce indifferente, non essendo vietata la manifestazione di una idea, fosse anche esclusiva dell'autore e comune con nessuno.

Sicuramente nel gran novero di opinioni cui schiuse facile campo di manifestazione la libertà della stampa, non molte sono quelle che a severo scrutinio si possano accettare, sono anzi poche, e il più sono da rigettare: il perfezionamento sociale cangierà queste proporzioni, lo speriamo, ma operar non si può senza il concorso di molte manifestazioni, di molte idee, di molte discussioni, col cui mezzo la mente umana, come nell'individuo, così nelle masse progredisce e perfeziónasi, il perchè noi non dobbiamo amare meno sinceramente questa libertà, nè meno sinceramente avvisare ad ogni maniera di mantenerla, perchè sotto l'egida di essa c'imbattiamo in opinioni che alle nostre non si accordino, non fosse che perchè solo col contrasto e colla discussione che quindi ne sorge, le migliori opinioni si chiariscono, si compiono, si rassodano.

La libertà che vogliamo per noi sulle opinioni nostre, vogliamola per altrui e per le altrui opinioni, questo è il nostro dovere, questa è la nostra convenienza, questa è l'unica maniera con cui la libertà della manifestazione del pensiero possa fruttare quei fortunati risultamenti per cui fu desiderata ed ottenuta: su cento diversi pensieri, un solo pure fosse

utile al perfezionamento sociale, non dimentichiamo che si sarà conosciuto sol perchè fu libero a tutti gli altri di manifestare il suo.

Questa libertà di manifestazione d'idee, questa libertà di discussione i giudici del fatto sono chiamati dalla legge a tutelare come in tutti i casi in questo non meno d'ogni altro, in cui si tratta di cittadino che serbato il rispetto al Re, alle instituzioni, alle leggi, al costume liberamente manifestò l'opinione sua; scambiaet l'esercizio di questo diritto in un reato, e vedrete ingenerarsi in ognuno il timore, usando del diritto della libera discussione, di trarre sopra di sè pericoli di procedimento, e disseccarsi la fonte preziosa d'incivilimento la cui sorte in oggi è a vostre mani commessa.

Avv. Masino *Sostituto Avv. de' Poveri.*

Eccellenze, Giudici onorevolissimi,

Sarebbe paruto all'universale sconveniente troppo, che la pubblica difesa, la quale ha sempre una parola di discolpa, un accento di scusa, od una preghiera almeno per qualsivoglia più abbandonata condizione di accusati, quasi insensibile nei domestici rischi, trascurata si presentasse al vostro cospetto.

Comecchè però, e la scarsità delle forze mie, e la mole della causa, che per tante ore ha omai stancata la sofferenza vostra, e il vedere gli interessi del reo troppo bene affidati alla potente opera di due facondissimi patroni, mi sconsigliassero dall'intromettermi nella discussione di questo dibattimento, il dubbio soltanto che il mio silenzio potesse esser vôlto a codardia, mi ebbe deciso a prender questa comunque tenue parte della comune fatica, concernente la particolare disamina del terzo capo d'accusa, che si appone al conte Costa.

La quale io partisco in due capi. Esamino in primo la quistione nella forma che essa ci presenta in sè, la tocco in secondo luogo nell'aspetto sotto il quale venne sostenuta in questo giudizio dal pubblico ministero.

Il terzo capo d'accusa che si appone al conte Costa, si è di avere nel suo opuscolo violato il rispetto alle leggi dovuto, laddove ora scopertamente ora copertamente allude alla legge 9 aprile 1850.

Di questa discorrendo, trova il fisco reo l'autore, perchè a pag. 9, sostenuta la superfluità del presentato progetto di legge sul matrimonio, asserisca che quella legge riuscì come un primo sfregio alla S. Sede, e produsse nella prima lotta, come ei la chiama a pag. 12, un distacco, sebben non così sensibile e deciso come quello che la nuova apporterebbe. Ravvisa similmente il fisco violato il rispetto alle leggi, perchè l'autore a pag. 23, dopo aver sostenuto che le leggi della Chiesa sono compatibili colla indipendenza civile dello Stato, asserisce non aver mai il papa mostrato di volersi attraversare alla civile nostra autonomia. Che se esso levò la voce, si fu per rivendicare i sacri diritti della Chiesa e le proprietà che sotto fede e parola di Re con forme solenni di patto e di trattato le si erano riconosciute. Che delle offese, alle quali è ora esposto il papa, non è politica la cagione; ma ciò interviene, perchè qui si volle far man bassa sulla disciplina ecclesiastica, sulla giurisdizione episcopale, sulla libertà religiosa, spingendo la tirannia fino all'eccesso di violentare i sacri ministri nell'esercizio dei loro spirituali poteri, nell'amministrazione dei sacramenti. Somigliante offesa riconosce il fisco nell'avere l'autore, trattando dell'intervento della Chiesa nel contratto di matrimonio non lesivo della civile indipendenza pronunciato che i governi, che sono veramente cattolici, accettano la Chiesa qual ella è colle sue tradizioni, co'suoi canoni e tribunali, col suo pontefice, la sua gerarchia, le dottrine, massime e disciplina.

Offensiva del paro alle leggi vien denunziata l'asserzione dell'opuscolo (pag. 120) che l'idea di mostrarci indipendenti fosse quella che vinse in Parlamento nella quistione delle ecclesiastiche immunità. Che nessun altro bene ci ha questa vittoria procurato, salvo d'averci costituiti disobbedienti alla Chiesa, private due diocesi del loro pastore, impedito che le vacanti sieno provviste, eccitati dissidii fra i cittadini, elevatoci da ultimo un monumento di vera scempiaggine.

Come tale venne pure suggellata l'altra sentenza dell'autore (pag. 141), che la legge 9 aprile abbia dato l'esempio come il 1° art. dello Statuto non sia d'ostacolo a recedere da ogni ecclesiastica disciplina, reluttante la Chiesa, e ad onta dei conchiusi trattati.

Da ultimo poi appuntasi ancora l'opera stessa, perchè a pag. 146, parlando lo scrittore della progettata legge, ne discorre gli inconvenienti, prendendo la quistione dal solo aspetto politico, e dice: Perchè dar causa a nuove resistenze, per quindi motivar nuove persecuzioni e ricorrere a nuovi arbitrii, quasi sia volontà del popolo e della nazione che si venga a simili frangenti?

Questa, alcuni punti eccettuati, de'quali più tardi farò cenno, è tutta la materia del 3° capo d'accusa, nel quale se da un lato, a giudicarne dal fiscale procedere, si avrebbe da riconoscere qualche maggior fondamento, che non nei precedenti da lui tardivamente a questo aggiunti; dall'altro pare più agevole il discolparnelo pel riflesso che qui i sentimenti formano un tutto da sè, netti e spiccati che sono, senza il pericolo che vengano costrutti con frasi separate e per avventura ad altro tendenti, sicchè la mente dell'autore si rende chiara e manifesta.

A ciò fare tuttavia, volgendo l'accusa sull'offesa del rispetto alle leggi dovuto, importa anzitutto determinare i limiti di questo dovere, per quindi far ragione se il contegno tenuto dal conte Costa rispetto ad alcuna legge, possa essere oggetto di criminale giudizio. E dissi avvertitamente, ad una legge, perchè realmente il fisco non ha formolato l'accusa per ciò che concerne il progetto sul matrimonio, che l'autore nel suo libro prese *ex professo* ad osteggiare, nè se il fisco fatto l'avesse, poteva trovare giuridico appoggio venendogli meno assolutamente i termini della legge.

Se non che, la difesa per questo capo non è senza ragione di querelarsi che talvolta il fisco ne' suoi appunti non sia stato scrupoloso guardatore dei limiti, nei quali la quistione avea da tenersi ristretta, segnalando proposizioni e parole come offensive alle leggi, che non concernono se non il prementovato progetto, altre che riguardano un diverso ordine di cose.

E veramente, come potrà il fisco ravvisare offesa alle leggi nella proposizione a pag. 25 colà dove, stabilita l'ingerenza della Chiesa nel contratto di matrimonio, si dice che gli Stati cattolici accettano la Chiesa qual è, colle sue tradizioni, canoni, tribunali, ecc., passo così chiaramente spiegato a carte 145? Come trarre ad offesa alle leggi il brano della pag. 119, tutto particolare al prementovato progetto che si vuol vedere stanziato in legge, dove si viene esecrando la filosofia di irreligione del secolo XVIII, che, al dir dell'autore tenta insinuarsi ed è omai penetrata in questi Stati? Qual relazione riscontrasi colle attuali leggi nella proposizione, di cui a pag. 139: Mirarsi col noto progetto a dissacrare la società, e così ristaurare in Piemonte l'assemblea francese dell'89, e prepararci le glorie del 93 col porre che si fa lo stato civile dei cittadini a cura esclusiva dei tribunali laici? Qual rapporto colle presenti leggi nell'asserzione che l'antagonismo col potere spirituale della Chiesa maturasse in Piemonte da molte generazioni, e che i nostri ammoderatori, pur vantandosi di cattolicismo, operino da scismatici?

Qual nesso da ultimo può colle attuali leggi ravvisarsi nella esortazione ai principi cattolici a proposito dell'ordinamento civile del matrimonio, che venire non vogliano a quelle ostilità contro la Chiesa, a cui non trascorsero i scismatici od eretici? Questa copia di appunti ad altro, per mio avviso, senza mutar veramente la questione, non serve che ad ingrossar la materia e facilitarne l'esagerazione, quando essa, a fronte della sua gravezza, voleva essere, per ogni rispetto, semplificata, dove in quella vece il fisco a ciò non limitossi, ma appose a tutto in generale il complesso dell'opera l'accusa stessa, della quale indicava soltanto i più notevoli brani.

Intanto resti pure intiero al morale giudizio di chi spetta il vedere se l'autore, il quale dettava un libro su quel soggetto quando appena alla Camera dei Deputati era stata proposta quella legge, come chiaro si raccoglie dalla pag. 61, [illegible] quanto alla forma altrimenti condurlo, ciò non può far oggetto dell'odierno sindacato legale. Nel quale restringendoci, entriamo senza più ad esaminare in che consistano in ordine alle leggi i doveri del cittadino, e quai limiti siengli assegnati, i quali travalicando, reo si renda di offesa al rispetto dovuto alle leggi, passibile delle pene dall'art. 24 della stampa sancite, ed al concreto caso accostandoci, se e fino a qual punto si possa discutere, o, per avventura, anche censurare una legge senza mancare del rispetto alle leggi dovuto.

Questa, o giudici, che trasportata nella lizza dei parteggianti, riesce questione, sotto ogni aspetto, scabrosa quanto a noi che la dobbiamo svolgere qui avanti a voi, che il sincero datore dello Statuto avvisava i migliori interpreti della ragion naturale e pubblica, onde certe quistioni vogliono essere risolute là segnatamente ove si connettono più strettamente coll'esercizio della più importante fra le cittadine franchigie, la cui tutela è a questo tribunale d'onore affidata, se per un lato grandeggia e ci ispira a nobilissimi sentimenti, per l'altro ci francheggia che ad esporla nel suo limpido aspetto, non potrà nullamente su di noi parzialità d'ufficio.

Giusta un elementare principio di naturale diritto, se ad ottenere il bene degli individui associati conviene che la sociale autorità, a cui da natura fu assegnato tale compito, perfezioni prima il suo essere, ossia ordini se stessa nel modo il più perfetto, onde rendersi capace di proteggere e perfezionare l'operar sociale degli individui, una doppia operazione in qualsivoglia Stato viene a verificarsi. L'ordinamento politico col quale lo Stato si organizza secondo i sociali bisogni a cui ha da provvedere, e l'ordinamento civico col quale dispone immediatamente a tale ultimo scopo.

Questa sociale operazione è quella appunto che chiamasi legge, or politica, or civica, secondo che all'uno od all'altro oggetto si riferisce. Che se a concepire l'efficacia di questo ordinamento che colla legge si intende, è necessario che da essa rampollino doveri strettissimi per gli ordinati, s'hanno ad un tempo a presupporre obblighi rigorosi per l'ordinante. Quanto a questi infatti di leggieri si comprende, che dovendo procurare il ben sociale, abbia incessantemente a studiare di conoscerlo, col dare appunto al sociale organismo tale forma, che la mente politica venga informata in modo completo dei sociali bisogni. E comechè doppio sia il mezzo ond'altri viene a conoscere, o per se stesso colla diretta ispezione, o per mezzo altrui colla rimostranza, ei non possa, senza venir meno alle sue parti, prescindere dal primo, per cui l'autorità va da se stessa ad esplorare i bisogni sociali, o respingere il secondo, per cui il suddito si accosta al sovrano e gli parla dei bisogni che sente.

Quanto agli ordinati similmente si comprende essere così stretto e perentorio il dovere di ossequio alle leggi, che salvo il caso nel comando si imponga cosa evidentemente ingiusta per natura, ei vi debba coscienziosa obbedienza. È evidente infatti, che se il comando nulla include di ingiusto per sè, ma tale sembra soltanto perchè non tendente al pubblico bene, a cui tender deve ogni ordine dell'autorità, esso obbliga il soggetto ogniqualvolta scende dall'autorità suprema. Giacchè, a qual fine è costituita un'autorità, se non perchè leghi le intelligenze allorchè discordano? Quindi il disparere del suddito lungi dal liberarlo è anzi la cagione principale del dovere di obbedire. Altrimente non dassi principio di unità, e però di sociale felicità, tolta questa obbligazione di obbedire, sendo impossibile che le intelligenze associate conoscano da sè immediatamente tutto l'ordine del loro operare relativamente al ben pubblico, e quando pure lo conoscessero, verrebbero ingannate nei loro giudizii e traviate nei loro voleri dal privato interesse.

Questo, o giudici, è l'atto coscienzioso ed indefinito di ossequio e rispetto che rende il suddito alla legge quando, come precetto obbligatorio la riconosce e come tale vi si sottomette, nè crede lecito dipartirsene perchè la giudica il fatto dell'autorità che ha il diritto di obbligarlo. Se non che dal dovere del soggetto di prestare obbedienza anche a quella legge che ei reputa viziosa, onde non sia esternamente turbato il civil ordine, non ne consegue l'obbligo di crederla anche giusta ed opportuna contro le sue convinzioni, come già non ne conseguiva che essa fosse tale, o tale ancora si conservi pel mutar dei tempi e delle circostanze, ora difettosa credendola, nessuno che contestar non voglia l'assioma, essere le leggi fatte a bene del cittadino, a vantaggio sociale, non dovere la sostanza essere sacrificata alla forma, vorrà contendere, che ferma l'obbligazione di obbedienza alla legge ossia all'autorità da cui muove il precetto, non possa interdirsi al governato di adoperar dal suo canto, rispetto all'ordinante, legittimi mezzi per vedersi da tali incomportabili doveri liberato onde vien costretto a cooperare al suo danno.

Anzi egli in quella che così adoprerà, per questo non cesserà di soddisfare ai doveri di buon suddito verso l'autorità sovrana; poichè mentre la riconosce capace di obbligarlo e disobbligarlo, la crede animata unicamente al suo vantaggio, e però desiderosa di chiarire il fondamento de' suoi richiami; verso la società parimenti mentre, pur riputando non consentanea al bene sociale la legge, soddisfa agli obblighi impostigli quanto ogni altro, concorrendo così esternamente all'armonia dell'ordine cittadino. Ma che dico io che soddisfa al dover suo, quasi dir non potessi che esercita un diritto dalla società stessa riconosciutogli, quello di cui sopra ragionava, il pacifico diritto della rimostranza? Vero è che l'esercizio di questo diritto, non sempre in modo preciso dalle leggi regolato, vuol essere diretto dai principii eterni di giustizia, ed ispicato da sentimenti di riverenza.

Che quindi i rimostranti devono unicamente mirare alla convinzione, non mai alla coazione. Che nell'opera della convinzione si debba adoperare quel tanto solamente ove occorra di veemenza, quanto possa riconoscersi necessaria ed opportuna, non tralasciati quei riguardi onde per avventura dipender possa il conseguimento dell'intento bramato. Che però la pubblicità del richiamo, che in un sistema assoluto sarebbe spesso offensiva perchè non sempre necessari, in un governo pubblico come il costituzionale tale non sia creduta mai, perchè richiesta. Che similmente nell'energia o veemenza della rimostranza altra sia la misura da serbarsi verso a sovranità monarchica, altra verso la collettiva. Là si tratta di persuadere e muovere una sola persona fisica e morale, ed ogni mancanza di riguardo si fa più sentita, ogni crollo più pericoloso; qui invece si tratta di scuotere un corpo di numerosi membri composto, dotati ciascuno di particolare intelligenza, diversi di vedute, distinti di arbitrio, e però bisognevoli di più forte impulso, non compromessi individualmente nella legge sancita, fors'anche non più quelli che la deliberarono; qui l'autorità ha basi più larghe, e però più salde, e va men sottoposta a rischio di vacillamento; qui infine è sempre mestieri prepararsi favorevole la pubblica opinione, locchè non si ottiene con melate e miti parole e con timide e pudibonde rimostranze, tanto più se i reclamanti si trovino in sensibile e positiva minoranza rispetto a quelli che vinsero il partito.

Ciò serve a dimostrare che anche considerata la cosa a fronte dei generali principii di ragione, il procedere del rimostrante, perchè salva i doveri del suddito o cittadino, perchè è l'esercizio di un diritto, non può dirsi offensivo al rispetto alle leggi dovuto. Che poi in ogni tempo questo procedere sia stato altrimenti qualificato dal far sedizioso e provocativo dei contumaci e turbolenti, ne è buon testimonio la storia che ci addita d'ogni tempo come opera di buoni cittadini le rappresentanze, le deputazioni, le rimostranze, le quali s'erano di tanto nobilitate presso noi, che quelle de' magistrati aveano preso carattere di officiali. Ce ne fa fede in esso il comune linguaggio, che non confonde il civile coraggio colla tracotanza del fellone, nè l'ardimento del probo cittadino che a grande suo rischio porta in fronte le proprie convinzioni erronee, quanto si voglia, ma pur sincere, colla perfidia e la pervicacia del ribellante.

Che sarà poi se si abbia a considerare la quistione a fronte dell'attuale politico ordinamento, sotto cui ha l'autore manifestato le sue opinioni, se si abbia fronte del medesimo ad attribuire il senso dell'art. 24 della legge sulla stampa, in quanto prevede l'offesa imputata, a fronte appunto dei moltiplici mezzi di rimostranza dallo Statuto ai cittadini conceduti, i quali senza ingiuria a chi ce lo diede, non si prestano ad una incompleta è però illusoria interpretazione? A me, da questo lato considerata la cosa, pare tolto ogni dubbio che il conte Costa per la sua pubblicazione possa tenersi reo di

offesa alle leggi, pur concedendo che egli abbia appuntata la legge 9 aprile, e ciò per l'autorità gravissima degli scrittori di diritto costituzionale, e concorde opinione dei più accreditati commentatori delle moderne leggi di stampa, i quali parlarono anche coll' esempio in sì eloquente modo, da non potersi accogliere la fiscale dottrina senza dar loro un non meritato sfregio.

Il signor Parant, avvocato generale presso la Corte di cassazione francese, nel suo commentario alle leggi della stampa, chiosando l'art. 8 di quella 9 settembre 1819, corrispondente al 24 della nostra, espone quali fossero i motivi della commissione nel proporre questo articolo, e fu perchè non vi avesse omai cosa sì santa, la quale non venisse impugnata; il matrimonio, la famiglia, la proprietà, il giuramento, nè vi avesse criminosa azione la quale non trovasse una pubblica apologia.

Che tuttavia sembrando equivoco troppo il vocabolo offesa dimandassero gli oratori, se il diritto di discussione per avventura in Francia non si volesse paralizzare. Levossi allora il sig. di Salvandy a dissipar tali dubbi dicendo: che si potesse per tale emergente fidarsi alla discrezione dei giudici, alla loro perspicacia e giustizia. Non isfuggirebbe loro che altro è discutere, altro offendere; essere permessa la discussione, vietata l'offesa. Eppure, notate, si trattava di discuttere gli ineluttabili cardini sociali, le leggi delle leggi.

Passando quindi al rispetto dovuto alle leggi, dichiarò non essersi voluta vietare la discussione se questa o quella legge fosse da modificarsi o da abolirsi. Che abbiam voluto dire, egli proseguiva, se non che voi legislatori dello Stato credete alle leggi del paese, ne volete l'osservanza, non permettete venga loro contestato il carattere di legittimità e che si proclami non essere obbligatorie? Il signor Beniamino Constant nelle particolari sue quistioni sulla legislazione della stampa viene a dimostrare che le leggi ponno essere censurate con decenza e moderazione, sempre che la censura non miri se non ad ottenere miglioramenti e correzioni, e non provochi la resistenza. L'obbedienza alle leggi, dice egli, è un dovere, ma l'approvazione non già; come neanco il silenzio sulle leggi che non si approvano. La libertà della stampa, questa fiaccola del governo, è destinata appunto a segnalare le imperfezioni alle quali si brama rimedio. Per lei la nazione si pone in contatto colla sovrana autorità, e le porge i suoi richiami i quali non sono ristretti ai danni individuali, ma eziandio ai sociali. Essa è chiamata ad esporre i difetti di tutte le leggi a quel potere che le propone e le migliora. V'ha una differenza soltanto fra i difetti delle leggi e gli atti illegali degli uomini; quando quelle non sono buone, è debito di obbedire e rimostrare poi, ma in questi si può rimostrare prima di obbedire. Non regge similmente il dire, prosegue l'autore, che altro esser debba il contegno del semplice cittadino, altro quello del deputato; che l'indipendenza e l'inviolabilità della tribuna possano autorizzar quel linguaggio che sarebbe colpevole sulle labbra di un individuo senza missione; perchè ciò distruggerebbe il sistema rappresentativo. Se in questo sistema la pubblica opinione è regina, ha da potersi far strada ai deputati che ne sono gli organi; deve circondarli, illuminarli, e lastricar loro la strada. « Pour l'intérêt de la liberté il ne faut pas isoler le trône de la repré- » sentation nationale; pour l'intérêt de la liberté il ne faut » pas isoler la nation de ses représentants. Cette triple et » heureuse alliance donne de la stabilité aux institutions, de » la force aux rois, de la confiance aux peuples. » Il medesimo linguaggio tiene il sig. Chassan, avvocato del re alla corte reale di Rouen, volume 1, pag. 328:

» Il est permis, sans doute, de contester la justice ou la convenance d'une loi. On peut, disait M. de Serre, garde des sceaux (exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819), en solliciter le changement; mais on ne doit pas provoquer les citoyens à désobeir aux lois existantes.

» Ce n'est pas, dit M. Dupin, l'approbation de la loi comme la meilleure possible, c'est la soumission à la loi comme lien sociale, qu'on est en droit de demander à tout bon citoyen.

» Qu'il signale les vices dont elle peut être empreinte, c'est son droit, qu'il provoque, ou prépare son perfectionnement ou son abrogation, s'il le peut, c'est son devoir.

(Discours d'ouverture de la conférence de l'ordre des avocats, séance du 28 octobre 1835).

» La critique d'une loi ne constitue pas le délit de provocation à sa désobéissance; car, disait Malhesherbes, celui qui critique une loi, ne dit pas qu'il faille lui désobeir.

» La critique de la loi, lorsque d'ailleurs elle est faite avec convenance, ne constitue pas même le délit d'attaque prévu et puni par l'art. 8 de la loi du 9 septembre 1835. »

E per finirla colle citazioni, un altro membro del magistrato della Suprema Corte francese, il chiarissimo Hello, rinfrancandosi dell'avviso spiegato dal procuratore generale Dupin nella solenne occasione di riapertura pronunzia, che per doppio titolo ei si crede autorizzato a manifestare liberamente il suo avviso sulle leggi del paese.

» Le citoyen a, sans doute, assez de son droit pour dire sa pensée; mais quand l'exercice du droit devient à ses yeux une manière d'opiner comme magistrat, l'esprit judiciaire le rend plus sûr de lui-même. »

Hello, *du Régime constitutionnel*. Avant-propos.

Discours, de M. Dupin, de rentrée du 3 novembre 1847.

E perocchè esaminando la legge organica sulle pubblicazioni periodiche del 18 luglio 1828 che porta l'istituzione dei gerenti de' giornali, ei non la giudica consentanea ai principii di giustizia, le fa una censura di cui non so se altra possa darsene più veemente.

Anzi venuto a rispondere all' obbiezione che gli si muove dalla sovrana dichiarazione della legge, che per una finzione che ha diritto di creare, abbia trasferito la risponsabilità sul capo del gerente, ei dice:

» Quand la loi parle il y a obbligation d'obeir, mai non » d'approuver, c'est en cela seulement que sa declaration » est souveraine. Le *sit pro ratione voluntas* n'est la devise » que du dispotisme, et je ne crois point à l'omnipotence du » legislateur. Il y a pour lui des impossibilités phisiques, et » quand'il a etabli des gerants responsables du delit des re- » dacteurs, je crois qu'il a rencontré sa limite et qu'il l'a » franchie. La loi qui attache la responsabilité au mauvais » usage de la liberté, est une loi fondamentale, à la quelle la » loi humaine ne peut deroger. »

A fronte di così autorevoli interpretazioni date alle parole ed allo spirito dell'art. 24 della legge di stampa, potendosi comporre col rispetto alle leggi la animata discussione, l'acre censura, la veemente rimostranza, finchè non inchiude una minaccia od una sediziosa provocazione; voi vedete, o giudici, che per quanto larghe fossero le concessioni che si volessero dal conte Costa fare all'accusa, sulla maggiore o minor convenienza del contegno da esso nell' opuscolo osservato, e sul merito degli appunti da lui fatti alla legge 9 aprile e le rilevatene conseguenze, non si verificherebbero perciò gli estremi del reato appostogli.

La tesi che nell'opuscolo incriminato si trovi l'offesa alle leggi nel legittimo e preciso senso dichiarato, che cioè siasi voluto provocare e provocato alla disobbedienza di quella legge; che siasele contestata la virtù di obbligare, trovasi vacillante là appunto dove aver dovrebbe le fondamentali sue basi, nello scopo cioè dell'opera in cui si dice avvenuta. Pretendere che nel luglio 1852 il conte Costa scrivesse per provocare la resistenza ad una legge sancita in aprile 1850, quando già viene per tutto pacificamente eseguita, ci parrebbe troppo strano supposto per attribuirlo a qualsiasi persona di buon senno.

Del resto, la mira di questo opuscolo è forse un mistero? essa è evidentissima, la mira si è di mostrare che a giudizio dell'autore nel contratto di matrimonio non si può e non è opportuno disporre indipendentemente dalla Chiesa. Che altrimenti facendo si contravverrebbe ai principii dello Statuto stesso, e lo Stato cesserebbe di esser cattolico; che adottando il proposto progetto, si va incontro alle disgustose conseguenze da esso minutamente tenorizzate, e che è debito di buon cittadino stornare dalla sua patria. Come adunque conciliare questo scopo con quello di provocare alla disobbedienza della legge dell' aprile 1850, accennata soltanto ad appoggiare le argomentazioni sul nuovo progetto? Manca quindi il concetto del reato, quando lo scopo dell' operazione è ben altro. Manca in secondo luogo la causa e l'interesse di delinquere, se si consideri alla qualità e posizione del conte Costa, se si consideri l'indole della quistione per esso trattata, che non ha alcun carattere di individualità. Manca il mezzo appropriato a simil genere di delitti, che suol essere foglietti, libricciuoli, colonne di giornali, trattazione facile e popolare, eccitamento di passioni, opere queste, che come diceva il conte Abrial alla Camera francese dei Pari:

(Rapport sur le projet de la loi relatif a la saisie des ecrits.) » Il ne faut pas confondre avec un ouvrage pure- » ment philosophique ou politique, dans lequel un auteur » aurait poussé trop loin la liberté de penser, et serait tombé » dans quelque theorie erronée, mais sans provocation, sans » excitation à la revolte ou a la desobeissance. Ce dernier » genre d'ouvrages dans notre legislation criminelle ne parait » pas atteint par des dispositions penales. En matiere de » doctrine on pense que c'est a la science a eclairer l'igno- » rance, a la verité a redresser l'erreur. »

Che più? manca da ultimo il fatto. Cercate questo libro per ogni suo membro se mai lo scrittore abbia detto che la legge 5 aprile non sia legge, che non obblighi, che sia lecito resisterle. Vi troverete bensì lamentati dolorosi storici susseguenti, lamentati dal governo non men che dal popolo, che lo scrittore traduce in parte come altrettante conseguenze di quella, e che forse presero da lei soltanto occasione; vi troverete ragioni critiche, storiche, teologiche, politiche, morali; ma una minaccia, una provocazione, un oltraggio, un'ingiuria, un'offesa non mai. Anzi pure non vi troverete alcuna o parola o sentimento animato cui l'abitudine alla quotidiana lettura dei giornali non ci faccia trovar languido e freddo. Ov'è dunque offesa alle leggi? Se non che il fisco ha parlato, e i fondamenti di questo capo di accusa li abbiamo uditi dalla sua bocca.

Ci si disse che lo Stato riposa sulle leggi, le quali si hanno da procurar buone; che se altri ne scuota questi di lui cardini, vacilla e ruina. Che gli antichi legislatori, e fra essi un Licurgo, lungamente le meditavano onde comporle a perfezione, e quindi le commettevano ai popoli come la comunicazione d'un nume, acciò fossero per quelli intangibili e reverende. Oggi però v'ha di vantaggio ancora, esse le si formano per guisa, che non ponno non essere a giustizia fondate, e corrispondenti ai tempi ed alle cose. Che più? il fisco ammette la discussione, ma tra questa e lo sprezzo, ei dice, corre quel divario che tra il farmaco e il veleno. Qual pro dalla disposizione della legge, dove tutto si riponga in discussione? Ma via, segue egli, perchè almen non distinguete fra legge e legge, perchè assalite tale che fu desideratissima? Or come negar che la legge del 9 aprile sia stata oltraggiata? Ci si traduce la medesima come cagione d'una lotta, come uno sfregio alla S. Sede, che per essa ci rendemmo figli disobbedienti alla Chiesa, come causa di turbazioni, di scandali, di resistenze, come primo passo a dissacrar lo Stato. Qui i fatti sono travisati nelle loro cagioni e nelle loro conseguenze. Nessuna lotta mai, nè sfregio alcuno recò quella legge, nè fu violata l'ecclesiastica disciplina, la episcopale giurisdizione, la libertà religiosa, e molto meno lo Statuto. Che se pure dolorosi inciampi si ebbero in quell'emergenza a deplorare, no, tali frutti la legge non li produsse, ma quell'audace partito che non pago di aver esaurito tutti i mezzi a combatterla legittimamente, or persiste ad assalirla colle armi stesse, cogli stessi già propugnati argomenti.

Il conte Costa adunque questi fatti travisando, fu l'apologista della ribellione ed ultroneo si intromise in questo campo indecoroso. Verissimi principii, o giudici, ma come applicati dalla pubblica accusa a comprova del suo assunto? Una sola è la risposta, applicati nel modo stesso che già altri principii, fino al punto che favoriscono l'accusa. Tutti eguali avanti la legge, ognuno ha libero l'esercizio della parola, qui s'ha da giudicare il cittadino non il magistrato; perchè il conte Costa nell'esporre liberamente i suoi pensamenti non invochi un doppio titolo di cittadino e magistrato e possa dirsi ultroneamente intromessosi in un campo troppo arrischiato: il conte Costa consigliere perchè nell' odiosità del suo fatto non si prescinda da quella qualità che per avventura lo travolse oltre i limiti nei quali doveva contenersi. Quindi come reo esso è il pubblico dignitario, colui che tradì la confidenza del popolo! Non si volle fare un accusa di tendenze, perchè altri si persuadesse che il reato era nell'opuscolo e per provare la reità dell' opuscolo si produssero altre opere dell' autore (Osservazioni analitiche sui discorsi pronunciati al Senato in favore della legge 9 aprile), che il fisco ci dice già avevano provocato la sua pazienza, ma che si erano disprezzate perchè anonime, nuovo argomento di osservata eguaglianza; si parlò di tenebrosi partiti di una fazione di cui il conte Costa era l'organo ardito, il palese odierno antesignano, fu desso associato alle loro mire, ai loro divisamenti, eppure non si voleva fare appello alle passioni, e l'accusa protestava turbamento, sol perchè doveva rivolgersi contro un magistrato, di cui certamente il carattere è rispettabile, finchè almeno sta pendente il giudizio.

Non si vogliono sindacare le intenzioni; ma dove le parole del libro stesso escludono l'accusa, si dicono concertati artifizii per mascherarle, e far credere altro da quello che si pensa. Tutti i cittadini hanno diritto di portare i loro lumi alla perfezione od ammendamento delle leggi; ma il conte Costa scese ultroneo in questo campo, che nessuna necessità vi era che ei vi si conducesse. Si ammette la perfettibilità delle leggi, non si vuol opporre impedimento alla discussione. Poi si distingue tra le moderne e le antiche, e si allega il fatto di Licurgo, quasi le moderne avessero anch' esse bisogno del mistero, e ciò di che si vantaggiano sulle antiche non fosse appunto che quelle non temono e non odiano la discussione; quasi le moderne sovranità dovessero cadere nel delirio di quel legislatore, che si lasciò morir d'inedia perchè le sue furono corrette, e queste invece non studino incessantemente a migliorarle, giovandosi dei mezzi da me pur dianzi divisati. Poi si distingue ancora tra leggi recenti e leggi vecchie, fra legge che abbia avuto le simpatie più o meno generali; distinzione nuova davvero, da me preventivamente combattuta colla concorde dottrina degli autori e cogli esempi; dottrina che giustificherebbe la prepotenza del forte sul più debole di cui ci si vorrebbe autorizzati a soffocare la voce, dottrina che farebbe torto a queste leggi stesse quasi temessero di essere ponderate. Ma infine, prosegue il fisco, si discute il già discusso, si ripetono i già ricantati argomenti; gli appunti lamentati non son veri, gl'inconvenienti segnalati o non seguirono o sono da riportarsi ad altre cagioni; false quindi le proposizioni dell' autore, erronee le ragioni, e però oltraggiosa la censura, offensiva la rimostranza.

Or non è questo contestare i già ammessi principii e ritirarli nelle loro applicazioni in pregiudicio dell'accusato? Il persistere nelle ragioni stesse non prova appunto la convinzione, giusta od erronea, non è da me il cercarne, e se per poter discutere senza ingiuria è necessario aver ragione, o, secondo il fiscale avviso, od anche in sè assolutamente parlando, e non basta credersi d'averla chi di questo diritto, come viene commentato dal firco, vorrà usarne a fidanza!

Ora uditi questi fiscali argomenti, e riconosciuto, per la partita analisi dei passi incriminati, che è soverchio omai ripetere, non essere delittuoso il fine che si proponeva l'autore, non illegittimi i mezzi, basti dunque, o giudici; voi dovette pronunciare omai, e il conte Costa aspetta confidente il vostro giudicato, appoggiato al buon diritto della sua causa, e più alla innocenza delle sue intenzioni. Poichè infine, poss'io più oltre tacerlo, prima di venire a questo particolare giudizio, voi dovete ricisamente decidere se 40 anni e più di onorati servizii non bastino per avventura a stornare d'in sul capo di un onorato cittadino e di un integro magistrato imputazioni obbrobriose cotanto, quali: d'aver offesa la sacra persona di un venerato principe, d'aver pronunziato un sacrilego voto, di essersi fatto l'*apologista della ribellione*.

Trombetta, Avvocato fiscale,

Signori giudici del fatto:

Veramente potrei prescindere dal ripigliar la parola dopo tante ore di discussione, posciacchè tutti gli argomenti che furono svolti dagli egregi oratori, tutti erano stati da me preventivamente combattuti, ed io me ne appello alla vostra rimembranza.

Una cosa sola mi ha colpito, ed è, che la difesa nel suo esordire m'abbia diretto un'amara censura sul modo in cui condussi il mio ragionamento, quasicchè io avessi messi in

non cale quei principii di legale eguaglianza che ho invocati colle prime mie parole.

L'imparzialità del pubblico ministero è abbastanza conosciuta perchè io debba temere che questa censura sia stata accolta da voi.

Ho solennemente invocata la uguaglianza di tutti i regnicoli davanti alla legge, appunto per dimostrare ch'io mi trovava nella necessità dolorosa di considerare come qualunque altro imputato, il conte commendatore Costa della Torre, consigliere di cassazione, al quale, lo ripeto, professo ossequio e reverenza. E credo che avrei mancato alle esigenze di questo inalterabile principio, qualora avessi trascurato di far caso di quanto concorre ad aggravare maggiormente il reato, voglio dire il carattere di cui trovasi rivestito.

Si è perciò che mi credetti in dovere di richiamare la vostra attenzione sulla differenza immensa che esiste fra uno scritto anonimo od un giornale qualunque, ed uno scritto di un magistrato supremo le cui parole hanno sicuramente molto maggior peso, e producono assai più grave effetto.

Fu dunque il pubblico ministero coerente, non contraddicente a se stesso.

In che consiste poi tutta la sostanza della difesa?

Consiste unicamente ed esclusivamente nel principio proclamato dallo stesso pubblico ministero, nel principio della libertà della discussione; ma, o signori, se la stampa attribuisce un diritto, la società impone un dovere: l'esercizio dell'uno vuol dunque essere conciliato colle esigenze dell'altro.

Si vuole esclusa l'offesa alla sacra persona del Re dall'incontrastata facoltà di censurare il discorso del trono. Ciò non basta: bisognava provare che non fosse possibile la discussione senza introdurvi la persona del Re nel modo in cui venne introdotta; questa è la questione. Ora, io dico che il conte Costa aveva mille modi di spiegare il suo concetto senza far discendere il Re dal trono dove lo circonda un'aureola di gloria per assegnargli una sconvenevol parte, quale si è quella d'esser l'organo delle opinioni ministeriali.

Io sono stato ben lungi dal contestare la devozione dell'imputato alla R. Casa di Savoia, ho bensì stabilito che fu irreverente a Vittorio Emanuele re costituzionale.

Il conte Costa nel suo libro ha espressi varii concetti che racchiudono una special lode degli antichi principi della casa di Savoia, è vero, ma questi concetti medesimi, dal modo in cui vennero formolati, sono in pari tempo oltraggiosi al Re costituzionale Vittorio Emanuele II.

Per quanto concerne l'imputazione di avere manifestato voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, la difesa tentò di abbattere il sistema fiscale, discutendo singolarmente gl'incriminati concetti, quandocchè il reato sussisterebbe nel loro complesso. Vi ho infatti dimostrato che riunendo i pensieri disseminati nel libro, tutte le basi del regime costituzionale crollano necessariamente. Non aggiungo parola; avvegnachè non potrei a meno di ripetere quanto già ebbi ad osservare fors'anche soverchiamente.

Quanto poi all'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, ho sentito che si è invocato Benjamin Constant, Chassan, Hello, ed altri pubblicisti, ma ho sentito del pari che tutti questi autori accennarono alla libertà della discussione non alla libertà del disprezzo.

Si è poi fatto gran caso ch'io abbia istituita una distinzione fra leggi antiche e fra leggi odierne; ma la difesa ha scambiato essenzialmente il mio concetto: io non ho mai sostenuto il principio della facoltà d'oltraggiare le leggi antiche: ne fo formale protesta: ho bensì unicamente osservato che si sarebbe potuto scusare la *vivacità* della censura, qualora si fosse trattato d'una legge non più adatta ai tempi, e ciò per dimostrare la maggior colpa dell'imputato: ma la vivace censura non equivale al disprezzo: e nella fattispecie siamo sul terreno del disprezzo anzichè su quello della censura. Il conte Costa volle far comparire la legge del 9 aprile 1850 come legge, che non è obbligatoria perchè sovversiva del principio religioso: vestì il suo concetto di quanto poteva maggiormente far senso, e provocarne la disobbedienza: è dunque più che manifesto il reato, ed insussistente qualsiasi giustificazione.

Si è finalmente invocata un'opera del presidente Gerlache: ma chi vi guarentisce della menoma analogia con quella di che si tratta? se ne sono forse invocati alcuni concetti? Il presidente Gerlache si sarà tenuto entro la cerchia della discussione; il conte Costa ne varcò i limiti, oltraggiando la sacra persona del Re, le nostre instituzioni, le leggi.

Questi sono i cenni, o signori, che volli aggiungere per dimostrarvi, che tutta la diffesa consiste essenzialmente nel principio della libertà della discussione, principio su cui siamo perfettamente d'accordo.

Non v'inviterò piu, o signori, a fissare la vostra attenzione sull'onore della nazione: la difesa me ne fece un appunto: v'inviterò soltanto a consultare la voce della coscienza, che è pure l'unica norma del pubblico ministero. (*Bravo! Bene!*)

Veggezzi, avvocato difensore.

Due parole ancora mi siano permesse. La difesa doveva richiamare ai principii dell'eguaglianza, posto che si vedeva allegata quasi a prova di reato la qualità onorevole di magistrato che l'imputato vestiva.

Nè con ciò ha voluto essa fare altro che portare la questione sul suo vero terreno, e mantenerle quell'aspetto, in cui sola può essere esaminata e decisa: essendo tutti eguali dinnanzi alla legge, non si può in nessuna guisa tradurre l'onorevole qualità, di cui l'imputato è rivestito, ad argomento di reità, che altrimenti non si potrebbe in lui rinvenire.

Certamente la difesa stabilisce le sue basi nel principio di libertà, che lo Statuto assicura, e la legge speciale sulla stampa più particolarmente dichiara e guarentisce, ma non ha confuso mai la libertà della discussione colla licenza dell'insulto.

Il conte Costa usò della libertà, non ne abusò, trasmodando ad insulti. La difesa dice che la libertà è piena, è intiera, ch'essa abbraccia tutte le leggi, tutti gli atti governativi, e quindi anche i discorsi che si fanno nell'aprirsi delle sessioni parlamentari; essa dice che non si può senza sfregio di questa libertà ascrivere a reato a cittadino di aver preso ad esame il discorso di apertura della sessione del Parlamento, che pure sta fra gli atti governativi.

Per servirmi di un'espressione di Benjamin Constant, è un voler trarre veleno da frasi innocenti l'ascrivere a colpa all'autore del libro di avere, nell'esordire di esso, parlando del discorso della Corona, usata una locuzione diretta ad esprimere che, toccando a quel discorso, non si alludeva alla sacra persona del Re, e si vedea in esso il solo operato del ministero; che si stava nella cerchia dei diritti assicurati dallo Statuto. Usare in tal modo della libertà non è scambiarla in licenza d'insulto. Il discorso è sindacabile come atto governativo nel ministero: chi tale lo qualifica non è irriverente nè al sapere, nè all'intelligenza, nè al volere del re, solo venera quel principio consegnato nell'articolo ventesimo della legge, che divieta di far salire all'augusta persona biasimo o risponsabilità.

In altra maniera non si concilia il diritto di discussione col dovere di rispetto alla persona del re.

Ammettiamo anche noi di buon grado, che poco fortunata fu l'espressione; ma torniamo a ripetere che tra l'infelicità di un'espressione ed un'offesa passa troppo grande differenza.

Non è vero poi (per dire in sommi capi), che i concetti del libro di cui si tratta, siano in alcuna maniera oltraggiosi; imperocchè il dire, che il discorso del re è opera del ministero, il dire, che il ministero parlò in quella congiuntura per bocca del re, è dire niente altro fuorchè: la responsabilità degli atti governativi non può salire sino alla sacra persona del re; è dire in altre parole: io mi valgo del mio diritto di discussione di ogni atto governativo; ma intanto la mia venerazione è sempre perenne, è sempre continua per la sacra persona.

Non è vero nemmeno che siavi nell'opuscolo imputato voto alcuno per la distruzione del sistema monarchico-costituzionale.

Male e fuor d'ogni ragione dal fisco si disse che il voto di distruzione sorge da che si volle nel reggimento dello Stato quasi sottrarre la persona del re; poichè torna sempre la medesima risposta, che la persona del re è lasciata in disparte; la sua impeccabilità è dogma; nel reggimento costituzionale che ci governa, egli non può essere che l'oggetto della venerazione del paese, in cui capo supremo egli sta, e di cui è l'amore.

Nè questo mal preteso voto di distruzione si può rinvenire negli appunti e nelle critiche sull'operato del Parlamento nazionale; imperocchè, e quando mai vero fu che il criticare il modo con cui un corpo od un individuo adempia ad un suo mandato, al dovere di un suo ufficio, racchiuda in sè il voto della distruzione dell'ufficio medesimo, e non piuttosto il desiderio che in quella parte, in quel modo che si accenna se ne adempiano i doveri?

Se non che nemmeno potrebbe essere parola di ciò, imperocchè la legge medesima stabilisce che non può essere mosso procedimento per mancanza di riverenza al Parlamento, laddove il Parlamento non ne faccia instanza; ed a che si riduce questa disposizione di legge mai, se nel difetto d'instanza dal Parlamento, il fisco su ciò pretesta il voto di distruzione dell'ordine costituzionale?

Finalmente nemmeno si può dire violato il rispetto dovuto alle leggi. Certamente (e come opportunamente osservava Benjamin Constant) non si può dire che una legge debba essere modificata o cangiata senza accennarne i difetti. Questi difetti saranno veri o saranno solo nella mente di chi scrive, sarà egli dalla parte del falso ovvero dalla parte del vero: ciò però non toglie che sia *nel diritto* del cittadino di allegare i difetti che egli nel suo modo di vedere incontra in una legge, e di desiderarne il cangiamento o la modificazione, nè fa sì che sia perduto il rispetto alla legge allegando un difetto non vero, purchè il modo in cui egli lo fa accenni a che il cagiamento o la modificazione venga da quel potere da cui è governato lo Stato.

Ora noi troveremo bensì nel libro del conte Costa la critica alla legge, la ragione della critica nei fatti che da essa a suo modo di ragionare dipesero, troveremo implicito il desiderio della sua modificazione, ma non potremo trovare che alla legge sia fatto insulto, che si dica o non obbligatoria, o non rispettabile, o non conciliabile coi religiosi doveri del cittadino.

La distinzione che fece il pubblico ministero tra le leggi recenti e le leggi antiche, non regge in modo alcuno.

Certamente sarebbe a desiderare che la discussione laddove riguarda a leggi recenti, e che riflettono sfera di cose in cui o si mostrò la nazione prendere maggior interesse, o più furono a fronte vivi i partiti, si facesse in modo moderatissimo, anzichè con tuono vivace; ma la vivacità nemmanco dello scrittore non costituisce di per sè un reato.

Se pur valesse l'esempio di un paese che nel possesso di libertà di molti lustri ci precedette, e di un nome che ha fama di valente nella nostra disciplina, noi potremmo portare l'esempio della Francia ed il nome di Marcadé laddove egli si fa a criticare la legge del 1° aprile 1837 con cui si regolò l'effetto delle sentenze pronunciate dalla suprema corte di cassazione, lasciandosi tanto alla corte medesima che al tribunale anche dopo un secondo arresto di cassazione la facoltà di decidere altrimenti in altre simili cause.

» Eh bien le croirait-on? lorsqu'en 1847 on s'occupa de » donner une loi sur l'autorité des arrêts rendus par la Cour » de cassation après deux pourvois dans la même affaire ou » rejeta cette idée (quella dell'obbligo di uniformarvisi in altre » cause) comme inadmissible, et pour rejeter on consacra » une théorie fausse, tronquée, bâtarde, touchante à l'absurde » par tous les points. » E poi prosegue: » Ainsi pour nous » resumer sur tout ceci: confusions de l'interprétation des » lois avec la lègislation de cette interprétation; conceptions » fausse de ce qu'on a apelé interprétations authentiques, » lois interprétatives; idée erronée sur la nature des attributions de la cour suprême: confusion de la perfectibilité » dans la loi avec la perfectibilité dans l'interprétation de la » loi, *voici les causes* génératives de loi du 1r avril 1837. » Puis une Cour suprême denaturée dans ses attributions, et » sciemment laissé sans moyens d'atteindre le but de son institution. »

Sull'art. 30 del Codice civile criticandola il medesimo diceva nientemeno che queste parole » c'est là une disposition » monstrueuse digne d'un code de barbares. »

Critiche più vive, più acerbe non si saprebbero designare. Nè meno ardenti in alcuni luoghi sono le critiche del Rossi nel suo trattato del diritto penale; e pur noi non troviamo che nè per le critiche sulle recenti, nè per quelle sulle più antiche leggi siasi mossa a costoro imputazione mai; così intendono la libertà di discussione sulle leggi i paesi che già sono ad essa da lunga serie di anni educati.

Non abuserò della sofferenza adducendo altri esempi, soi mi sia lecito di allegare quella di Chassan, il quale, commentando appunto le leggi del 16 e del 23 luglio 1850, e dopo che già in Francia era pubblicata la legge del 29 luglio 1849, la quale al § 3 aveva di nuovo richiamato in vigore la disposizione che punisce la mancanza di rispetto alle leggi, nel nel parlare della solidarietà posta a carico di un autore di uno scritto inviato anche da lontano ad un giornale, quando questo giornale mancasse del bollo che la legge prescriveva avesse, egli dice: » c'est inoui, c'est exhorbitant; » e prosegue poscia dicendo andar persuaso che i tribunali e tutti coloro che avrebbero parte nell'applicazione della legge avrebbero procurato di temperare ciò che eravi di smodato nella legge: nè la viva arditezza della critica tradusse l'autore ad imputazione.

Dunque no, in paese di libertà come il nostro vogliamo pure che sia la critica nè alle leggi nuove, nè alle più remote, nè piana, nè ardita non può essere tacciata di mancanza di rispetto alla legge, quando le si riconosce l'autorità, si combatte e non si oltraggia, si provoca dai poteri la sua riforma e rivocazione.

Ma il conte Costa non disconobbe l'autorità della legge, la combattè non l'oltraggiò; anzi nella sua discussione tenne diverso modo tra il progetto e la legge.

Trattando del progetto di legge sul matrimonio, invocò un passo del Concilio tridentino per far vedere che secondo il principio religioso, come egli sostiene, tali cause appartengono alla giurisdizione ecclesiastica; ma dove e per connessione di materia parlò delle disposizioni della legge 9 aprile 1850, cioè dell'abolizione del privilegio clericale del foro, io sfido chicchessia a trovare in tutto il suo libro una linea sola, un ragionamento solo il quale tenda a dire che questa giurisdizione di cui prima godeva la chiesa presso di noi, dovesse in modo assoluto essere conservata.

Egli trova in quella legge, a suo modo di vedere, che non produceva buoni frutti, trova di più che col sancirla poco bene si procurava allo sviluppo delle libere istituzioni.

Tuttavolta non addusse nemmanco autorità veruna per dimostrare che non fosse nell'autorità civile il potere di sancire quella legge; ned è dire che i testi gli mancassero in autori, specialmente perito quale si mostrò delle cose teologiche; ma nella parte principale non si trattava che di un progetto di legge dove era assolutamente libera la discussione, nell'altra lo trattenea il rispetto della legge; ed il rispetto alla legge da questo solo confronto è fatto pienamente palese.

Egli discusse, ragionò, espresse un desiderio di variazione di questa parte di legislazione, ma si mantenne sempre nei limiti di quel rispetto che è dovuto alle leggi. Le leggi nel mentre che necessariamente obbligano a riconoscere in loro l'autorità di obbligare, nel mentre obbligano alla loro osservanza, non obbligano ad approvarle nè espressamente, nè tacitamente: « L'obéissance aux lois est un devoir; mais l'approbation n'en est point un non plus que le silence sur les lois qu'on désapprouve. »

Ogni cittadino può esprimere il desiderio del loro cangiamento, della loro modificaziune, può addurne le ragioni, può notarne i difetti, purche lo faccia in modo che non contenga in guisa alcuna un insulto. Il dire che una legge ha prodotto effetti sfavorevoli nel paese, potrà essere un'asserzione erronea, ma non si potrà mai dire, allorquando si accenna il desiderio d'una modificazione e se ne danno le ragioni senza trascorrere all'insulto, come ha fatto l'autore incriminato in ordine alla legge del 9 aprile 1850, che un tale appunto constituisca un reato e voglia essere punito. (*Continua*)

L'editore intende godere del privilegio accordatogli dalla legge:

G. Rombaldo, *gerente*. Tipografia Arnaldi.

Supplemento al N. 222 dell'OPINIONE

Numero 5.

MAGISTRATO D'APPELLO IN TORINO

Segue Veggezzi, avvocato difensore.

Nè l'epiteto di *famosa* dato dal conte Costa a questa legge, può in modo alcuno essere incriminato, perchè se la fama di una legge nasce particolarmente dall'entità dei bisogni a cui provvide, dei desiderii a cui soddisfece, degli ostacoli che dovette atterrare, delle ovazioni di cui sia stata fatta segno, delle discussioni cui abbia dato origine e fra cui sia nata, e chi ci vorrà contrastare, che senza taccia veruna di sarcasmo facilmente da chiunque parlandone si dovesse designare di famosa la legge del 9 aprile 1850, come di epiteto naturalmente proprio di lei, che per la aggiustezza di applicazione era inetto a portare sovra di esso il disprezzo dei cittadini? Il libro del conte Costa non contiene alcuna offesa a lRe, non voto per la distruzione del regime costituzionale, non mancanza del rispetto dovuto alle leggi, racchiude una discussione politica della legge medesima entro la sfera dei diritti che ad ogni cittadino competono.

Imputato: Non vi crediate, eccellentissimi signori, che se io avessi veramente la coscienza, trovarsi nell'incriminato mio libro una parola anche sola od un concetto qualunque che suonar potesse un'offesa alla sacra persona del re, un voto per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, od una mancanza al rispetto dovuto alle leggi dello Stato, io avrei stamane avuto il coraggio di comparire al vostro cospetto.

Se ciò fosse, se per qualche verso io potessi ravvisare fondato uno di questi appunti, già da gran tempo mi sarei condannato da me stesso, e non comparendo in giudicio, rassegnato avrei sopportato l'effetto d'una contumacia senza opposizione, o ricorso.

Alla presenza vostra mi hanno anzi, quasi per mano, condotto la coscienza della giustizia della mia causa, dell'innocenza del mio libro, e la confidenza nella vostra rettitudine.

Non so veramente, lo dico con tutta schiettezza ed ingenuità, persuadermi, come nel complesso di questo mio libro non si trovi costantemente conservato il dovuto rispetto al re, allo Statuto ed alle leggi dello Stato.

Qualche espressione, qualche concetto avrà forse potuto non riuscire a tutta pace e soddisfazione del ministero; ma il ministero non è il re, il ministero non è lo Statuto, il ministero non è la legge, perchè ove pur ne fosse stato offeso, mi si potesse intentare un processo, poichè tutti sanno, che ne' governi costituzionali, gli atti del ministero responsabile, fossero pure atti angelici e santi, sono tuttavia sempre liberamente e da qualunque libero cittadino sindacabili.

Presso i popoli a consuetudine di libertà innoltrati, il levarsi oppositore alle proposizioni de' ministri ed ai loro atti non incontra quel gran merito che si ammira in quelli che in libertà sono ancora teneri, e le cui abitudini sentono tuttavia l'influsso del cessato assolutismo.

Ma in qualunque epoca, e molto più nel nascere della libertà, l'opposizione al potere sarà sempre un atto di civile coraggio, e come non mi è mancato in questa circostanza, non mi mancherà mai, sperando che mai non mi verrà meno quella naturale indipendenza di carattere, che lodevole in ogni tempo ed in ogni buon cittadino, io reputo principalmente necessaria ne' tempi di libere instituzioni, e negli uomini soprattutto cui Dio faccia il dono gratuito di qualche intelligenza.

E veramente quando mi venne, non è molto, di leggere in un giornale della Francia, che in questo nostro paese sì giustamente geloso di sue libertà, mi si vorrebbe imputare a delitto quella nobile indipendenza di carattere, che già mi faceva onoratamente distinguere ne' giorni dell'assolutismo, me ne sono rallegrato; imperocchè nulla è di più vero, che in tutto il corso di mia vita, senza orgoglio e senza superbia, non seppi mai piegare a servile dissimulazione, a vile abbassamento verso il potere.

Eppure oggi stesso, dove non si parla che di libertà e d'indipendenza, a me vien recandosi a delitto l'aver pubblicato per la stampa un opuscolo, nel quale, credendomi più libero che non in altra stagione; ho manifestato alcuni miei pensieri, una mia personale opinione! Ed oggi, benchè tutti dichiarati liberi, mi si vogliono suggellate le labbra a non parlare, e rotta la penna a non più scrivere!

Da parecchi giorni il mio libro era comparso in pubblico e dacchè una prima copia era stata consegnata al regio fisco: qualche giornale lo aveva annunziato, un solo ne aveva dato un cenno di approvazione, quando ad un tratto me ne vennero sequestrate le copie pe sino nel pacifico mio domicilio.

Gli egregi miei difensori con quella calma e pacatezza d'animo che non saprei abbastanza encomiare, e che tanto s'addiceva alla qualità della persona inquisita ed al genere dell'inquisizione, ogni fosca nube dissiparono; la luce mi par fatta, e spero che chiunque oramai vi avrà veduto chiaro.

Da alcune frasi, da alcune parole tolte qui e là dal mio libro, si volle desumere un'offesa al re, un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, un disprezzo verso le leggi dello Stato: tre gravissime imputazioni che a sostenerle si dovette nientemeno che addentrarsi nelle intenzioni dello scrittore, venire ad illazioni ed argomentazioni tratte assolutamente da supposte premesse.

Ma delle intenzioni Dio solo è giudice competente, siccome solo scrutatore de' cuori; ed io altamente protesto innanzi a Dio ed agli uomini, che queste sinistre intenzioni non motivarono una sola parola del mio scritto.

Le illazioni poi, le argomentazioni e le deduzioni di conseguenze si rapportano a termini isolati, al senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare possa attribuirsi, e questa discussione e questo esame si è appunto ciò che dalla legge non è permesso.

Si è il complesso dello scritto che dee esaminarsi, e chi dee giudicare non può arrestarsi ai soli termini isolati e particolarmente incriminati.

Ora il complesso di questo libro è una dissertazione razionale e storica sulla giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici.

Se questa dissertazione era ed è tuttora permessa, e se nel darvi opera era, o si trovò necessario al suo scopo il parlare dell'ultimo discorso della corona tenuto dal re al Parlamento, ed anche delle leggi che con simil genere di discussione hanno intima, connessa ed indispensabile relazione, ella è cosa per se stessa evidentissima, che essendo proposta una legge per regolare il contratto di matrimonio in via civile, ed essendo permesso a me come libero cittadino di pensare e di pubblicare che questa legge non è nelle mie convinzioni, necessariamente io non poteva a meno nel ragionarvi in contrario, che discordare in qualche punto dal discorso della corona, opera del solo ministero risponsabile, ed alle leggi dello Stato, che di questa nuova legge si vogliono iniziative; e se a sostegno della proposta del ministero, come a sostegno della legge sul foro ecclesiastico, si poneva in principio che la dipendenza dello Stato dall'autorità ecclesiastica nella materia del contratto di matrimonio non combina colla Statuto fondamentale, io certo non ho potuto essere incriminato, quando nel mio scritto ho creduto di poter sostenere e dimostrare, che si può benissimo combinare lo Statuto fondamentale colla conservazione della legislazione attuale sul matrimonio.

Si è adunque il complesso del libro e non le diverse due parti prese isolatamente, che dee cadere in giudizio: ond'è che quand'anche le frasi, i periodi, i termini isolati dall'oggetto principale suonassero in modo, che indurre potessero un senso anche ambiguo od equivoco, non potrebbero tuttavia mai giudicarsi colpevoli, ove presi nel loro complesso e collegati col tutto non soggetto per se stesso ad incolpazione, riuscissero solo di circostanza e necessarii od inevitabili allo scopo principale ed unico dell'intiero scritto.

Ma supposto anche e non concesso, che di queste isolate parti potesse disgiuntamente dal complesso del libro giudicarsi, vi avete poi voi veramente trovato in modo positivo formulata una offesa alla sacra persona del re, formulato precisamente un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, ed un esplicito disprezzo alle leggi dello Stato?

Non è possibile, o Signori, la vostra coscienza ripugna a crederlo.

Primieramente considerate, che comunque il re abbia sanzionato dell'augusta sua firma la legge d'abolizione del foro ecclesiastico, tuttavia nel mio scritto io non esito punto a qualificarlo per *re cattolico*: se lo qualifico per re cattolico, è dunque ben chiaro e palpabile, che non lo dico nè scismatico, nè eretico, nè ateo. Dove, in qual parte del mio libro ho io avuto tanta temerità?

Ho detto che il re è indipendentissimo nel temporale dalla Corte di Roma, non altrimenti che lo riconosco indipendentissimo dall'Austria, dalla Francia e da qualunque altra potenza del mondo.

Dunque è ben chiaro ed evidente che lungi dall'aver offeso il re, l'ho anzi giustamente esaltato.

Ho lodato la nota pietà dei nostri principi: li ho predicati antesignani in divozione verso la Chiesa cattolica; infine ad essi ho attribuita la gloria se i nostri Stati non andarono soggetti nello scorso secolo alle peripezie ed alle disgrazie toccate ad altre nazioni.

Per dichiararmi colpevole di offesa verso la sacra persona del Re, bisognerebbe dunque dire, che chi loda, esalta e glorifica il Re, gli reca offesa.

In secondo luogo nel discutere se il contratto di matrimonio, come l'intende la Chiesa cattolica, osti o non osti allo Statuto fondamentale od al progressivo suo sviluppo, è chiaramente scritto nel mio libro: » tranquilliamo l'animo no- » stro, chè per buona sorte, possiamo godere dello Statuto » senza pericolo di contrastare colla santissima e sola vera » nostra religione » ed ho soggiunto che » le libere nostre » istituzioni non saranno mai nè più prospere, nè meglio » progressive, che quando la libertà sarà eguale per tutti e » principalmente per la Chiesa. »

Si poteva parlare più chiaramente in favore del governo monarchico-costituzionale?

Che cosa si vuole di più esplicito, di più persuasivo per giudicarmi fautore anzi che nemico dell'ordine monarchico costituzionale?

Sono le ferite, che nelle mie convinzioni si vogliono portare a quest'ordine, e non l'ordine stesso che io tendo a scansare, cio che dimostra amore e non odio allo Statuto.

Ma, si dice, voi criticate e mettete in mal viso gli atti del governo: sia pure, non viviamo, spero, nell'assolutismo, i cui atti ove non piacciano ai sudditi, conviene però ad essi il dissimularne il malcontento, tacerne affatto, se non vogliono anzi essere lodati. Se questo fosse ugualmente il sistema dei governi liberi costituzionali, a che servirebbe la libertà del pensiero, della parola e della stampa, se non a piaggiare e adulare il potere per farlo arbitro assoluto e dispotico delle nostri sorti?

Questo sarebbe certo un ben tristo e misero guadagno che avremmo conseguito!

In terzo luogo, perchè a far prevalere la progettata legge sul contratto di matrimonio, non si ricorresse al principio stesso che già vinse la legge sul foro ecclesiastico, cioè l'incompatibilità dello Statuto fondamentale colla dipendenza dello Stato dall'autorità della Chiesa cattolica, senza punto discutere, se questo principio potesse o non potesse quella legge favorire, mi sono puramente limitato a citare fatti corti, incontrastabili, che susseguirono la legge stessa, non giudicando se giusti od ingiusti; ma non ho assolutamente usato parola, nè d'ingiuria, nè di disprezzo, nè tanto meno ho eccitato alcuno a non averla per obbligatoria. Ho parlato, è vero, anche del monumento, ma il monumento non è la legge, e se altri lo ho impunemente qualificato per una *ragazzata*, non mi pare che io debba essere inquisito per averlo detto una *scempiaggine*.

Voi lo vedete, o signori, il fisco ha citato frasi, periodi, concetti; ma non formolò un detto, un fatto, che possa dirsi un' offesa positiva al Re, un voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, un vero disprezzo od una vera mancanza di rispetto alle leggi dello Stato. Sono tutte illazioni, supposizioni, argomentazioni, stiracchiature, evidentissime intimidazioni e nulla più.

Invece io contrappongo parole certe, espressioni positive, concetti espliciti non ambigui, non equivoci, ma chiarissimi, aventi un senso, un significato, che apertamente e senza ambagi mi dimostrano e dichiarano riverente alla maestà del Re, affezionato allo Statuto e rassegnato all'abolizione delle immunità ecclesiastiche.

Ora si supponga quello che in realtà non è, cioè che le accuse del pubblico ministero abbiano qualche fondamento, sarà tuttavia sempre vero che contrapponendole alle contrarie e positive espressioni di lode al Re, di amore allo Statuto, e di soli fatti certi accennati, come avvenuti dopo la legge sul foro ecclesiastico, ne sorge che in ogni caso un'idea distruggerebbe l'altra, un concetto toglierebbe l'altro, un'espressione ne rivocherebbe un'altra: ed allora il mio libro potrà arguirsi tutto al più di inconseguenza, ma di reato non mai.

Quando poi veniamo alle intimidazioni, col poeta francese rispondo: *je crains Dieu..... et n'ai point d'autre crainte*, e col poeta latino - *Si fractus illabatur orbis, impavidum me feriunt ruinae.*

Se non che a qual cosa servirebbe dissimulando? Il fisco sel vede meglio di noi, che le sue incriminazioni non hanno neppur l'ombra della legalità.

Ma dove non può giungere direttamente, egli vorrebbe arrivare per via indiretta.

Egli non può intaccare il libro nel suo principale, anzi unico oggetto, e lo vuole censurato, condannato, anatematizzato nel suo complesso con appunti fatti a particolari ed isolate locuzioni che indirettamente lo portino al suo scopo.

Ma allora, chiedo io, la libertà della stampa, questo principalissimo palladio delle libere instituzioni, dove se ne va?

Dato il declivio, chi verrà ad arrestarne la discesa?

In tal caso possiamo affrettarci ai confini tentando di arrestarla, chè già fuggendo la libertà ci abbandona.

Per me, se fossi quel nemico di libertà che mi dipingono, avrei maggiormente a consolarmi d'una condanna che non d'una assolutoria, perchè una condanna ucciderebbe la libertà, invece che un' assolutoria le darebbe anzi vigore e vita.

Possibile che in uno Stato a libere instituzioni incamminato, non si vogliano contrasti, non si vogliano libere discussioni?

Eppure i contrasti e le libere discussioni sono l'amore, la base, il desiderio dei liberi governi. Per contro, i contrasti e le libere discussioni sono lo spauracchio, lo scoglio e l'odio dei governi assoluti e dispotici.

In sostanza, o signori, la mia causa, checchè ne sia della mia opinione sul contratto di matrimonio, è la causa della libertà.

Oggi allucinati ed arrestati da qualche frase insignificante, da qualche espressione ambigua e non ben passata a scrupoloso vaglio, che non valgono la milionesima parte di quanto si permettono quotidianamente i giornali d'ogni colore, voi pronunziereste una colpabilità di semplici parole che pur tuttavia influirebbe, o si vorrebbe far credere influente, sul complesso del libro, che si dirà condannato nel suo oggetto, cioè nel segnalare il progetto ministeriale sul contratto di matrimonio contrario al pubblico bene, ciò che non è e non poteva essere ascritto ad imputazione fiscale, e questa non sarebbe nemmeno la vostra intenzione.

Pure l'esempio sarà dato, e voi lo sapete, noi viviamo di esempii. Domani sarà proposta una legge che non vi piacerà: vorrete manifestare liberamente le vostre idee, le vostre buone ragioni in contrario, e qualche espressione meno misurata che vi sfugga, basterà a girarvi addosso un processo, e l'esempio vi condannerà.

Diceva già un gran ministro al suo Re: » Datemi sol due » linee scritte d'un vostro nemico, e qualunque esse sieno, » di qualunque cosa esse trattino, vi prometto trovar modo » di mandarlo per esse al patibolo. »

Se mentre aneliamo a sociali libere instituzioni, torniamo così indietro, avremo ben presto ad invidiare quasi la libertà dell'Asia e dell'Africa. Ivi si sa che per vivere tranquillo conviene curvare il dosso e mordere pazientemente il freno in bocca. Ma che presso noi, dove si ha una legge che dichiara libero il pensiero, libera la parola, libera la stampa, si proceda ogni giorno, continuamente e senza posa contro liberi parlatori, questo, permettetemi il dirlo, ci fa poco onore all'estero e riesce a vero tranello contro ogni onesto cittadino.

Le auguste aule dei tribunali e dei magistrati già, d'altronde sovraccariche d'altra bisogna, non risuonano ormai più che di processi di stampa; e questo si chiama vivere in paese libero, in paese nel quale la stampa è libera?

Continuando le cose su tal piede, possiamo ben rassegnarci ad una vera inquisizione di Stato!

Non il fisco, ma alcuni giornali, voi non l'ignorate, mi han fatto carico della mia qualità di magistrato, di stipendiato dal governo e di decorato, non ha guari, della Croce di commendatore.

Voi avete però anche sentito, come nel Belgio, paese veramente libero, un ben più alto magistrato che io non sono, senza rimprovero, senza molestia, senza aggravio per parte del fisco, ben più ch' io non abbia fatto coll'umile mio libro, liberamente mordesse, criticasse ed inveisse contro gli atti del governo cui serviva e serve ancora al giorno d'oggi.

Io sono magistrato, stipendiato e decorato, è vero, ma se per l'onore della magistratura non sarò il solo, posso anche francamente invitare chiunque il voglia, a compulsare i registri ministeriali di ogni dicastero per verificare, se nel corso di ben quaranta e più anni d'intemerato, coscienzioso ed incolpabile servizio d'alta magistratura, si rinvenga per mio conto un atto di adulazione, di servilismo o d'interessata sollecitazione.

Ma che? Un magistrato, uno stipendiato, un decorato dal Re e dalla nazione dovrà dunque cessare d'essere franco e libero cittadino? Si dirà forzato a tacersi quand'anche nelle sincere ed intime sue convinzioni crederà che il governo procede contrariamente al vero interesse della società?

Nei governi che si vogliono liberi, si condanneranno i magistrati, gl' impiegati tutti a tacitamente approvare quai vilissimi mercenarii, quai mandre di schiavi e venduti mancipii, qualunque atto governativo, fosse pur desso cattivo o di pregiudizio al pubblico?

Ma quale uomo onesto, quale generoso cittadino caldo il cuore di alti e liberi sensi, vorrebbe servire a simile patto?

Questo nol consentirete voi, ne sono sicurissimo, voi uomini liberi ed amanti non meno della nostra che dell'altrui libertà.

Io non posso farmi un indubitato pronostico sul risultato di questo processo; mi conforta però l'assoluta certezza, che andando gli atti del medesimo attorno pel pubblico, giacchè farà epoca nella nostra storia, nessuno che leggerà questo mio libro nella calma delle passioni, non potrà mai trovarvi offesa al Re, voto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, nè mancanza del dovuto rispetto alle leggi dello Stato.

A voi ora spetta o d'intronizzare di nuovo l'assolutismo colla mia condanna, e di proclamare la nostra libertà colla mia assolutoria.

Dio assista al vostra giudizio.

Il conte Costa, il quale sia nel presentarsi all'udienza, sia nel corso di questi dibattimenti mostrò la massima serenità d'animo ed energia di parola, profferì il citato discorso con tale caldezza d'accento, che lasciò in tutto l'uditorio una profonda impressione, e si udirono varie voci di bravo! bravo!

Massa Saluzzo, presidente:

La discussione è omai giunta al punto, in cui mi è d'uopo riassumere quanto fu detto dall'accusa, e quanto dalla difesa.

Molte e potenti ragioni dall'un canto, molte e potenti eccezioni dall'altro.

Conseguentemente il dovere del presidente sarà quello di riassumere nel più breve giro di parole possibile il complesso di questa discussione: a rendere chiara la quale credo opportuno di premettere che prende origine dall'opera intitolata *Della giurisdizione della Chiesa cattolca sul contratto del matrimonio tra i cattolici*, opera data alla luce dal sig. conte Ignazio Costa della Torre, e messa in pubblico commercio sul principio dello scorso luglio.

In quest'opera il pubblico ministero trova tre concetti da incriminarsi, non perchè egli voglia discendere nella discussione dell'opera stessa per quanto riguarda il matrimonio, ma perchè nel trattare la materia di quest'opera l'autore avrebbe emesso dei concetti, per cui si sarebbe lesa la sacra persona del re, si sarebbe manifestato un voto contro l'ordine monarchico-costituzionale, e si sarebbe leso il rispetto dovuto alle leggi dello Stato.

Dunque, signori giudici del fatto, voi vedete che non è già vostro ufficio quello di entrare a discutere la materia sul matrimonio, posciachè questa materia è oggetto di una legge, la quale, se ebbe sanzione da una parte del Parlamento, sta ancora in forma di progetto per quanto riguarda gli altri poteri.

Quando adunque il pubblico ministero ebbe ad incriminare quest'opuscolo siccome contenente una lesione al rispetto dovuto alle leggi, non volle già parlare della legge sul matrimonio, perchè propriamente non sarebbe ancor legge, ma egli allude ad un'altra legge, la quale porta la data del 9 aprile 1850.

Per portare la quistione a più chiari termini, io vi dirò per modo d'esempio, che qui non si tratta già di determinare se uno possa aver libertà di attingere basi legislative piuttosto a Parigi che a Roma, posciachè libero è a ciascuno di attingere basi dalla legislazione che preferisce dove e quando creda che queste riescano migliori. Ma la quistione si raggira su questo punto, se quello il quale si reca a Parigi od a Roma per attingervi basi di una legislazione, possa nel corso del cammino avere commesso reati onde giungere al suo scopo, posciachè, se nel battere la via di Roma o di Parigi impinge in qualche reato, certamente, qualunque sia l'innocenza delle sue intenzioni, non sarà impunito.

Questo modo d'esempio, domando perdono, io proponeva affinchè la quistione possa riuscire più chiara ai giudici del fatto, i quali o nuovi nelle materie matrimoniali, o poco ancora avvezzi a materie teoretiche, potessero per avventura entrare in abbaglio circa l'oggetto proprio della loro dichiarazione.

La dichiarazione che loro si domanda è quella di sapere se nello scritto, il quale fece oggi soggetto di sì grande discussione, si trovino realmente gli elementi dei reati, dei quali sopra ho fatto cenno; vale a dire se in questo scritto vi sia assolutamente offesa verso la sacra persona del Re, se vi sia voto manifesto di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, se vi sia offesa alla legge.

Premessa questa breve digressione intorno allo stato della quistione, voi ricorderete facilmente le energiche parole colle quali il pubblico ministero veniva svolgendo l'accusa. Egli diceva che conviene distinguere la libertà di discussione, dalla libertà di insulto, che conviene negli Stati retti a libertà mantenere la fiducia del popolo nel governo, e la confidenza del governo nel popolo; chiunque viene a turbare questa armonia commette un grave reato, e questo diventa maggiormente imputabile a chi è collocato in alto grado nella società, perchè non solo compromette l'armonia tra il governo e li governati, ma viene a compromettere eziandio il decoro di quella magistratura a cui appartiene, e tanto più grave rimarrebbe ancora questo reato quando non è la prima circostanza in cui vengano pubblicati scritti contenenti teorie contro il sistema costituzionale: partendo da questo principio il pubblico ministero osservava che se vi era libertà di discussione per tutti, questa doveva maggiormente essere contenuta nei suoi limiti da chi copre una carica luminosa, ed è rivestito di onorevoli fregi nello Stato.

Procedendo quindi all' analisi dello scritto, e degli articoli, i quali riflettono le diverse parti dell'accusa, egli osservò che per quanto riflette l'offesa fatta alla persona del Re, essa si ritrova alle pagine 1, 8, 10, 19 e 23 dove le espressioni secondo il pubblico ministero sono tali, che male convengono alla sacra persona del Re.

Essendosi già per la terza e quarta volta udita lettura di questi articoli credo superfluo il ripeterli; mi limitai solo ad accennare le pagine alle quali il pubblico ministero si riferisce, appunto perchè, voi signori giudici del fatto, possiate più agevolmente leggendolo conoscere quale è l' impressione che a voi possa fare.

Il pubblico ministero trovava troppo vibrate quelle espressioni in cui vien detto che si era posto in bocca del Re il discorso della Corona, quelli in cui disse fatto dal Re raccomandare, ecc. quelle in cui si diceva » *Se pure non era una vana lusinga il cenno che se ne è fatto*, ecc. quelle in cui si parla dell'*autorità internazionale del Re*, cui sembra volersi applicare le parole d' *impius* ed *ateus* colle quali termina l'articolo; e quelle infine con cui si dice che *il Papa non alzò mai la voce che per rivendicare le proprietà che sotto fede e parola di Re* . . . . le si erano riconosciute. In quali espressioni il ministero pubblico traeva indicata l' offesa del Re, meritevole perciò della pubblica censura e dell'applicazione della legge penale.

Venendo poscia al punto che riflette il voto manifestato per la distruzione del sistema monarchico-costituzionale, e l'offesa fatta alla legge, egli imprendeva a trattare in primo luogo di ciò che riguardava lo sfregio fatto alla legge, per che egli vedeva che questa discussione sarebbe riuscita più facile, riservandosi in ultimo di trattare il punto concernente il voto per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale.

Diceva egli che nello stato in cui viviamo, le leggi hanno una pubblica discussione, una triplice sanzione, conseguentemente esser lecito anche di discuterle liberamente, ma appunto perchè vi era questa precedente.

Ma appunto perchè vi era questa precedente libera discussione allorquando queste leggi erano sancite meritavano maggior rispetto davanti alle autorità; che non disconosceva il principio si potesse per alcun fatto portare censura; ma che questo principio di censura voleva essere distinto assolutamente e non confuso col disprezzo, posciachè non conveniva confondere il farmaco col veleno. Egli conveniva pure che vi erano leggi antiche le quali potevano ammettere maggiore ampiezza di discussione e di critica; che alle leggi recenti pure era conveniente portare tutti gli schiarimenti possibili, ma però in quei limiti che la giustizia, il rispetto e il decoro richieggono.

Invitava quindi i signori giudici del fatto a por mente alle espressioni che si leggono alla pagina 9 del primo articolo, e alle pagine 12, 13, 25, 120, 145, 146, a pronunziare se nelle espressioni contenute nelle medesime, chiaramente appariva il disprezzo alle leggi cui si allude, disprezzo poi ed insulto che vanno al colmo nelle parola » per questa legge si eresse » un monumento di vera scempiaggine ».

Osservava ancora che ragionando di questa legge si era voluto attribuire ai governanti molte colpe, le quali, non dalla legge, non dai governanti dipendevano, ma piuttosto da coloro che disobbedire volevano alla legge. Fondato adunque sulle espressioni contenute nelle pagine a voi accennate, il pubblico ministero credeva esservi in esse il reato previsto dall' articolo della legge sulla stampa che punisce il violato rispetto delle leggi dello Stato.

Per quanto riflette poi il voto dimostrato di distruzione dell' ordine monarchico-costituzionale, cominciava il pubblico ministero dell' osservare che non sarebbe meno colpevole colui il quale francamente venisse combattendo quest' ordine, di colui il quale in modo indiretto va cercando di gettare sul medesimo lo sfregio, il disprezzo e l'insulto; credeva di dover accennare poi, che i mali i quali vogliònsi dall' autore dell' opera incriminata attribuire al sistema costituzionale, non erano mali e scandali che al medesimo fossero inerenti, ma piuttosto al medesimo si attribuivano da chi aveva opinioni contrarie a quanto era nello Statuto stabilito.

Diceva pure il pubblico ministero che nel riandare i concetti dell' opera incriminata, non voleva egli già istituire un processo di tendenza, posciachè questi processi non potevano più certamente aver luogo ai tempi in cui viviamo. Osservava che quanto si disse in quest' opera la quale ha per oggetto di trattare la materia matrimoniale era piuttosto un pretesto anzichè una vera ragione; un pretesto per poter biasimare più liberamente le operazioni del governo e le conseguenze che derivarono dallo Statuto; e quindi, per istabilire nel fatto la prova della sua asserzione, il pubblico ministero riandava quanto è stampato nelle pagine 8, 13, 17, 118, 139, 144 e 168, e faceva osservare nel confronto, il quale si fa appunto di quanto avviene in altri governi, e come questo non era certamente fatto se non se per intimidire la popolazione intorno alle conseguenze dello Statuto, riferendo il medesimo quanto aveva potuto accadere di sinistro in tempi a noi remoti e recenti.

Osservava finalmente il pubblico ministero che la condizione colla quale credeva l'autore dell' opera che si potesse governare coll' attuale sistema, era dal medesimo autore indicata, dicendo cioè che si potrebbe mantenere lo Statuto bensì, purchè lo Stato però si uniformasse a tutte le leggi che ci sarebbero da Roma dettate, così che il governo, non più monarchico-costituzionale, ma teocratico diverrebbe.

Siccome poi erasi al pubblico ministero fatta censura di voler distinguere l' individuo, il cittadino dal magistrato, egli respingeva quest' accusa, osservando che se ebbe ad accennare a circostanze che sono individue alla persona.

Questo si accennò onde si conoscesse quale maggior imputabilità vi possa essere da chi scrive appositamente un libro, da quanto possa cadere impensatamente dalla penna di altro scrittore cui non corrono i doveri di magistrato. Terminando, il pubblico ministero, osservava che tutti gli articoli da esso addotti tanto unitamente che separatamente presi dimostravano il fondamento dell' incriminazione, e conchiudeva che non poteva a meno di considerarsi l' autore dell'opera come colpevole delle fattegli imputazioni.

La difesa tolse a combattere partitamente tutte queste ragioni del pubblico ministero, e prima di ogni cosa osservava avere sentito con una tal quale meraviglia come si volesse confondere dal pubblico ministero l' idea del rispetto dovuto al Re col libero diritto di ragionare intorno agli atti del governo costituzionale; si volesse confondere la libertà di parlare degli ordini costituzionali e di censurare gli atti di coloro che sono chiamati al governo dello Stato col delitto di at-

tentati alla distruzione degli ordini, si volesse confondere la libera discussione e la censura delle leggi, colla violazione del rispetto alle leggi stesse.

Osservava che la libertà della stampa era appunto diretta a far scomparire gli inconvenienti che nei governi assoluti accadono.

Che nell' opera incriminata non si poteva rinvenire nè l'intenzione nè lo scopo veduti dal pubblico ministero, e siccome queste intenzioni si supponevano in tutti i capi incriminati, così l'onorevole difensore prese ad esaminare uno ad uno i capi medesimi.

Riguardo all' offesa fatta alla persona del Re, osservavano che tutto quanto venne scritto non ha che un oggetto, quello di parlare della costituzionalità e della convenienza della legge sul matrimonio riandando le conseguenze che potrebbe la medesima produrre. Convenire, distinguere il concetto di una legge, dagli elementi di un reato, che se nelle prime requisitorie il fisco non rinvenne questa offesa, il concetto non si presentava come tale, e se fu d' uopo di profondo esame e di illusioni per supporlo, ne segue che non esiste realmente.

Soggiungeva la difesa come tale punto dovesse venir considerato sotto tre aspetti; sotto l' aspetto della prerogativa reale, sotto quello della dignità e sotto quello della privata persona.

Convenisse provare che si fosse voluto parlare della persona del Re, onde al medesimo si potesse dire recata ingiuria; ma siccome nello scritto in discorso si ragiona del Re come capo del governo, non avente alcuna risponsabilità, così non si potesse dal pubblico ministero applicare al caso l'articolo 19 della legge sulla stampa, perchè in quest'articolo si parla del Re come persona privata; epperciò quando alla persona del Re si allude, l'intenzione dello scrittore non è quella di sindacare il Re particolarmente, ma di sindacare le operazioni di coloro che col Re concorsero in quegli atti legislativi, e conchiudeva quindi che le espressioni usate nel libro non potessero considerarsi come un' offesa al Re, ma bensì come una censura di quanto hanno voluto fare coloro che lo consigliavano.

Passando quindi all' accusa relativa all' ordine costituzionale minacciato, la difesa esaminava come e per quale scopo si fosse venuto parlando dello Statuto in occasione della discussione sulla legge del matrimonio, e come si dovesse intendere quelle libertà le quali cadono appunto nella discussione delle leggi, e faceva riflettere che il censurare in occasione di una legge l' indirizzo dato alle cose dello Stato, non è atto che racchiuda voto di distruzione del regime. Per ben comprendere qual è la manifestazione del voto punita dalla legge sulla stampa, per bene applicare questa legge la difesa risaliva al fonte da cui fu desunta, cioè alla legge del 1835, la quale venne fatta in Francia in tempi assai difficili, quando tutto era minacciato, autorità, famiglia ed ordine sociale.

In mezzo a tanti pericoli ben dovea la monarchia costituzionale cercar modo di cansarli; ma nello Stato nostro l' ordine costituzionale non trovasi in ugual condizione, quindi non havvi necessità di seguire la stessa interpretazione.

A chiarire poi lo scopo delle intenzioni dell'autore, la difesa invocava tutti gli articoli i quali si trovano alle pagine 11, 17, 18, 29, 40, 42, 48, 121, 122, 124, 126, 141, 146, dai quali si raccoglieva che l'intenzione dell' autore non poteva mai credersi quella di distruggere il governo monarchico-costituzionale, dacchè appunto moveva egli lagnanze su ciò che potea tendere alla distruzione di questo stesso ordine.

Siccome il complesso di quest' articolo è tale che prova evidentemente come l' autore sia ligio a quest' ordine di cose, chiaro appare non aver egli avuto altro in mente che di rimuovere dal medesimo quegli inconvenienti che potrebbero tornare fatali; che se alcuni articoli dell' opuscolo incriminato possono, presi separatamente, indurre sospetto sulla lealtà delle intenzioni dell' autore, questo sospetto svanisce in fronte di altri articoli, dai quali risulta il contrario dell' interpretazione che l' accusa vorrebbe dare ai passi incriminati. Infatti se nel discutere la legge sul matrimonio volle l'autore entrare nella costituzionalità e nelle convenienze della medesima, questa stessa discussione prova che egli se non trova questa legge in armonia collo Statuto, credè però potersi col medesimo conciliare anche un' altra legge fondata su basi in suo senso maggiormente cattoliche.

Lo accennare che corrono tempi difficili, l' osservare che vi sono altre leggi d'urgenza maggiore, il dire che l' invocare lo stato per istabilire la necessità di una tal legge è un pretesto, il muovere insomma tutte queste querele non è al certo un voto per la distruzione dell' ordine costituzionale. Infine che s' egli parla della necessità di una legge piuttosto che d' un' altra, in ciò non ha fatto altro che usare dei diritti di ogni cittadino.

In ordine poi all'imputazione d' offesa alla legge del 9 aprile 1850. la difesa risponde che se è lecito discutere le leggi coll'esempio di quelle che furono antecedentemente poste in vigore, non può essere vietato di manifestare la tema che la legge posteriore possa produrre gli stessi effetti della precedente.

E qui conviene, secondo la difesa, bene penetrarsi delle circostanze, per cui si venne a parlare della legge del 9 aprile 1850, affine di conoscere se nel parlare di questa siasi creduto veramente portare offesa alla legge, o parlarne per altro oggetto e per altro scopo.

Diceva la difesa che nel fare il confronto del modo in cui questa legge fu votata, e venne a ricevere la sanzione, col modo in cui potrà essere votata e sancita quella del matrimonio, sarebbe da evitarsi quanto è possibile quello che fu effetto inevitabile della prima. Quindi se il desiderio venne espresso di evitare degli inconvenienti, pare che questo desiderio non possa essere colpevole e non contenere reato.

Se si faceva poi il confronto tra la legge abolitiva del privilegio del foro, e l'altra legge, che venisse ad abolire la materia propriamente sinora di giurisdizione ecclesiastica, ciò ebbe appunto per iscopo di chiamare l'attenzione del governo sulle conseguenze che potevano derivarne dal trattare questa legge nel modo stesso in cui si procedette per l'altra. Ma la libertà di discussione esiste quando le leggi debbono ancora ricevere la loro sanzione; libertà la quale non può trasmutarsi in delitto tuttavolta che i termini in cui si esprime la propria opinione, sono tali da non perderne il rispetto: ed i termini dei quali l'autore ebbe a servirsi, onde dimostrare il suo timore che nascessero inconvenienti dalla sanzione di questa legge che sta ancora per discutersi in Parlamento, non sono offensivi ed i timori più o meno fondati su particolari opinioni; chè uno scrittore possa avere di inconvenienti che nascano da questa sanzione, non sono cosa che possano risguardarsi come reato.

La difesa convalidava questa sua osservazione coll'esempio di un presidente della corte di cassazione del Belgio, il quale ebbe a comporre in tempi a noi prossimi un' opera in cui acremente, violentemente combatteva i principii del governo, leggi, le quali si erano votate, o che stavano per votarsi; opera, che andò non solo per tutto il regno, ma che uscì dai confini; opera, che però non nocque al suo autore; il che dimostra quanto fosse libera veramente la stampa in quel paese, malgrado che a molto maggiori violenze fosse trascorso l'autore, di quelle che possono trovarsi nell' opera di cui il conte Costa della Torre venne chiamato a render conto.

Appoggiata adunque a questo ragionamento la difesa, osservava che mancano le espressioni relativamente all' accusa di offesa al Re, perchè questa non dee desumersi da un solo articolo, me da tutto il complesso dell' opera; da cui risulta anzi un sommo ossequio alla persona del Re, ed alla famiglia regnante ed alla dinastia di Casa Savoia. Manca il voto di distruzione del sistema monarchico-costituzionale, perocchè oltre ai particolari invocati dal fisco, che possono far sorgere qualche dubbio intorno a quest' intenzione, ve ne sono molti altri, così chiaramente concepiti, da togliere ogni ombra di sospetto intorno al concetto dell' autore; perocchè tutti questi concetti sono anzi diretti a far sì, che rimanga incolume lo Statuto, si evitino gl' inconvenienti, che esso vede nel votare la legge in un senso, anzichè nell' altro.

Per gli stessi riflessi non vi è nemmeno reato, dove non vi è intenzione di offendere la legge. Il paragone di una legge con un' altra non è delitto: la censura di un monumento non è censura della legge. Questa teoria resta comprovata anche dal fatto del presidente Gerlache di cui si è parlato.

Veniva poi l' egregio avvocato Vegezzi a dimostrare anche egli come negli articoli, di cui si parla, mancassero gli elementi del reato trovati dal pubblico ministero.

Egli diceva che in uno Stato costituzionale non si può separare il discorso della Corona dalla responsabilità dei ministri; osservava, che non è improprio il dire, che il discorso della Corona viene messo in bocca al Re da' suoi ministri, tanto è vero che il suo ministro gli presenta il discorso da pronunziare, e che quest' atto medesimo si eseguisce ogni volta che si fa l' apertura del Parlamento.

Se adunque il discorso della Corona viene combinato dal ministero, e si legge quand' anche il Re medesimo non si trovasse per avventura in tutto di sentimento conforme al discorso, e la maggioranza del ministero vi acconsentisse, allora il Re non si può a meno che riconoscere come quella persona rivestita delle prerogative costituzionali, la quale parla a nome de' suoi ministri e sotto la loro risponsabilità.

Osservava che il voto incostituzionale di cui si accusa l'autore, risulta smentito dalle dichiarazioni fatte nell' altra parte dell' opera. Queste dichiarazioni sono quelle di cui già fu fatto venno. Or siccome l'autore dimostra il timore di ricadere nel dispotismo, ed in tali frangenti da non poter più liberamente discutere colla stampa, così ben lungi dal trovare in questa discussione qualche cosa che a [illegible] al voto di distruzione del sistema monarchico-costituzionale, si trova anzi una viva tendenza nel mantenere incolume questo retaggio di Carlo Alberto.

Aggiungeva ancora la difesa che qualora si volessero riassumere questi articoli nel senso voluto dall' accusa, ne verrebbe un assurdo, poichè negli articoli incriminati dal pubblico ministero l' autore avrebbe parlato dello Statuto in modo sconveniente, mentre in varii altri lo avrebbe qualificato come un benefizio. Conseguentemente siccome i diversi articoli di un libro non devono essere esaminati separatamente, ma complessivamente, il complesso prova che lo scopo di chi scriveva l' opera non era quello di diminuire per nulla la forza dello Statuto nè il merito del regime costituzionale, poichè non vi è voto contrario allo Statuto quando si lamentano le cattive conseguenze che ne deriverebbero al medesimo, qualora si adottasse una disposizione che l' autore crede disconveniente.

Finalmente sulla quistione che ad ogni legge quantunque viziosa deve sempre aversi rispetto, rispondeva la pubblica difesa che malgrado questo rispetto, non è però vietato nei governi che si reggono a libere istituzioni di volgere censure contro le leggi che possono recare nocumento, e sarebbe distrutto il principio fondamentale dei liberi governi, quando appunto non si avesse la libertà di accennare al governo ed ai governati tutto quello che non è consentaneo, od alla giustizia, od all' indole della popolazione.

Conchiudeva l' incolpato con un discorso da lui energicamente letto; il quale quanto all'imputazione di offesa alla persona del Re, protestava che ben contraria risultava la sua intenzione dagli altri articoli, nei quali dà lode dovuta alla Real Casa di Savoia, all'augusto antecessore del regnante, all' istesso Vittorio Emanuele II.

Egli osservava che sotto il governo assoluto non poteva trovarsi di lui parola o linea che provasse aver egli menomamente dimostrata servile deferenza verso i governanti; che male gli si potrebbe dare la taccia di non amare le libere istituzioni, quando appunto esse gli fornivano libero campo di dire la sua schietta opinione senza incorrere in disgrazia di chi governa. Ma se per avventura questa disgrazia lo venisse ad incontrare sotto un governo libero, mentre n'era stato risparmiato sotto un governo assoluto, egli troverebbe che male noi camminiamo nelle libere istituzioni, e quella libertà, della quale noi siamo lieti, sarebbe retorquita a danno del pubblico, perchè si toglierebbe ogni mezzo a chi vuole illuminare il governo, il pubblico intorno ai suoi veri interessi; osservava che egli non ebbe alcuna intenzione di portare offesa ad alcuna legge, nè lederne il rispetto, essendo egli sia per indole propria, che per la sua carica, stato sempre severo osservatore della legge, e se come cittadino avrebbe potuto discorrere delle cose su cui tutti hanno diritto di avere libera la parola, tanto più questo diritto di liberamente discorrere deve esser accordato ad un magistrato, il quale coi suoi studii poteva avere lumi da comunicare a coloro i quali debbono discutere e poscia sancire una legge.

Osservava che dopo di quanto venne svolto dai suoi difensori intorno alle sue intenzioni, non si poteva trovare alcun atto di colpevolezza in lui, per avere parlato francamente al Re; parlato francamente degli atti dei suoi ministri risponsabili, e parlato francamente degli inconvenienti di una legge sancita, e degli inconvenienti che possono nascere da una legge da sancirsi.

Egli dichiarava credersi in tutta coscienza innocente, lasciando a quella dei giudici del fatto di pronunciare intorno alla sua colpabilità.

Vedete adunque, signori giudici del fatto, quali sono le ragioni svolte dal pubblico ministero, quali dalle difese.

L'accusa volge sopra tre punti:

1° Di avere offeso la sacra persona del Re;

2° Di avere dimostrato un voto per la distruzione del regime monarchico-costituzionale;

3° Per avere recato sfregio ad una legge dello Stato.

Pertanto spetta a voi il dichiarare se il conte Ignazio Costa della Torre sia o no colpevole di questi tre atti.

Ed in questo senso vado a formolare le questioni a cui siete chiamati a rispondere.

Ora spetta ai signori giudici del fatto il pronunziare. Il sig. conte Ignazio Costa della Torre è desso colpevole delle sovra fattegli imputazioni?

Prima di rimettere al capo dei signori giudici la formola delle quistioni insieme col processo, leggerò loro la dichiarazione prescritta dall' art. 68. Essa è la seguente:

» La legge non domanda dai giurati alcuna discussione o
» esame del valore dei termini isolati, loro impone soltanto
» d' interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e
» di esaminare quale effetto abbia prodotto sull' animo loro
» il complesso dello scritto incriminato; i giudici del fatto non
» devono trascorrere col pensiero all' applicazione della pena,
» alle conseguenze d' essa, l' oggetto per cui sono chiamati
» dalla legge non è tale; essi non debbono mirare ad altro
» scopo se non se a pronunciare dietro la propria coscienza
» se credono o no l' accusato colpevole del reato che gli è
» imputato. »

I giurati sanno che il primo uscito dall' urna resta capo dei giudici del fatto, è quello che viene perciò in seguito a far nota al magistrato la decisione loro. Sanno, ed io lo ripeterò per maggior chiarezza, che se la loro deliberazione è presa a numero tale di voti per cui non si giunga ai due terzi, allora essi sono nell' obbligo imposto dalla legge di dichiarare che la votazione è a maggioranza di un solo; il che vuol dire che se vi sono soltanto sette voti per la colpevolezza, e cinque per la non colpevolezza, ciò vuol essere dichiarato; perchè in tal caso il magistrato è chiamato a supplire come giudice del fatto. Se dunque i voti per la colpevolezza giungono al num. di 8, o più, allora essi non sono obbligati di far noto il numero dei loro voti; ove però questi non arrivino che a 7, allora la legge loro impone l'obbligo da me sovraccennato.

Rimetto ora al capo dei giudici del fatto la requisitoria del pubblico ministero, ove essi troveranno anche accennate le pagine del libro in cui sono i capi incriminati, e li invito quindi a ritirarsi nella camera loro destinata per dare il loro voto.

(I giudici del fatto entrano nella sala destinata al giury).

I signori giudici del fatto si ritirano alle ore 7 40 nella sala delle deliberazioni, e rientrano alle ore 8 1/4.

Presidente: Invito il signor capo dei giudici del fatto a far conoscere la loro dichiarazione.

(Silenzio profondo).

Il capo dei giurati colla mano destra sul cuore dà lettura della seguente dichiarazione:

Sul mio onore, sulla mia coscienza, innanzi a Dio ed agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto è, che l'accusato

è colpevole su tutti tre i capi *(Movimento e sensazione nell'uditorio).*

Il presidente manda invitare l'inquisito a rientrare nella sala.

Presidente : Prego il pubblico a far silenzio onde si potsano nuovamente sentire le parole dell' accusa e della difesa.

Il conte Ignazio Costa Della Torre fa sapere per mezzo dell'usciere essere egli alquanto male in salute e non potersi presentare ; credo tuttavia che essendo giunti a questo punto non vi possa essere difficoltà a che continui la seduta.

Darò la parola al pubblico ministero su questo incidente.

Trombetta, sostituito avvocato fiscale: Io credo che nulla osti alla prosecuzione del dibattimento. Se il conte Costa avesse desiderato d' essere presente alla discussione anche nella parte che concerne l'applicazione della legge, egli aveva troppo giusto motivo di chiedere che fosse rimandata a domani per non essere persuaso che il magistrato facesse luogo alla sua domanda : ma egli preferisce che si proceda oltre, confidando nell'assistenza dei suoi difensori e nella giustizia del magistrato ; non vedo quindi ostacolo, a termini di legge, a che si dia compiuto termine alla causa come se fosse presente.

Presidente: Credo che la difesa non abbia difficoltà, e quindi do la parola all'avvocato fiscale.

Trombetta, sostituito avvocato fiscale : Eccellenze ,

Il conte commendatore Costa è dunque riconosciuto e dichiarato colpevole di tutte tre le imputazioni stategli ascritte dal pubblico ministero. Le osservazioni che io ebbi l' onore di svolgere in punto di fatte, mi dispensano dal diffondermi in ulteriori riflessi. Non mi farò adunque a rappresentare di bel nuovo quanto v'abbia di grave in questa causa, come non dirò nemmeno quanto pur vi abbia di penoso.

Gli articoli stati violati sono il 19, il 22 , ed il 24 della legge 26 marzo 1848. Stabilisce l'art. 19, che : » Chiunque .... si sarà reso colpevole d' offesa verso la sacra » persona del Re. o Reale Famiglia, o Principi del sangue, » sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa » non minore di L. 1,000 e non maggiore di L. 3,000, » avuto riguardo alle persona contro cui è diretta l'offesa. » alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gra- » vezza del reato. »

Nella fattispecie la persona offesa è la più augusta è il Re: il tempo in cui fu commesso il reato concorre pure ad aggravare, anzichè a favorire la condizione dell' imputato : la gravezza infine dell'offesa viene ad essere determinata dalla stessa qualità della persona che se ne è resa colpevole :

Tutto insomma consiglierebbe il rigore, anzichè la mitezza della pena nella latitudine stata dalla legge assegnata nella sua applicazione ;

Se non che, per poco che si voglia esaminare lo spirito del libro, non si può a meno di riconoscere , come ho già detto, ch'essa non tende tanto ad offendere il Re, come ad intaccare il sistema di governo di cui egli è capo supremo;

E sebbene una tale considerazione non valga a fare scomparire il reato di offesa al Re , che è sempre un gravissimo reato, e sussiste indipendentemente da qualsiasi considerazione, non è men vero però che essa si rannoda talmente coll' altro concernente il voto di distruzione del regime costituzionale (per cui trovasi appunto stabilita egual pena), che se ne deve fare necessariamente un conguaglio nell'applicazione degli articoli relativi.

Lo stesso si dica quanto al reato concernente l'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi : a quale riguardo però, sebbene la prescritta pena possa anche essere ridotta a quella di semplice polizia giusta il disposto dell'art. 17. a cui si riferisce il detto art. 24, non sembra però che la specialità del reato possa consentire ad una simile diminuzione.

Per queste considerazioni, il pubblico ministero *(si copre il capo)* richiede il magistrato , acciò in applicazione degli articoli 19, 22 e 24 della legge 26 marzo 1848, 117 e 79 del codice penale; si abbia ascondannare il conte commendatore Ignazio Costa della Torre nella pena del carcere per un anno, e nella multa di lire 3 mila, dichiarando caduti in confisca gli esemplari stati sequestrati.

Masino, avvocato dei poveri.

Eccellenze !

La difesa compie un supremo e dolorosissimo ufficio verso il conte Costa dichiarato dai giurati reo dei fatti imputatigli, e si accosta a discutere sulla pena da assegnarsi.

Conchiudendosi dal pubblico ministero per la pena, si poneva in considerazione un'altra volta la qualità del magistrato resosi delinquente , ed il triplice delitto, di cui si fece colpevole, per cui essendovi concorrenza di reati in applicazione degli articoli 19, 22, 24 della legge di stampa , e 117 del Codice penale, che prevede il concorso di più delitti, si opinava pel carcere ad un anno e per la multa di L. 3000. Sul punto se la qualità del reo e gli anni logorati in serii studii ed in travagliosi esercizii non potessero per ventura consigliare più miti riflessi, al vostro senno confidiamo senza riserva il giudizio.

Mi preme soltanto risolvere un legale ostacolo che, secondo l'opinione fiscale, parrebbe frapporsi , il concorso d più reati che esige cumulo di pene. Prendendo il termine giuridico penale nel suo più esteso significato, vi ha concorso di reati, quando la stessa persona commette più delittuos fatti, sia che essi riguardino l'oggetto istesso, sia che obbietti diversi, purchè tuttavolta ancora impuniti, ma però punibili. Ciò nulla meno onde si verifichi il concorso di delitti propriamente detto, a portar doppia o tripla penalità, secondo la dottrina dei criminalisti, è richiesto si avverino molti atti di delinquere materialmente distinti , ossia un concorso materiale di delitti. Ogni qual volta non si riscontra che un solo atto materiale delittuoso, comunque racchiudesse più delitti idealmente parlando , ossia vi fosse l'ideale concorso, non vi avrebbe che un solo delitto.

Questa dottrina appunto commentando Rauter , accenna come infiniti casi contenga la legge stessa di reati prodotti per un solo atto materaile, considerati come un solo reato, e come tale puniti ; locchè senza venire a minuti particolari si verifica in certi furti accompagnati da violazione di domicilio, con guasto delle proprietà altrui; nella rapina, nelle grassazioni, che non si consumono senza violenze più o men gravi sulle persone ed altri infiniti, nei quali concorrono tuttavia più delitti ideali.

Nè gioverebbe il dire che lo scritto incriminato contenga altrettanti reati materialmente distinti , quanti sono i brani che li racchiudono , perchè nei reati di stampa essendo il fatto della pubblicazione dell' idea e del pensiero quello che costituisce l'atto esteriore principale di delinquere , ne avviene , che per questi delitti idealmente contenga uno stampato il reato, punibile sia uno soltanto, e così per questo non si possa pretendere a cumulo di pene , comechè tre idealmente se ne formolassero , e molto più ancora in ciascuna specie dove valesse l'argomento si avesse a ravvisarne quanti sono i brani del libro che si presentano di identico carattere.

Per la qual cosa si richiede il magistrato che nessun caso fatto del supposto concorso di piu reati, voglia ridurre al *minimum* le incorse pene.

Ferraris , avvocato difensore : In seguito alle ragioni che vennero ampiamente svolte , la difesa conchiude acciocchè piaccia al magistrato , nell' applicare le penalità portate dagli articoli 19 , 22 e 24 della legge 26 marzo 1848 , di farsi capace di quelle osservazioni di mero diritto , che non possono a meno d' influire sulla sua coscienza , epperciò di stabilire con quella misura che convenga a giustizia.

Presidente : Il pubblico ministero conchiude perchè sia applicata la pena di un anno di carcere e lire 3000 di multa; la difesa invece chiede che sia ridotta alla minima proporzione.

Il magistrato si ritira per la sua decisione alle ore 9.

Quindi rientra alle ore 9 1|2, e pronunzia la seguente sentenza :

SENTENZA

Nella causa contro Costa della Torre conte e commendatore Ignazio, nativo d' Asti , e residente in questa città , consigliere nel magistrato di cassazione

Imputato

D' avere cioè , coll' opera intitolata *Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di Matrimonio negli Stati cattolici* , e specialmente coi concetti ivi tenorizzati, fatta offesa alla sacra persona del re, manifestato voto di distruzione dell' ordine monarchico-costituzionale , e violato il rispetto dovuto alle leggi dello Stato ,

Il magistrato d' appello in Torino sedente classe criminale di vacazione

Vedute le requisitorie del pubblico ministero in data 20 luglio ultimo scorso per la citazione diretta dell' imputato davanti questo magistrato , l' ordinanza del presidente , colla quale venne il medesimo assegnato a comparire all' udienza d' oggi , e l' atto di notificazione delle anzidette requisitorie ed ordinanza ;

Veduta la deliberazione dei giudici del fatto , colla quale si è dichiarato che l' imputato è colpevole di tutti e tre i capi della fattagli imputazione ;

Considerando che i fatti di cui l' imputato venne dichiarato colpevole, costituiscono una infrazione a tre distinti articoli della legge repressiva della stampa , e che perciò non debbono considerarsi come un solo reato , ma bensì come altrettanti delitti punibili a termini degli articoli 19 , 22 e 24 della suddetta legge , combinati colle disposizioni dell' articolo 117 del codice penale ;

Considerando , che a termini dell' articolo 17 della succitata legge, al quale si riferisce l'articolo 24, la violazione del rispetto dovuto alle leggi può essere, nel caso di cui si tratta, bastantemente punito con pena di polizia ; che per li reati preveduti dagli articoli 19 e 22 , la pena è del carcere estensibile a due anni , e della multa non minore di lire mille , e non maggiore di lire tre mila.

Che applicando queste pene nella proporzione corrispondente ai reati meritevoli di maggior punizione , quella di due mesi di carcere e di due mila lire di multa può risguardarsi come proporzionata alle tre imputazioni, mentre la pena degli arresti pel terzo capo si confonde nel concreto col carcere (articolo 34 della legge sulla stampa) ;

Veduti gli articoli 19, 22, 24 e 17 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e gli articoli 62, numeri 1 e 2, 117 e 79 del Codice penale , che sono del tenore seguente :

« Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati « nell' art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la « sacra persona del re , o reale famiglia , o principi del « sangue , sarà punito col carcere estensibile a due anni, « e con multa non minore di lire mille , e non mag- « giore di lire tre mila , avuto riguardo alla persona « contro cui è diretta l' offesa , alle circostanze di tempo « e di luogo , ed alla qualità e gravezza del reato.

« Art. 22. Saranno puniti colle stesse pene coloro , « che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con « uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 a qualunque al- « tra forma di governo , o coloro , che avranno manife- « stato voto o minaccia della distruzione dell'ordine mo- « narchico-costituzionale.

« Art. 24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del « diritto di proprietà , la santità del giuramento , il ri- « spetto dovuto alle leggi , ogni apologia di fatti quali- « ficati crimini o delitti dalla legge penale , ogni pro- « vocazione all' odio fra le varie condizioni sociali , e « contro l' ordinamento della famiglia , sarà punita colle « pene di cui all' art. 17.

» Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei » mezzi contemplati nell'art. 1 di questo editto, sarà punito » col carcere non maggiore d'un anno, o con pene di polizia » secondo le circostanze.

» Art. 62. La pena del carcere non potrà essere minore » di sei giorni nè maggiore di anni cinque.

» La durata di essa è destinata in sei gradi :

» 1° grado. Da sei giorni ad un mese inclusivamente.

» 2° Da un mese a tre.

» Art. 117. Nel concorso di due o di più delitti tutti sog- » getti allo stesso genere di pena correzionale, si appliche- » ranno le pene corrispondenti a ciascun delitto , purchè fra » tutte non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla » legge sul genere di pena incorsa.

» Art. 72. Le condanne a qualunque pena portano la » confisca tanto del corpo del reato , quanto delle cose che » hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè » ne appartiene al condannato. »

Condanna il suddetto conte Ignazio Costa Della Torre nella pena del carcere per mesi due e nella multa di lire due mila e nelle spese, e dichiara caduto in confisca l' opuscolo sequestrato.

Torino, 12 agosto 1852.

L'udienza termina alle ore 9 40.

L'editore intende godere del privilegio accordatogli dalla legge.

G. Rombaldo, *gerente*. Tipografia Arnaldi.